SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 marzo 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2013.

Disciplina della cessazione delle misure umanitarie di protezione temporanea concesse ai cittadini dei Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale nel periodo 1° gennaio - 5 aprile 2011.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa fino al 31 dicembre 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, con il quale il citato stato di emergenza umanitaria è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

Visto l'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante «Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», il quale disciplina le modalità di adozione delle misure di protezione umanitaria in occasione di conflitti, disastri o altri gravi eventi verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione Europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2011, concernente le misure umanitarie di protezione temporanea da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011, ed in particolare l'articolo 2 con il quale sono state individuate le condizioni per il rilascio, ai cittadini sopraindicati, del permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c-*ter*, del D.P.R. n. 394 del 1999;

Visti i successivi D.P.C.M. 6 ottobre 2011 e 15 maggio 2012, con i quali è stata disposta la proroga del termine di scadenza dei predetti permessi di ulteriori sei mesi;

Vista la Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Dato atto dei riflessi positivi che la concessione delle misure umanitarie di protezione temporanea ha determinato sia in relazione all'inserimento socio-lavorativo di un elevato numero di migranti beneficiari delle stesse, sia nell'attuazione della più complessiva strategia di rientro dall'emergenza umanitaria Nord-Africa;

Dato atto altresì del consolidamento del processo democratico in corso in Tunisia e dei proficui rapporti di collaborazione in essere con le autorità del Paese nordafricano ai fini di un più efficace governo del fenomeno migratorio;

Considerato che il cennato stato di emergenza è scaduto il 31 dicembre 2012;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012 con la quale si è provveduto a regolare la chiusura dello stato di emergenza e il rientro, nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale;

Ritenuto, per effetto di tutto quanto sopra, che siano venuti meno i presupposti per un ulteriore prolungamento della durata delle misure umanitarie di protezione temporanea;

Ritenuto, pertanto, nel rispetto dei principi e delle norme nazionali e internazionali che regolano la materia, di dover disciplinare le modalità di cessazione delle suddette misure;

D'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

Cessazione delle misure di protezione umanitaria

1. Il presente decreto disciplina le modalità di cessazione delle misure umanitarie di protezione temporanea concesse ai cittadini stranieri appartenenti ai Paesi del Nord Africa giunti sul territorio nazionale nel periodo dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011.

2. I cittadini stranieri beneficiari delle misure di protezione umanitaria concesse ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011, possono presentare entro il 31 marzo 2013 domanda di rimpatrio assistito nel Paese di provenienza o di origine, con le modalità di cui all'art. 3.

3. Entro il medesimo termine, gli stessi cittadini stranieri possono presentare domanda di conversione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari in permessi per lavoro, famiglia, studio e formazione professionale.

4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 14-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5. La validità dei permessi di soggiorno in possesso dei beneficiari delle misure umanitarie di protezione temporanea è automaticamente prorogata sino alla data di conclusione delle procedure di cui ai commi 2 e 3.

6. Nei confronti di coloro che non abbiano presentato entro i termini su indicati domanda di rimpatrio assistito, ovvero richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sono adottati, caso per caso, i provvedimenti di espulsione ed allontanamento dal territorio nazionale previsti dalla legislazione vigente.

Art. 2.

Casi di esclusione dai rimpatri

1. La disposizione di cui al comma 6 dell'art. 1 non trova applicazione nei confronti di:

a) soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) soggetti che possono dimostrare la sussistenza di gravi motivi di salute che ne impediscono il rientro nel Paese di origine, per il periodo in cui perdura tale stato;

c) soggetti che possono dimostrare la sussistenza di gravi ragioni di carattere umanitario che rendono impossibile o non ragionevole il rimpatrio;

d) componenti di nuclei familiari con minori che frequentano la scuola fino al termine dell'anno scolastico.

Art. 3.

Modalità di attuazione dei programmi di rimpatrio assistito

1. I cittadini stranieri di cui all'articolo 1, comma 2, possono essere ammessi a uno dei programmi di rimpatrio volontario e assistito promossi dal Ministero dell'interno attraverso il Fondo europeo per i rimpatri, nell'ambito della programmazione annuale 2011 e 2012.

2. La domanda di adesione ai programmi di rimpatrio volontario di cui al comma 1 è presentata dall'interessato, entro i termini fissati dall'articolo 1, comma 2, ai soggetti incaricati dell'attuazione degli interventi di rimpatrio. Tali soggetti assicurano anche l'informazione sulle procedure da seguire.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 si provvede a valere sulle risorse del Fondo Europeo per i rimpatri, Programmi 2011-2012, gestito dal Ministero dell'Interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2013

Il Presidente: MONTI

13A02272

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 11 gennaio 2013.

Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-*bis* dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante «Nuovi interventi in campo ambientale» che individua quali siti di interesse nazionale ai fini della bonifica i seguenti siti: «Venezia (Porto Marghera)», «Napoli Orientale», «Gela e Priolo», «Manfredonia», «Brindisi», «Taranto», «Cengio e Saliceto», «Piombino», «Massa e Carrara», «Casal Monferrato», «Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli)», «Pitelli (La Spezia)», «Balangero» e «Pieve Vergonte»;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)» che individua quali siti di interesse nazionale ai fini della bonifica i seguenti siti: «Sesto San Giovanni», «Napoli Bagnoli-Coroglio» e «Pioltello e Rodano»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468 recante «Regolamento recante Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» che individua quali siti di interesse nazionale ai fini della bonifica i seguenti siti: «Basse di Stura (Torino)», «Biancavilla», «Bolzano», «Cerro al Lambro», «Cogoleto (Stoppani)», «Basso bacino del fiume Chienti», «Crotone», «Emarese (Aosta)», «Fibronit (Bari)», «Fidenza», «Provincia di Frosinone», «Laguna di Grado e Marano», «Guglionesi II», «Livorno», «Mardimago e Ceregnano (Rovigo)», «Milano Bovisa», «Fiumi Saline e Alento», «Comprensorio Sassuolo-Scandiano», «Sulcis-Iglesiente-Guspinese», «Terni», «Tito», «Trento Nord» e «Trieste»;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179 recante «Disposizioni in materia ambientale» che individua quali siti di interesse nazionale ai fini della bonifica i seguenti siti: «Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)», «Broni», «Falconara Marittima», «Serravalle Scrivia», «Laghi di Mantova e polo chimico», «Or-

betello area ex Sitoco», «Aree del Litorale vesuviano», «Aree industriali di Porto Torres» ed «Area industriale della Val Basento»;

Vista la legge 2 dicembre 2005, n. 248 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» che individua quale sito di interesse nazionale ai fini della bonifica il sito di «Bacino del Fiume Sacco»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006)» che individua quali siti di interesse nazionale ai fini della bonifica i seguenti siti: «Area industriale di Milazzo» e «Bacino idrografico del Fiume Sarno»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto in particolare l'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce i principi ed i criteri direttivi per l'individuazione, ai fini della bonifica, dei siti di interesse nazionale;

Visto in particolare l'art. 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la titolarità del procedimento per la bonifica sui siti di interesse nazionale;

Visto in particolare l'art. 252, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che individua quale sito di interesse nazionale ai fini della bonifica il sito di «Le Strillaie»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 4458/QdV/M/DI/B dell'11 aprile 2008 che individua quale sito di interesse nazionale ai fini della bonifica il sito di «Pianura»;

Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 4674/QdV/M/DI/B del 29 maggio 2008 che individua quale sito di interesse nazionale ai fini della bonifica il sito di «Bussi sul Tirino»;

Vista l'ordinanza n. 3716 del 19 novembre 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» che individua quale sito di interesse nazionale ai fini della bonifica il sito di «La Maddalena»;

Vista la legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto in particolare l'art. 36-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134 che ha modificato il comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto in particolare l'art. 36-*bis*, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 134 che prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia effettuata la ricognizione dei siti classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 dell'art. 36-*bis* della legge 7 agosto 2012, n. 134;

Ritenuto pertanto che, dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 36-*bis* della legge 7 agosto 2012, n. 134, i siti di bonifica per poter continuare ad essere classificati di interesse nazionale devono soddisfare i requisiti di cui alla lettera f-*bis* del comma 2 e al comma 2-*bis* dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dal citato art. 36-*bis* della legge 7 agosto 2012, n. 134;

Considerato che la Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha condotto una ricognizione dei siti classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 dell'art. 36-*bis* della legge 7 agosto 2012, n. 134, per quanto attiene all'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie, nonché la presenza di attività produttive ed estrattive di amianto, sulla base delle informazioni in proprio possesso relative alle attività industriali di dimensione significativa presenti in detti siti;

Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2012 con protocollo n. 36341, indirizzata alla Regione Abruzzo, nella quale si comunica che, in base alla ricognizione effettuata, il sito di bonifica «Fiumi Saline e Alento» non presenta tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal comma 1 dell'art. 36-*bis* della legge 7 agosto 2012, n. 134;

Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2012 con protocollo n. 36347, indirizzata alla Provincia Autonoma di Bolzano, nella quale si comunica che, in base alla ricognizione effettuata, il sito di bonifica «Bolzano» non presenta tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal comma 1 dell'art. 36-*bis* della legge 7 agosto 2012, n. 134;

Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2012 con protocollo n. 36348, indirizzata alla Regione Campania, nella quale si comunica che, in base alla ricognizione effettuata, i siti di bonifica «Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano», «Pianura», «Bacino idrografico del Fiume Sarno» ed «Aree del Litorale Vesuviano» non presentano tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal comma 1 dell'art. 36-*bis* della legge 7 agosto 2012, n. 134;

Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2012 con protocollo n. 36351, indirizzata alla Regione Emilia Romagna, nella quale si comunica che, in base alla ricognizione effettuata, il sito di bonifica «Sassuolo-Scandiano» non presenta tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal comma 1 dell'art. 36-*bis* della legge 7 agosto 2012, n. 134;

Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2012 con protocollo n. 36353, indirizzata alla Regione Lazio, nella quale si comunica che, in base alla ricognizione effettuata, i siti di bonifica «Bacino del Fiume Sacco» e «Frosinone» non presentano tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal comma 1 dell'art. 36-*bis* della legge 7 agosto 2012, n. 134;

Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2012 con protocollo n. 36356, indirizzata alla Regione Liguria, nella quale si comunica che, in base alla ricognizione effettuata, il sito di bonifica «Pitelli (La Spezia)» non presenta tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal comma 1 dell'art. 36-*bis* della legge 7 agosto 2012, n. 134;

Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2012 con protocollo n. 36362, indirizzata alla Regione Lombardia, nella quale si comunica che, in base alla ricognizione effettuata, i siti di bonifica «Cerro al Lambro» e «Milano-Bovisa» non presentano tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal comma 1 dell'art. 36-*bis* della legge 7 agosto 2012, n. 134;

Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2012 con protocollo n. 36367, indirizzata alla Regione Marche, nella quale si comunica che, in base alla ricognizione effettuata, il sito di bonifica «Basso Bacino del Fiume Chienti» non presenta tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal comma 1 dell'art. 36-*bis* della legge 7 agosto 2012, n. 134;

Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2012 con protocollo n. 36370, indirizzata alla Regione Molise, nella quale si comunica che, in base alla ricognizione effettuata, il sito di bonifica «Guglionesi II» non presenta tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal comma 1 dell'art. 36-*bis* della legge 7 agosto 2012, n. 134;

Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2012 con protocollo n. 36373, indirizzata alla Regione Piemonte, nella quale si comunica che, in base alla ricognizione effettuata, il sito di bonifica «Basse di Stura» non presenta tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal comma 1 dell'art. 36-*bis* della legge 7 agosto 2012, n. 134;

Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2012 con protocollo n. 36379, indirizzata alla Regione Autonoma della Sardegna, nella quale si comunica che, in base alla ricognizione effettuata, il sito di bonifica «La Maddalena» non presenta tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal comma 1 dell'art. 36-*bis* della legge 7 agosto 2012, n. 134;

Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2012 con protocollo n. 36382, indirizzata alla Regione Toscana, nella quale si comunica che, in base alla ricognizione effettuata, il sito di bonifica «Le Strillaie» non presenta tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal comma 1 dell'art. 36-*bis* della legge 7 agosto 2012, n. 134;

Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2012 con protocollo n. 36384, indirizzata alla Provincia Autonoma di Trento, nella quale si comunica che, in base alla ricognizione effettuata, il sito di bonifica «Trento Nord» non presenta tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal comma 1 dell'art. 36-*bis* della legge 7 agosto 2012, n. 134;

Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2012 con protocollo n. 36389, indirizzata alla Regione del Veneto, nella quale si comunica che, in base alla ricognizione effettuata, il sito di bonifica «Mardimago-Ceregnano» non presenta tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal comma 1 dell'art. 36-*bis* della legge 7 agosto 2012, n. 134;

Considerato che nelle note di cui ai punti precedenti si richiedeva alle Regioni di confermare entro 15 giorni dal ricevimento della nota stessa le considerazioni della Direzione o di comunicare eventuali diverse e motivate valutazioni, specificando che, decorso tale termine, l'istruttoria del provvedimento si sarebbe considerata conclusa;

Visto il parere della Regione del Veneto espresso con nota del 20 novembre 2012 con protocollo n. 527821, nel quale si confermano le valutazioni della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito al sito di bonifica «Mardimago-Ceregnano»;

Visto il parere della Regione Autonoma della Sardegna espresso con nota del 28 novembre 2012 con protocollo n. 8027, nel quale si comunica di non poter confermare le valutazioni della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito all'esclusione del sito «La Maddalena» dall'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale non ritenendosi che i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal comma 1 dell'art. 36-*bis* della legge 7 agosto 2012, n. 134, debbano essere posseduti tutti contemporaneamente;

Visto il parere della Regione Toscana espresso con nota del 30 novembre 2012 con protocollo n. 323532, nel quale si confermano le valutazioni della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito al sito di bonifica «Le Strillaie»;

Visto il parere della Regione Campania espresso con nota del 3 dicembre 2012 con protocollo n. 890864, nel quale si confermano le valutazioni della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito ai siti di bonifica «Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano», «Pianura», «Bacino idrografico del Fiume Sarno» ed «Aree del Litorale Vesuviano»;

Visto il parere della Regione Marche espresso con nota del 4 dicembre 2012 con protocollo n. 810865, nel quale si prende atto delle valutazioni della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito al sito di bonifica «Basso Bacino del Fiume Chienti»;

Visto il parere della Regione Lombardia espresso con nota del 5 dicembre 2012 con protocollo n. 24537, nel quale si comunica di non poter confermare le valutazioni della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito all'esclusione dei siti «Milano - Bovisa» e «Cerro al Lambro» dall'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale, ricordandosi che i siti in questione sono stati individuati in relazione alle caratteristiche dell'area, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti ed al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico;

Visto il parere della Provincia Autonoma di Trento espresso con nota del 6 dicembre 2012 con protocollo n. 700882, nel quale si comunica di non poter confermare le valutazioni della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito all'esclusione del sito «Trento Nord» dall'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale poiché alcuni degli impianti ubicati nel sito, ed in particolare la ex Carbochimica, effettuavano vari processi chimici per la produzione di differenti materie prime organiche;

Visto il parere della Regione Emilia Romagna espresso con nota dell'11 dicembre 2012 con protocollo n. 290649, nel quale si comunica di non poter confermare le valutazioni della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito all'esclusione del sito «Sassuolo-Scandiano» dall'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale, poiché all'interno del sito è presente l'Acciaieria di Rubiera con una produzione annuale di circa 230.000 tonnellate di acciaio;

Visto il parere della Regione Abruzzo espresso con nota del 12 dicembre 2012 con protocollo n. 283774, nel quale si confermano le valutazioni della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito al sito di bonifica «Fiumi Saline a Alento»;

Ritenuto di non poter accogliere le considerazioni svolte dalla Regione Emilia Romagna nella citata nota dell'11 dicembre 2012 con protocollo n. 290649 poiché l'impianto «Acciaieria di Rubiera» non è compreso nell'area perimetrata come sito di bonifica di interesse nazionale «Sassuolo-Scandiano»;

Ritenuto di non poter accogliere le considerazioni svolte dalla Regione Lombardia nella citata nota del 5 dicembre 2012 con protocollo n. 24537 poiché dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 36-*bis* della legge 7 agosto 2012, n. 134 emerge la necessità che, al fine della ricognizione prevista, i siti di bonifica per poter continuare ad essere classificati di interesse nazionale devono soddisfare i requisiti di cui alla lettera f-*bis* del comma 2 ed al comma 2-*bis* dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dal citato art. 36-*bis* della legge 7 agosto 2012, n. 134;

Ritenuto di non poter accogliere le considerazioni svolte dalla Regione Autonoma della Sardegna nella citata nota del 28 novembre 2012 con protocollo n. 8027 poiché dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 36-*bis* della legge 7 agosto 2012, n. 134 emerge la necessità che, al fine della ricognizione prevista, i siti di bonifica per poter continuare ad essere classificati di interesse nazionale devono soddisfare i requisiti di cui alla lettera f-*bis* del comma 2 ed al comma 2-*bis* dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dal citato art. 36-*bis* della legge 7 agosto 2012, n. 134;

Ritenuto di poter accogliere le considerazioni svolte dalla Provincia Autonoma di Trento nella citata nota del 6 dicembre 2012 con protocollo n. 700882 poiché nel sito «Trento Nord» è stata verificata la presenza di impianti che soddisfano i requisiti di cui alla lettera f-*bis* del comma 2 ed al comma 2-*bis* dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dal citato art. 36-*bis* della legge 7 agosto 2012, n. 134;

Tenuto conto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel corso degli anni, ha stanziato ingenti risorse economiche a titolo di concorso pubblico nella realizzazione degli interventi di bonifica nei siti di bonifica di interesse nazionale;

Tenuto conto che dette risorse sono state in gran parte già trasferite alle Regioni, ai Commissari Delegati ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano;

Tenuto conto che a tutt'oggi restano ancora da trasferire ulteriori risorse finanziarie già assegnate;

Ritenuto necessario prevedere la stipula di Accordi di Programma per disciplinare anche le risorse già assegnate, trasferite o da trasferire, ma non ancora disciplinate;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'elenco, riportato all'allegato 1, dei siti che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 dell'art. 36-*bis* della legge 7 agosto 2012, n. 134 e che pertanto non sono più compresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale.

2. La competenza per le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica all'interno dei siti di cui all'elenco dell'Allegato 1 viene trasferita alle Regioni territorialmente interessate che subentrano nella titolarità dei relativi procedimenti.

Art. 2.

1. Restano fermi, salvo eventuali successive modifiche ed integrazioni, gli Accordi precedentemente sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli Enti Locali competenti relativamente ai siti individuati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Le Regioni provvederanno a relazionare annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito allo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi individuati, così come previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468.

3. Eventuali rimodulazioni, economie o ribassi d'asta verranno disciplinati da appositi atti integrativi degli Accordi precedentemente sottoscritti.

4. L'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti tuttora non disciplinati saranno regolamentati mediante il ricorso ad appositi Accordi di Programma da sottoscrivere tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni e gli Enti locali territorialmente competenti, così come previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 28 novembre 2006, n. 308.

Roma, 11 gennaio 2013

Il Ministro: CLINI

ALLEGATO *1*

Elenco dei siti di bonifica attualmente classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dall'articolo 36-*bis* della Legge 7 agosto 2012, n. 134.

Regione Abruzzo: "Fiumi Saline Alento";
Regione Campania: "Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano", "Pianura", "Bacino Idrografico del fiume Sarno" ed "Aree del Litorale Vesuviano";
Regione Emilia Romagna: "Sassuolo-Scandiano";
Regione Lazio: "Bacino del fiume Sacco" e "Frosinone"
Regione Liguria: "Pitelli (La Spezia)";
Regione Lombardia: "Milano-Bovisa" e "Cerro al Lambro";
Regione Marche: "Basso Bacino del fiume Chienti";
Regione Molise: "Guglionesi II";
Regione Piemonte: "Basse di Stura";
Regione Autonoma della Sardegna: "La Maddalena";
Regione Toscana: "Le Strillaie";
Regione del Veneto: "Mardimago-Ceregnano";
Provincia Autonoma di Bolzano: "Bolzano".

13A02116

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 marzo 2013.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 marzo 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 40.699 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 marzo 2013 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 365 giorni con scadenza 14 marzo 2014, fino al limite massimo in valore nominale di 7.750 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato Decreto Legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 marzo 2013. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2014.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 15% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 13 marzo 2013.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2013

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A02273

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 febbraio 2013.

Modifiche al decreto 12 aprile 2012, recante «Disposizioni sull'importazione ed esportazione di sangue umano e dei suoi prodotti», in attuazione dell'articolo 1, comma 136, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modifiche, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", ed in particolare l'art. 16, comma 1;

Visto l'art. 1, comma 136, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)", che modifica l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, aggiungendo al penultimo periodo del predetto articolo dopo le parole "di Paesi terzi" le seguenti parole: "salvo che detti centri risultino allocati sul territorio degli Stati Uniti o del Canada e siano approvati dalla competente autorità statunitense. In tal caso non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2012 del Ministero della salute, ma una formale notifica a firma della persona qualificata del produttore, corredata da copia della vigente autorizzazione rilasciata dal centro";

Visto l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, e successive modificazioni, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, concernente l'attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";

Visto il decreto del Ministro della salute 12 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 2012, recante "Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti", ed in particolare l'art. 5 che, in attuazione dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 261 del 2007 e successive modificazioni, ha disciplinato l'importazione dei prodotti del sangue destinati alla produzione di medicinali da commercializzare esclusivamente in Paesi terzi, consentendola solo previo rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante "Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE" e successive modificazioni e integrazioni;

Visti entrambi i decreti del Ministro della salute in data 3 marzo 2005, recanti rispettivamente "Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti" e "Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti", pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 2005, n. 85, con i quali è stata recepita la Direttiva 2004/33/CE della Commissione del 22 marzo 2004 che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti;

Visto l'Allegato 14 (SANCO/C8/AM/an D(2010) 380358), relativo alla fabbricazione di medicinali derivati da sangue o plasma umano, delle Norme di Buona Fabbricazione (GMP) che costituiscono le linee guida pubblicate dalla Commissione europea nella raccolta, recante "La disciplina relativa ai medicinali nella Comunità europea", Volume 4;

Viste le linee guida dell'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) EMEA/CHMP/BWP/3794/03 e CPMP/BWP/4663/03, relative al Plasma Master File (PMF);

Preso atto che, a seguito delle citate modifiche di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il plasma ed i relativi intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione allocati sul territorio degli Stati Uniti e del Canada potranno essere importati in Italia senza il preventivo rilascio dell'autorizzazione, nonostante la vigente legislazione comunitaria e nazionale imponga la verifica degli standard di qualità e sicurezza del plasma e dei relativi intermedi provenienti da centri allocati nei restanti Paesi terzi;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità reso nella seduta del 3 gennaio 2013, con cui, ai fini della tutela della salute pubblica, il medesimo Consiglio, ritenendo che a causa del mancato rispetto dei requisiti di rintracciabilità, di qualità e di sicurezza dei prodotti del sangue destinati alla produzione di medicinali, previsti dalla direttive europee vigenti in materia, potrebbero derivare gravissimi rischi per la salute, ha espresso parere favorevole circa l'adozione di una ordinanza finalizzata a disciplinare l'importazione di plasma e relativi intermedi provenienti da centri allocati nel territorio degli Stati Uniti o del Canada per la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare in Paesi terzi;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute in data 3 gennaio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 2013, adottata nelle more dell'adozione del decreto di modifica del decreto del Ministro della salute 12 aprile 2012 citato e finalizzata a regolamentare in via transitoria l'importazione del plasma e dei relativi intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione allocati sul territorio degli Stati Uniti e del Canada, che ha ordinato il prosieguo dell'applicazione della disciplina recata dall'art. 5 del medesimo decreto del Ministro della salute 12 aprile 2012;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare le misure per regolamentare la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 136, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in conformità e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali ed europee, mediante modifica del decreto del Ministro della salute 12 aprile 2012;

Ritenuto inoltre di dettare la disciplina di dettaglio sulle modalità con cui deve essere dimostrata la conformità dei prodotti del sangue destinati alla produzione dei medicinali emoderivati, importati dai centri allocati sul territorio degli Stati Uniti o del Canada, ai requisiti di idoneità, previsti dalla vigente Farmacopea europea e dalle direttive europee, di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;

Sentiti l'Agenzia italiana del farmaco, il Centro nazionale sangue e l'Istituto superiore di sanità;

Acquisito il parere della Consulta tecnica permanente per il servizio trasfusionale nella seduta del 1° febbraio 2013;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome nella seduta del 7 febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro della salute 12 aprile 2012, recante "Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, alla fine del comma 2, è aggiunto il seguente periodo: ", ad eccezione dei prodotti del sangue destinati alla produzione di medicinali emoderivati, provenienti da centri di raccolta allocati nel territorio degli Stati Uniti o del Canada, di cui all'art. 1, comma 136, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i quali l'importazione è subordinata alla notifica effettuata a seguito dell'esito favorevole della verifica da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), ai sensi del successivo art. 5-*bis*.".

b) dopo l'art. 5, è inserito il seguente articolo:

"Art. 5-*bis* (Importazione dei prodotti del sangue da centri di raccolta e produzione allocati sul territorio degli Stati Uniti o del Canada destinati alla produzione di medicinali emoderivati da commercializzare esclusivamente in Paesi terzi). — 1. Per l'importazione dei prodotti del sangue destinati alla produzione di medicinali emoderivati, provenienti dai centri di raccolta e produzione ubicati sul territorio degli Stati Uniti e del Canada e approvati dalla competente autorità statunitense, a garanzia dell'origine, della qualità e sicurezza dei citati prodotti, l'azienda importatrice trasmette all'AIFA la documentazione di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 dell'allegato 1 del presente decreto.

2. Qualora la documentazione di cui al punto 2 dell'allegato 1 del presente decreto è certificata all'esito della valutazione del "Master File del Plasma" (PMF) da parte dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA), il soggetto interessato può sostituire l'invio della documentazione di cui al punto 2 dell'allegato 1 al presente decreto con una dichiarazione sottoscritta dalla Persona Qualificata dell'officina di produzione e importazione attestante che le informazioni di cui al suddetto punto 2 sono integralmente conformi all'ultima certificazione rilasciata dall'EMA, senza alcuna differenza. L'interessato è tenuto comunque a presentare copia della certificazione del PMF di riferimento nonché le informazioni di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2 dell'allegato 1 del presente decreto.

3. L'AIFA, entro 120 giorni dall'acquisizione della documentazione di cui ai commi 1 e 2, verifica, ai fini dell'importazione e della lavorazione nelle officine site in Italia, la rispondenza ai requisiti previsti dalla vigente farmacopea europea ed alle direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 135, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e ne comunica l'esito al soggetto interessato. Tale comunicazione è allegata alla notifica di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, come modificato dall'art. 1, comma 136, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. La suddetta notifica è corredata dalla copia dell'autorizzazione dei centri, rilasciata dalla competente autorità statunitense, dalla documentazione descritta al punto 1 (informazioni generali) e al punto 6 (certificazioni) dell'allegato 1 al presente decreto, nonché dalla copia della vigente autorizzazione rilasciata dal centro. Le dichiarazioni e attestazioni presentate all'atto della notifica devono attestare, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la conformità alla documentazione tecnica prevista ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti previste dall'art. 5 del presente decreto, ove applicabili, ad esclusione della presentazione delle singole istanze di importazione di cui al comma 2 dell'art. 5, in quanto sostituite dalla notifica di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Per le verifiche della documentazione tecnica, ai sensi del comma 3, e per le ulteriori attività ai sensi del comma 4, si applicano in analogia le stesse tariffe previste per le attività di cui all'art. 5 del presente decreto.

6. La notifica relativa all'importazione di cui al presente articolo è contestualmente inviata dall'azienda importatrice all'AIFA e all'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera territorialmente competente in materia di controlli.".

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2013

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 326

13A02141

DECRETO 21 febbraio 2013.

Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-*bis*) della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 1, comma 4 della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni che prevede, tra l'altro, che:

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano provvedimenti tesi a garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico, provvedono, entro il 31 dicembre 2012, ad una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili e che si renderanno disponibili in conseguenza dell'applicazione delle misure previste dall'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, per l'esercizio dell'attività libero professionale, comprensiva di una valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni rese nell'ultimo biennio, in tale tipo di attività presso le strutture interne, le strutture esterne e gli studi professionali;

sulla base della ricognizione, le regioni e le province autonome possono autorizzare l'azienda sanitaria, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, tramite l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria ordinaria, i quali corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, previo parere da parte del collegio di direzione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-*bis*) del presente comma, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'art. 22-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, cessano al 31 dicembre 2012.

le regioni e le province autonome garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalità:

a) adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di sistemi e di moduli organizzativi e tecnologici che consentano il controllo dei volumi delle prestazioni libero-professionali, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro;

a-*bis*) predisposizione e attivazione, entro il 31 marzo 2013, da parte delle regioni e delle province autonome ovvero, su disposizione regionale, del competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, di una infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete. La disposizione regionale, precisando le funzioni e le competenze dell'azienda sanitaria e del professionista, prevede, con l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura, l'espletamento, del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico. Ferme restando le disposizioni in materia di tracciabilità delle prestazioni e dei relativi pagamenti, la suddetta disposizione regionale deve prevedere le misure da adottare in caso di emergenze assistenziali o di malfunzionamento del sistema. Le modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura sono determinate con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

a-*ter*) facoltà di concedere, su domanda degli interessati e con l'applicazione del principio del silenzio-assenso, la temporanea continuazione dello svolgimento di attività libero professionali presso studi professionali, già autorizzati ai sensi del comma 3 dell'art. 22-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, oltre la data del 30 novembre 2012, fino all'attivazione del loro collegamento operativo alla infrastruttura di rete di cui alla lettera a-*bis*), e comunque non oltre il 30 aprile 2013. Gli oneri per l'acquisizione della necessaria strumentazione per il predetto collegamento sono a carico del titolare dello studio;

b) pagamento di prestazioni di qualsiasi importo direttamente al competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo. Nel caso dei singoli studi professionali in rete, la necessaria strumentazione è acquisita dal titolare dello studio, a suo carico, entro il 30 aprile 2013;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 36 del 19 novembre 2009, recante “Linee guida in tema di referti online”;

Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 aprile 2010 (Rep. Atti n. 52/CSR) sul documento “Sistema CUP – Linee guida nazionali”;

Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 febbraio 2011 (Rep. Atti n. 19/CSR) sul documento “Il Fascicolo Sanitario Elettronico – Linee guida nazionali”;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 2011, n. 229, recante “Erogazione da parte delle farmacie di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” e in particolare, l’art. 12, concernente il Fascicolo sanitario elettronico e i sistemi di sorveglianza nel settore sanitario;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 14 febbraio 2013, ai sensi dell’art. 154, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera a-*bis*) della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni, nella seduta del 7 febbraio 2013 (Rep. atti n. 49/CSR);

Decreta:

Art. 1.

*Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all’organizzazione delle attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera a-*bis*) della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni*

1. All’Allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, sono individuate le modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera a-*bis*) della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni.

2. Alle disposizioni del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2013

Il Ministro: BALDUZZI

ALLEGATO *1*

Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all’organizzazione delle attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera a-*bis*), della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni.

1. Definizioni

a) sistema “Centro Unificato di Prenotazione (Sistema *CUP)*”, il sistema centralizzato informatizzato di prenotazione delle prestazioni sanitarie, deputato a gestire con efficienza l’intera offerta (SSN, regime convenzionato, intramoenia, ecc.), strutturando in modo organizzato l’attività delle unità eroganti per ciò che attiene l’erogazione delle prestazioni, interfacciandosi a questo scopo con le diverse procedure di gestione dell’erogazione, degli accessi e delle relative informazioni, supportando modalità di programmazione dell’offerta e comunicazione ai cittadini;

b) “canale di accesso”, ogni canale che consente di fruire dell’accesso al Sistema CUP;

c) “postazione”, la postazione attraverso la quale viene assicurato il collegamento in rete per il supporto all’organizzazione delle attività libero professionale intramuraria, sia mediante voce che mediante dati (postazione informatizzata).

d) “CAD”, il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”.

e) “Carta di Identità Elettronica (CIE)”, il documento d’identità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare, di cui all’art. 66 del CAD;

f) “Carta Nazionale dei Servizi (CNS)”, il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 66 del CAD;

g) “Linee guida nazionali del Sistema CUP”, documento sul quale è stata sancita l’Intesa della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 aprile 2010 (Rep . Atti n. 52/CSR del 29 aprile 2010);

h) “Linee guida nazionali sul Fascicolo Sanitario Elettronico”, documento sul quale è stata sancita l’Intesa della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 febbraio 2011(Rep. Atti n. 19/CSR del 10 febbraio 2011);

i) “professionista”, il dirigente sanitario del Servizio Sanitario Nazionale che esercita l’attività libero-professionale intramuraria;

j) “utilizzatori”, gli utenti del sistema.

2. Modalità tecniche di collegamento in rete

2.1 Modalità di connessione

L’infrastruttura di rete per il collegamento in voce è realizzata fornendo al professionista accesso telefonico al sistema CUP ove esistente o ad altro sistema dell’azienda, che rende disponibile il servizio di prenotazione e l’acquisizione delle informazioni richieste. L’infrastruttura di rete per il collegamento in dati è realizzata preferibilmente con una connessione ai sensi delle regole stabilite dal Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e, comunque, garantendo le misure di sicurezza di cui al punto 2.3 successivo.

Le Regioni e Province Autonome, ovvero, su disposizione regionale, l'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, provvedono a:

a) mettere a disposizione del professionista un sistema che, anche mediante opportune integrazioni dei sistemi CUP esistenti e/o di sistemi esistenti o da realizzare, sia l'unico punto di accesso per la fornitura dei servizi di cui all'art. 1, comma 4, lettera a-*bis*) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni;

b) fornire al professionista l'accesso al sistema di cui alla lettera *a)* per via telematica ("collegamento in dati") o per voce ("collegamento in voce"), per le esclusive finalità di fornitura dei servizi di cui all'art. 1, comma 4, lettera a-*bis*) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni;

c) organizzare per gli utilizzatori apposite sessioni di formazione, anche con riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali;

d) fornire agli utilizzatori un servizio di Help Desk;

e) informare le singole strutture, nella persona di un referente da queste nominate o, nel caso del programma sperimentale di cui all'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni, informare i professionisti interessati di eventuali variazioni relative alle procedure supportate dal sistema di cui alla lettera *a)*.

2.1.1 Servizio di prenotazione

Ai fini dell'accesso del professionista al servizio di prenotazione, si applicano le Linee guida nazionali del Sistema CUP.

2.1.2 Servizi di inserimento e comunicazione dei dati di attività e servizi di pagamento

Con riferimento all'inserimento e alla comunicazione all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prestazioni e agli estremi dei pagamenti, qualora non siano già disponibili sistemi che supportino tali funzionalità, si rende necessaria l'implementazione di procedure che mettano a disposizione dei professionisti servizi di:

agenda di accettazione e registrazione delle prestazioni, che preveda la gestione delle informazioni di:

numero identificativo dell'accesso in libera professione;

impegno orario del sanitario per la visita;

professionista (dati identificativi del professionista, ovvero nome, cognome e codice fiscale)

data di erogazione della prestazione

dati della prestazione:

codice prestazione ai sensi del nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale vigente;

branca specialistica;

registrazione dei dati di pagamento, attraverso l'integrazione con gli strumenti di pagamento di cui all'art. 1, comma 4, lettera *b)* della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni, e secondo le modalità descritte nelle Linee guida nazionali del Sistema CUP, prevedendo la gestione di:

numero identificativo dell'accesso in libera professione cui fa riferimento il pagamento;

importo;

tipo di strumento di pagamento (carta di credito, bancomat, bonifico, etc.);

estremi identificativi della transazione ai fini di consentire l'associazione del pagamento al numero identificativo dell'accesso in libera professione.

2.1.3 Raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico

Ai fini dell'accesso del professionista al Fascicolo Sanitario Elettronico, si rimanda a quanto sarà previsto dal regolamento di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22.

2.2 Modalità di trattamento

I trattamenti dei dati effettuati dall'azienda in applicazione del presente decreto sono ammessi solo al fine di assicurare il corretto esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni, e dovranno pertanto essere effettuati con i soli dati personali effettivamente necessari, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni.

L'azienda sanitaria è titolare del trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

I professionisti sono responsabili del trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Gli operatori dell'azienda e i collaboratori del professionista, incaricati del trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni qualora non siano tenuti per legge al segreto professionale, al fine di garantire il rispetto della riservatezza delle informazioni trattate nella fornitura dei servizi sono sottoposti a regole di condotta analoghe al segreto professionale in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 2, lettera *i)*, del decreto legislativo n. 196 del 2003.

2.3 Misure di sicurezza

Le operazioni sui dati personali, necessarie per l'adempimento alle disposizioni di cui al presente decreto, sono effettuate mediante strumenti elettronici con modalità e soluzioni necessarie per assicurare confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati, adottate in coerenza con le misure di sicurezza espressamente previste nel decreto legislativo n. 196/2003 e nel relativo Disciplinare tecnico (Allegato *B)*.

Per il trattamento dei dati, l'azienda sanitaria prevede:

utilizzo di protocolli di comunicazione sicuri, basati sull'utilizzo di standard crittografici per la comunicazione elettronica dei dati (protocolli Https SSL - secure socket layer);

idonei accorgimenti per la protezione dei dati registrati e archiviati rispetto ai rischi di accesso abusivo, furto o smarrimento parziali o integrali dei supporti di memorizzazione o dei sistemi di elaborazione;

idonei sistemi di autenticazione per gli incaricati, quali carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi, ovvero di altri strumenti che consentono l'individuazione del soggetto che accede al servizio, ai sensi dell'art. 64 del CAD, fermo restando l'obbligo di garantire al titolare di CIE o CNS di poterne fare uso;

idonei sistemi di autorizzazione per gli incaricati in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento (ad esempio, in relazione alla possibilità di consultazione, modifica e integrazione dei dati).

La riservatezza dei dati viene garantita dalle procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici, in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71, comma 1, del CAD.

Nel caso di accesso per via telematica al sistema di cui alla lettera *a)* del paragrafo 2.1, le postazioni informatizzate devono in ogni caso garantire l'erogazione dei servizi di cui ai paragrafi 2.1.1 e 2.1.2 in osservanza della normativa sulla tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

13A02057

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 dicembre 2012.

Attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, per l'adozione di un sistema provvisorio per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari adibiti al trasporto di merci.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ED

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, di recepimento della direttiva 2008/110/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994 - ed in particolare l'art. 47, commi 2 e 4;

Visto il memorandum di intesa (Memorandum of Understanding - *MoU)*, sottoscritto a Bruxelles il 14 maggio 2009, con il quale dieci Stati membri, e precisamente Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Olanda e Romania, al fine di anticipare le disposizioni di cui alla direttiva 2008/110/CE, hanno volontariamente condiviso un sistema provvisorio per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci ferroviari (Entity in Charge of Maintenance - *ECM)*;

Visto il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007;

Vista la decisione della Commissione n. 2007/756/CE del 9 novembre 2007, così come modificata dalla decisione della Commissione n. 2011/107/UE del 10 febbraio 2011, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all'art. 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, che attribuisce al predetto Sottosegretario di Stato il titolo di Vice Ministro;

Considerato che i decreti legislativi 8 ottobre 2010, n. 191 e 24 marzo 2011, n. 43, di recepimento, rispettivamente, della direttiva 2008/57/CE, relativa all'interoperabilità ferroviaria e della direttiva 2008/110/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, introducono le figure di detentore e di soggetto responsabile della manutenzione, nonché, per i carri merci ferroviari, l'obbligatorietà di certificazione dei relativi soggetti responsabili della manutenzione;

Considerato che, con la definizione di detentore, si può identificare il proprietario del carro merci ferroviario, un'impresa che svolge attività con un parco carri, un'impresa che noleggia carri a imprese ferroviarie, un'impresa ferroviaria che effettua trasporto merci, un gestore dell'infrastruttura ferroviaria che utilizza carri propri o di terzi per la manutenzione della propria infrastruttura;

Considerato che la Convenzione relativa ai Trasporti Internazionali per Ferrovia del 1999 (COTIF), entrata in vigore il primo luglio 2006 ed in corso di ratifica da parte dello Stato italiano, prevede l'applicazione di nuove regole in materia di contratti di utilizzazione dei carri merci ferroviari, che consistono in un nuovo accordo privato volontario (Contratto Uniforme di Utilizzazione *CUU)* tra le imprese ferroviarie e i detentori di carri merci ferroviari, superando i contenuti della «Fiche UIC 433-O» (Condizioni Generali di Utilizzazione - *CGU)*, che regolava la messa in servizio dei carri privati;

Ritenuto che si rende necessario stabilire un sistema per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci, in modo da dare al detentore la possibilità, al momento in cui registra carri merci ferroviari nel Registro di immatricolazione nazionale (RIN), di avere per tali carri un soggetto responsabile della manutenzione certificato;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione e la determinazione delle tariffe a carico dei predetti organismi, per le attività di riconoscimento, rinnovo e vigilanza degli stessi.

2. I requisiti degli organismi di certificazione e dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci ferroviari, i compiti dei soggetti responsabili della manutenzione e le modalità di certificazione degli stessi, le modalità di rilascio e rinnovo del certificato di soggetto responsabile della manutenzione sono definiti dal regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai soli fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:

a) carro merci ferroviario: veicolo ferroviario per il trasporto di merci adibito alla circolazione con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, non dotato di sistemi di trazione;

b) certificato di soggetto responsabile della manutenzione: certificato rilasciato ad un soggetto responsabile della manutenzione, ai fini dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43;

c) detentore: soggetto che utilizza un veicolo in quanto mezzo di trasporto, indipendentemente dal fatto che ne sia proprietario o che possa farne uso e che sia registrato, in quanto tale, nel registro di immatricolazione nazionale (RIN);

d) officina di manutenzione: organizzazione mobile o fissa composta da personale, incluso quello con responsabilità direttive, strumenti e impianti, finalizzata a effettuare la manutenzione di carri merci, parti, componenti o subassemblaggi di carri merci;

e) organismi di certificazione: gli organismi riconosciuti idonei a certificare un soggetto responsabile della manutenzione;

f) soggetto responsabile della manutenzione, definito SRM nel regolamento (UE) n. 445/2011: soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo ferroviario, e registrato in quanto tale nel RIN.

Art. 3.

Campo di applicazione

1. I soggetti destinatari delle disposizioni del presente decreto sono i soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci ferroviari e gli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione.

Art. 4.

Certificazione di un soggetto responsabile della manutenzione

1. Per ottenere la certificazione di soggetto responsabile della manutenzione, il richiedente deve presentare apposita istanza ad un organismo di certificazione, utilizzando il modulo dell'allegato IV del regolamento e stipulare una assicurazione di responsabilità civile che preveda espressamente la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di soggetto responsabile della manutenzione.

2. Il costo per l'attività di certificazione, di rinnovo e di vigilanza di un soggetto responsabile della manutenzione è a carico del soggetto stesso.

Art. 5.

Certificato di soggetto responsabile della manutenzione e validità

1. Il certificato di soggetto responsabile della manutenzione viene rilasciato da un organismo di certificazione riconosciuto, deve essere conforme al regolamento (UE) n.445/2011 e redatto secondo il modello indicato nell'allegato V del citato regolamento.

2. La validità del certificato è di cinque anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza di validità del certificato stesso.

Art. 6.

Organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione

1. Gli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione sono riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per il trasporto ferroviario - e devono possedere i seguenti requisiti:

a) garantire l'indipendenza e la terzietà organizzativa, funzionale e decisionale nell'attività di certificazione dalle imprese ferroviarie, dai gestori delle infrastrutture, dai detentori in generale e dai soggetti responsabili della manutenzione e non devono svolgere servizi compresi nelle attività dei suddetti soggetti;

b) avere adeguata disponibilità finanziaria;

c) disporre di personale dotato della necessaria competenza ed integrità professionale relativa alla organizzazione e manutenzione dei carri merci ed al relativo sistema di manutenzione;

d) usare imparzialità di giudizio;

e) garantire la riservatezza su tutto ciò di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni;

f) disporre di una assicurazione per la responsabilità civile;

g) garantire che il sistema per la gestione della qualità sia certificato in conformità alle norme UNI EN ISO/IEC 45011.

2. Il richiedente, per essere riconosciuto organismo di certificazione, deve presentare apposita domanda, redatta in conformità allo schema A dell'allegato 2, alla Direzione Generale di cui al comma 1, corredata dei documenti richiesti nell'allegato 3, volti a dimostrare il possesso dei suddetti requisiti.

3. Il riconoscimento ha validità quinquennale ed è rinnovato a richiesta dell'organismo di certificazione interessato.

4. Ai fini del rinnovo, l'organismo di certificazione deve presentare, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza, la relativa domanda in conformità allo schema A dell'allegato 2, corredata dei documenti richiesti nell'allegato 3.

5. La domanda di rinnovo è presentata in conformità a quanto previsto al comma 2 e, a seguito della chiusura del relativo procedimento, si conclude con il rilascio di un nuovo provvedimento di riconoscimento, qualora sussistano le condizioni richieste, ovvero con il diniego motivato in caso di esito negativo.

6. L'organismo di certificazione espleta sui soggetti responsabili della manutenzione la vigilanza sul mantenimento dei requisiti e sulla regolarità delle operazioni di manutenzione svolte, commisurata all'attività svolta dal soggetto responsabile della manutenzione, con un minimo di una verifica annuale e può revocare la certificazione rilasciata nel caso in cui il soggetto responsabile della manutenzione non dimostri il mantenimento dei requisiti richiesti. Ciascun organismo di certificazione deve tenere un elenco dei soggetti responsabili della manutenzione da esso certificati e vigilati. Gli organismi di certificazione, entro sette giorni dalla relativa decisione, comunicano all'Agenzia ferroviaria europea (ERA), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto ferroviario ed all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) tutti i certificati rilasciati, modificati, rinnovati o revocati ai soggetti responsabili della manutenzione.

Art. 7.

Attività di vigilanza

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto ferroviario - vigila sulle attività degli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione, riconosciuti ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, anche mediante verifiche a campione delle certificazioni rilasciate, e sui soggetti responsabili della manutenzione da essi certificati. A tale fine, gli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione comunicano ogni anno alla Direzione generale per il trasporto ferroviario l'elenco riepilogativo delle certificazioni emesse, allegando i rapporti di valutazione effettuati in base ai prescritti criteri di valutazione ed i rapporti dell'attività di vigilanza svolta sui soggetti responsabili della manutenzione già certificati.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto ferroviario - dispone, con periodicità almeno annuale, visite di vigilanza presso gli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

3. Se l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ha un valido motivo per ritenere che un soggetto responsabile della manutenzione non soddisfi i requisiti previsti dal regolamento (UE) n.445/2011, adotta immediatamente le necessarie decisioni e ne informa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto ferroviario - l'organismo di certificazione e le altre parti interessate.

Art. 8.

Sospensione e revoca

1. Il riconoscimento dell'organismo di certificazione è sospeso, con apposito provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto ferroviario - per un periodo da uno a sei mesi, quando sono accertate gravi o ripetute irregolarità da parte dell'organismo di certificazione nell'attività di certificazione o vigilanza sui soggetti responsabili della manutenzione, ovvero qualora emerga il venire meno dei requisiti prescritti. Decorso il suddetto termine, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarità o delle carenze.

2. Il riconoscimento dell'organismo di certificazione è revocato, con apposito provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto ferroviario - nel caso in cui l'organismo di certificazione non ottemperi, con le modalità e nei tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione. I soggetti responsabili della manutenzione, sottoposti alla vigilanza di un organismo di certificazione cui è stato revocato il riconoscimento, individuano, entro sessanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento di revoca, un altro organismo di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione, che assicura la continuità dell'attività di vigilanza.

3. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca adottati sono comunicati all'organismo di certificazione, ai soggetti responsabili della manutenzione da esso vigilati, all'ERA ed all'ANSF.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Le spese relative alle procedure finalizzate al riconoscimento, al rinnovo ed alla vigilanza degli organismi di certificazione di cui agli articoli 6 e 7, nonché quelle necessarie per la verifica a campione delle certificazioni emesse sono a carico degli organismi stessi, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi..

2. Le tariffe relative alle attività finalizzate al riconoscimento, al rinnovo, nonché alla vigilanza degli organismi di certificazione, indicate alle lettere *A)* e *B)* dell'allegato 1, sono a carico degli organismi stessi, ai sensi dell'art. 47, comma 2, primo periodo e comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, di recepimento della direttiva 2008/110/CE.

3. Le tariffe di cui al comma 2 sono aggiornate sulla base del costo effettivo del servizio con cadenza biennale, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'originale della quietanza di pagamento delle tariffe deve essere allegata alla domanda di riconoscimento o rinnovo.

4. Il personale incaricato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia le attività di riconoscimento e di rinnovo subordinatamente all'avvenuto pagamento della tariffa A.1 "Idoneità" di cui alla lettera *A)* dell'Allegato 1, da comprovare mediante presentazione dell'attestazione di versamento.

5. Agli Organismi di certificazione riconosciuti si applica la tariffa «Vigilanza annuale» di cui alla lettera *B)* dell'Allegato 1:

la tariffa B.1 si compone dalla tariffa base e dalla tariffa aggiuntiva in relazione alla sede dell'Organismo di Certificazione ed è da corrispondere annualmente, a partire dall'anno successivo del riconoscimento, per tutto il periodo di validità della notifica. Il pagamento di detto importo deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese

precedente a quello di rilascio della notifica del riconoscimento o del rinnovo. Il pagamento deve essere comprovato mediante presentazione dell'attestazione di versamento. Il mancato o incompleto pagamento della tariffa dovuta nei termini indicati comporta la sospensione del riconoscimento fino all'assolvimento dell'obbligo;

la tariffa B.2 si applica per le visite successive alla prima effettuate nella stessa annualità di vigilanza e si compone dalla tariffa base e dalla tariffa aggiuntiva in relazione alla sede dell'Organismo di Certificazione. Il pagamento della presente tariffa, da corrispondere prima di ogni ulteriore visita di verifica che si rendesse necessaria nello stesso anno di vigilanza oltre la prima, deve essere comprovato prima dell'effettuazione della visita stessa, mediante presentazione, in originale, dell'attestazione o quietanza a dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Il mancato o incompleto pagamento della tariffa dovuta nei termini indicati comporta la sospensione del riconoscimento fino all'assolvimento dell'obbligo.

6. Il pagamento degli importi dovuti si effettua presso la sede della tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio ovvero mediante versamento sul conto corrente ad essa intestato. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al precedente comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, sul capitolo n. 2454/art. 14, per essere riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per il trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici sull'apposito capitolo di spesa destinato allo svolgimento delle attività di riconoscimento, rinnovo e vigilanza di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43.

7. Nella causale del versamento occorre specificare:

a) il riferimento che il versamento è effettuato in base all'art. 3 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, nonché al presente decreto;

b) l'amministrazione che effettua la prestazione, ossia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto ferroviario;

c) l'imputazione degli importi di cui al comma 2 al capitolo d'entrata del bilancio dello Stato n. 2454/art. 14;

d) l'attività per cui viene effettuato il versamento, consistente nel riconoscimento, rinnovo, vigilanza annuale e le eventuali visite successive oltre quella annuale.

8. Le tariffe di cui all'allegato 1 sono ridotte del 50 per cento nel caso in cui il richiedente il riconoscimento di cui all'art. 6, comma 1, del presente decreto sia un organismo notificato dallo Stato italiano per la direttiva 2008/57CE, con notifica in corso di validità.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Gli organismi notificati dallo Stato italiano per la direttiva 2008/57CE, con notifica in corso di validità, che presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita domanda e dichiarazione in conformità allo schema B dell'allegato 2, sono riconosciuti quali organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione, ai sensi del presente decreto. La conferma del riconoscimento è svolta in occasione della prima attività di vigilanza, ai sensi dell'art. 7, comma 2. L'organismo, in tale occasione, dovrà produrre la documentazione di cui all'allegato 3.

2. Gli organismi notificati di cui al comma 1 sono tenuti ad operare in qualità, conformemente alle norme UNI EN ISO/IEC 45011 e dovranno conseguire il relativo accreditamento, riconosciuto a livello EA (European Cooperation for Accreditation), entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il processo di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione deve, inoltre, essere conforme alla sezione 9 delle norme UNI EN ISO/IEC 17021.

3. Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura ferroviaria, che abbiano già ottenuto, entro il 31 maggio 2012, un certificato o un'autorizzazione di sicurezza e che siano in possesso di un sistema di gestione della sicurezza relativo alla manutenzione dei carri merci ferroviari, valutato nell'ambito del rilascio del certificato o autorizzazione di sicurezza, non devono chiedere un certificato di soggetto responsabile della manutenzione fino alla data di scadenza dei loro certificati o autorizzazioni di sicurezza. Le imprese ferroviarie ed i gestori delle infrastrutture possono continuare a svolgere l'attività di soggetti responsabili della manutenzione unicamente per i carri da essi immatricolati. Durante detto periodo l'ANSF vigila sul mantenimento della capacità di svolgere le funzioni manutentive nell'ambito dei controlli sul sistema di gestione della sicurezza di dette imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura. Successivamente al 31 maggio 2012, alla scadenza del certificato o dell'autorizzazione di sicurezza, le imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture indicano il soggetto responsabile terzo o che essi stessi sono stati certificati soggetto responsabile della manutenzione da un organismo di certificazione.

4. Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura di cui al comma 3 possono continuare ad assicurare la gestione e la manutenzione dei carri da essi immatricolati ma di proprietà di soggetti terzi, se da questi ultimi richiesto e previo accordo tra le parti per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa trasmissione agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
CIACCIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2013
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 265

Allegato 1

TARIFFE PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 6, 7 E 9

A) - Attività: Riconoscimento o Rinnovo (articoli 6 e 7)

TARIFFA	DESCRIZIONE/SPECIFICA	IMPORTO
"Idoneità"	A.1 Tariffa per le attività di verifica delle condizioni generali di idoneità per il riconoscimento dell'Organismo o per il suo rinnovo.	*Euro 16.100*

B) - Attività: Vigilanza (articolo 9)

TARIFFA	DESCRIZIONE/SPECIFICA		IMPORTO
"Vigilanza annuale"	B.1 Tariffe per la vigilanza annuale	B.1.1 Tariffa base per l'attività di vigilanza presso la sede dell'Organismo di certificazione	Euro 1.700,00
		B.1.2 Tariffa aggiuntiva alla B.1.1 a copertura degli oneri di missione per visite svolte presso gli Organismi di certificazione con sede sul territorio comunale della Amministrazione	Euro 200,00
		B.1.3 Tariffa aggiuntiva alla B.1.1 a copertura degli oneri di missione per visite svolte presso gli Organismi di certificazione con sede sul territorio nazionale	Euro 1.600,00
	B.2 Tariffe per l'attività di vigilanza per visite successive alla prima	B.2.1 Tariffa base per visite successive alla prima presso la sede dell'Organismo di certificazione	Euro 800,00
		B.2.2 Tariffa aggiuntiva alla B.2.1 a copertura degli oneri di missione per visite svolte presso l'Organismo di certificazione con sede sul territorio comunale dell'Amministrazione	Euro 200,00
		B.2.3 Tariffa aggiuntiva alla B.2.1 a copertura degli oneri di missione per visite svolte presso l'Organismo di certificazione con sede sul territorio nazionale.	Euro 1.600,00

ALLEGATO 2

SCHEMA A

ISTANZA di RICONOSCIMENTO quale ORGANISMO di CERTIFICAZIONE **di Soggetti Responsabili della Manutenzione**

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la Sicurezza

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario

Via G. Caraci, 36

00157 ROMA

Oggetto: Istanza per il riconoscimento di Organismo di Certificazione per Soggetti Responsabili della Manutenzione per i carri ferroviari merci.

Lo/la scrivente <<______ Ragione o Denominazione Sociale ______>>, Partita IVA n. <<__________________>>, con sede in <<______ Città o Località, CAP, Provincia, Paese ______>> via <<______________________>> n. <<_____>>, recapito telefonico <<__________________>>, fax <<__________________>>, sito web e/o indirizzo mail <<__________________>>, costituito/a in data <<__________________>>, ed operante sotto la responsabilità del Sig. <<__ Nome Cognome ______>>, nato a <<______ Città o Località, CAP, Provincia, Paese ______>> il <<__ Data ______>>, residente a <<______ Città o Località, CAP, Provincia, Paese ______>> in via <<________________>>,

chiede di essere riconosciuto/a,

quale Organismo di Certificazione di Soggetti Responsabili della Manutenzione di carri ferroviari merci,

a tal fine dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti previsti nel Regolamento della Commissione Europea n. 445/2011 del 10/05/2011 e di quelli stabiliti nel Decreto Ministeriale ______________, n. ______ per il riconoscimento quale Organismo di Certificazione dei Soggetti Responsabili della Manutenzione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario e di impegnarsi a mantenere costantemente un comportamento ispirato a correttezza, trasparenza e collaborazione con il Ministero stesso;
- di operare secondo i criteri previsti dalle norme UNI CEI EN ISO/IEC 45011 e di impegnarsi a conseguire il relativo accreditamento, entro 12 mesi dall'avvenuto riconoscimento;
- che il processo di certificazione dei Soggetti responsabili della manutenzione sarà conforme alla sezione 9 delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021;
- di disporre di personale in possesso delle competenze necessarie per la valutazione dei requisiti stabiliti per il soggetto responsabile della manutenzione dei carri ferroviari merci dal succitato Regolamento 445/2011 e dal D.M. ____________ n. ____ ;
- di impegnarsi a sostenere tutte le spese relative alle procedure finalizzate al riconoscimento, al rinnovo, ai successivi controlli nonché all'attività di vigilanza sugli Organismi di Certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione secondo le tariffe di cui all'Allegato ~~3~~ 1 del D.M. ____________ n. ____ ;

Ai fini del medesimo riconoscimento allega di cui all'Allegato 3:

- in merito ai requisiti amministrativi, assicurativi e finanziari, il **Dossier 1**;
- in merito ai requisiti di indipendenza, imparzialità ed integrità, il **Dossier 2**;
- in merito ai requisiti organizzativi, gestionali, il **Dossier 3**;
- in merito ai requisiti del personale e delle strutture, il **Dossier 4**.

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a fornire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario, opportuna documentazione di supporto, nel caso in cui sopraggiungano modiche formali e/o sostanziali inerenti gli ambiti di cui sopra.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni comporta la decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Lì << Città >>, << Data >>   Il Legale Rappresentante << Firma >>

SCHEMA B

ISTANZA di RICONOSCIMENTO quale ORGANISMO di CERTIFICAZIONE

di Soggetti Responsabili della Manutenzione

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la Sicurezza

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario

Via G. Caraci, 36

00157 ROMA

Oggetto: Istanza per il riconoscimento di Organismo di Certificazione per Soggetti Responsabili della Manutenzione per i carri ferroviari merci.

Lo/la scrivente <<_____Ragione o Denominazione Sociale_____________>>, Partita IVA n. <<_________________>>, con sede in <<_____Città o Località, CAP, Provincia, Paese_____________>> via <<_____________________>> n. <<____>>, recapito telefonico <<_________________>>, fax <<_________________>>, sito web e/o indirizzo mail <<__________________>>, costituito/a in data <<_________________>>, ed operante sotto la responsabilità del Sig. <<__Nome Cognome________>>, nato a <<_____Città o Località, CAP, Provincia, Paese_____________>> il <<_Data________>>, residente a <<_____Città o Località, CAP, Provincia, Paese_____________>> in via <<______________>>, **riconosciuto quale Organismo Notificato n. «……………» ai sensi del D.lgs n. 191/2010 di recepimento della Direttiva 2008/57/CE, con validità fino al «………..Data………..»,**

chiede di essere riconosciuto/a,

quale Organismo di Certificazione di Soggetti Responsabili della Manutenzione di carri ferroviari merci,

a tal fine dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti previsti nel Regolamento della Commissione Europea n. 445/2011 del 10/05/2011 e di quelli stabiliti nel Decreto Ministeriale ______________, n. _____ per il riconoscimento quale Organismo di Certificazione dei Soggetti Responsabili della Manutenzione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario e di impegnarsi a mantenere costantemente un comportamento ispirato a correttezza, trasparenza e collaborazione con il Ministero stesso;
- di operare secondo i criteri previsti dalle norme UNI CEI EN ISO/IEC 45011 e di impegnarsi a conseguire il relativo accreditamento, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del succitato Decreto Ministeriale;
- che il processo di certificazione dei Soggetti responsabili della manutenzione sarà conforme alla sezione 9 delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021;
- di disporre di personale in possesso delle competenze necessarie per la valutazione dei requisiti stabiliti per il soggetto responsabile della manutenzione dei carri ferroviari merci dal succitato Regolamento 445/2011 e dal D.M. ____________ n. ____ ;
- di impegnarsi a sostenere tutte le spese relative alle procedure finalizzate al riconoscimento, al rinnovo, ai successivi controlli nonché all'attività di vigilanza sugli Organismi di Certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione secondo le tariffe di cui all'Allegato ~~3~~ 1 del D.M. ____________ n. ____ ;

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a fornire comunicazione al del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario, con opportuna documentazione di supporto, nel caso in cui sopraggiungano modiche formali e/o sostanziali inerenti gli ambiti di cui sopra.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni comporta la decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Lì << Città >>, << Data >> Il Legale Rappresentante << Firma >>

ALLEGATO 3

Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento di Organismo di Certificazione.

All'istanza dell'Organismo Richiedente (OR) il riconoscimento per la certificazione di soggetti responsabili della manutenzione dei carri ferroviari merci dossier, dovranno essere allegati i dossier contenenti i documenti indicati di seguito:

- **Dossier 1** - Requisiti amministrativi, assicurativi e finanziari:

— visura camerale completa comprensiva del certificato di vigenza della società e con annotazione antimafia;

— atto costitutivo e statuto;

— polizza di assicurazione di responsabilità civile per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di certificazione di soggetti responsabili della manutenzione della manutenzione di carri ferroviari merci

— idonee referenze bancarie di data non anteriore a tre mesi a quella relativa alla presentazione dell'istanza, dalle quali risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità;

— bilanci consuntivi degli ultimi 3 anni per le società già costituite e avviate (c.d. documentazione che dimostri la disponibilità delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di certificazione per cui è concesso il riconoscimento;

— bilancio preventivo dell'anno in corso;

— dettagliato "*business plan*", per le società neo-costituite o costituite nell'anno precedente alla domanda di riconoscimento;

— estratto legale del libro unico;

— eventuale estratto dei verbali di assemblea e/o dichiarazione attestante il conferimento dei soci (per le società di capitali);

— eventuale elenco dei soggetti/degli Organismi terzi a cui siano state affidate attività strumentali collegate all'effettuazione delle verifiche/valutazioni di conformità, con indicazione degli elementi identificativi minimi degli stessi, ferma restante la diretta responsabilità dell'Organismo Richiedente (OR);

— copia conforme del documento con cui è stato concesso l'incarico a soggetti/Organismi terzi a cui siano state delegate attività collegate all'effettuazione delle verifiche/valutazioni di conformità;

— copia conforme di eventuali certificati di accreditamento per attività consimili nel campo specifico;

— copia conforme, ove esistenti, delle certificazioni di accreditamento già possedute dall'OR;

- **Dossier 2** - requisiti di indipendenza, imparzialità, integrità e onorabilità

— dichiarazione di imparzialità ed indipendenza dell'OR;

— dichiarazioni di assenza da parte del personale o da collaboratori/consulenti dell'OR di potenziali conflitti di interesse;

— dichiarazione del possesso dei requisiti di onorabilità.

- **Dossier 3 -** Requisiti organizzativi, gestionali**:**

— manuale della qualità redatto in conformità alle norme UNI EN ISO IEC 45011 e successive modificazioni o integrazioni completo delle procedure da porre in essere e pertinente il tipo di attività per cui si chiede di essere riconosciuti. Il manuale della qualità contiene, tra l'altro, quanto di seguito riportato:

  - indicazione dell'ultima revisione a cui e' stato sottoposto il manuale stesso;
  - esposizione della politica per la qualità;
  - descrizione dello stato giuridico dell'OR e del relativo assetto societario;
  - organigramma dell'OR compreso il Consiglio direttivo o di amministrazione;
  - altri documenti atti ad illustrare i rapporti gerarchici, le responsabilità, le funzioni degli organi direttivi, dei responsabili delle valutazioni, dei funzionari a cui spettano le decisioni relative alle verifiche/valutazioni;
  - nome, qualifica, esperienza, mandati e tipo di rapporto di lavoro del direttore tecnico e del personale preposto alle attività per la quale è richiesta l'abilitazione e del personale avente incarichi direttivi;
  - elenco di tutte le normative di riferimento;
  - riferimento alle procedure proprie di ciascun tipo di attività svolta, anche per quelle non inerenti la richiesta di riconoscimento;
  - descrizione del processo con il quale si intende operare per effettuare le certificazioni/verifiche/valutazioni per cui si richiede il riconoscimento (diagramma di flusso);
  - dichiarazione di rispondenza al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni dei locali, delle strutture e delle attrezzature a disposizione;
  - procedure per selezione, assunzione, addestramento ed aggiornamento del personale preposto all'attività per la quale è richiesta il riconoscimento;
  - attività operative e funzionali relative alla qualità, affinché ogni addetto conosca l'estensione e i limiti dei propri compiti e delle proprie responsabilità;
  - richiamo alle prove valutative e all'utilizzo di materiali di riferimento;
  - procedure per gestire la non conformità o l'esito negativo delle verifiche ed assicurare l'efficacia delle azioni correttive;

- lista dei soggetti affidatari di attività strumentali e procedure per la loro sorveglianza;
- procedura per mantenere il segreto professionale nei riguardi delle informazioni acquisite durante le attività di valutazione e certificazione;
- procedura di gestione dei reclami;
- procedura relativa al processo di certificazione dei Soggetti responsabili della manutenzione conforme alla sezione 9 delle norme che il processo di certificazione dei Soggetti responsabili della manutenzione sarà conforme alla sezione 9 delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021.

- **Dossier 4** - Requisiti del personale e delle strutture:

— elenco del personale tecnico responsabile delle valutazioni ai fini della certificazione di soggetto responsabile della manutenzione dei carri ferroviari merci:
- rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione intercorrente con l'OR;
- qualifiche;
- titoli di studio;
- mansioni;
- relativi curricula, che dovranno essere prodotti in forma di autocertificazione dai singoli interessati con dichiarazione liberatoria in merito al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e vistati dal legale rappresentante della società;
- in particolare, per il personale preposto al settore specifico del controllo, dichiarazione attestante un'esperienza non inferiore a tre anni; per il personale preposto al coordinamento tecnico delle attività di verifica, dichiarazione attestante un'esperienza di almeno dieci anni nei settori tecnici ferroviari per i quali l'OR richiede di essere riconosciuto;

— procedura utilizzata per valutare il livello minimo di competenze richiesto alle officine di manutenzione, se non già previsto dal manuale di qualità;

Firma del legale rappresentante ....

ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DI SRM - Soggetti Respondabili della Manutenzione

ATTIVITA': RICONOSCIMENTO / RINNOVO

TAB. 1 - "Idoneità" (tariffa A.1)

Costo per le attività di verifica delle condizioni generali per il rilascio/rinnovo del riconoscimento di OC

Analisi dei costi dell'Amministrazione per la verifica dei requisiti dell'Organismo necessari per il rilascio del riconoscimento o del rinnov del riconoscimento stesso

FASE I	PERSONALE IMPIEGATO AREE FUNZIONALI				
RICEZIONE ISTANZA DA PARTE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI	**Prima Area (ex A)**	**Seconda Area (ex B)**	**Terza Area (ex C)**	**Dirig. II Fascia**	**Dirig. I Fascia**
Descrizione delle operazioni	**ore**	**ore**	**ore**	**ore**	**ore**
1) Operazioni preliminari di ricezione e di assegnazione istanza					
Protocollazione Esame dell'istanza da parte del Direttore Generale. Asseganzione alla Direzione competente Esame preliminare del Dirigente della Divisione. Verifica della regolarità formale dell'istanza e assegnazione al funzionario.	1,0	1,0	0,0	2,0	1,0
Totale parziale ore	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**2,0**	**1,0**
Costo orario	**17,70**	**20,45**	**26,50**	**55,98**	**136,11**
Costo del personale per aree funzionali	**17,70**	**20,45**	**0,00**	**111,97**	**136,11**
Costo totale per la fase I	**€ 286,22**				

FASE II	PERSONALE IMPIEGATO AREE FUNZIONALI				
ISTRUTTORIA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ORGANISMO	**Prima Area (ex A)**	**Seconda Area (ex B)**	**Terza Area (ex C)**	**Dirig. II Fascia**	**Dirig. I Fascia**
Descrizione delle operazioni	**ore**	**ore**	**ore**	**ore**	**ore**
1) Esame documentazione					
Verifica completezza dell'istanza ed eventuale richiesta di regolarizzazione della stessa.	1,0	1,0	5,0	1,0	0,0
Inizio del procedimento con comunicazione al richiedente	0,5	0,5	3,0	0,2	0,2
Esame e valutazione dei documenti con eventuale richiesta di chiarimenti ed integrazioni, sospensione dei termini del procedimento	1,0	1,0	168,0	21,0	3,0
Riattivazione del procedimento con esame e valutazione dei documenti a seguito di integrazione	0,5	0,5	67,0	13,0	2,0
2) Visite ispettive					
Prima ispezione presso la struttura dell'organismo	0,0	0,0	28,0	14,0	0,0
Esame documentazione raccolta durante l'ispezione, formulazione di osservazioni, richiesta di ulteriori informazioni	1,0	1,0	6,0	1,0	1,0
Ispezioni successive alla prima presso la struttura al fine di verificare gli adempimenti a seguito della prima visita ispettiva.	0,0	0,0	Nota 1.11 14,0	0,0	0,0
Esame documentazione raccolta durante le ispezioni, formulazione di osservazioni, richiesta di eventuali ulteriori informazioni.	1,0	1,0	6,0	2,0	1,0

ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DI SRM - Soggetti Respondabili della Manutenzione

TAB. 1 - "Idoneità" (tariffa A.1)					
Costo per le attività di verifica delle condizioni generali per il rilascio/rinnovo del riconoscimento di OC					
Analisi dei costi dell'Amministrazione per la verifica dei requisiti dell'Organismo necessari per il rilascio del riconoscimento o del rinno[v] del riconoscimento stesso					
FASE II	**PERSONALE IMPIEGATO AREE FUNZIONALI**				
ISTRUTTORIA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ORGANISMO	**Prima Area (ex A)**	**Seconda Area (ex B)**	**Terza Area (ex C)**	**Dirig. II Fascia**	**Dirig. I Fascia**
3) Valutazioni finali					
Valutazioni finali sulle informazioni documentali acquisite riguardo all'Organismo, sull'esito delle visite effettuate presso l'Organismo	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
Predisposizione della relazione finale al Dirigente Generale	0,0	5,0	8,0	0,0	0,0
Esame della Direzione sull'attività istruttoria eseguita e valutazione delle condizioni per il rilascio della notifica	0,0	0,0	4,0	2,0	1,0
Totale ore	**5,0**	**10,0**	**321,0**	**54,2**	**8,2**
Costo orario	**17,70**	**20,45**	**26,50**	**55,98**	**136,11**
Costo del personale per aree funzionali	**88,48**	**204,47**	**8506,92**	**3034,29**	**1116,11**
Costo totale per la fase II	**€ 12.950,28**				
Costi di Missione					
Biglietti aereo andata e ritorno	€ 1.100,000				
Pernottamento	€ 320,000				
Vitto	€ 189,080				
Costo totale Missione	**€ 1.609,08**				
FASE III	**PERSONALE IMPIEGATO AREE FUNZIONALI**				
RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA NOTIFICA	**Prima Area (ex A)**	**Seconda Area (ex B)**	**Terza Area (ex C)**	**Dirig. II Fascia**	**Dirig. I Fascia**
Descrizione delle operazioni	**ore**	**ore**	**ore**	**ore**	**ore**
1) Predisposizione degli atti formali di riconoscimento					
Preparazione del dectreto di riconoscimento Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Comunicazione all'ERA Comunicazione della notifica all'Organismo	2,00	2,00	10,00	5,00	5,00
Totale ore	**2,0**	**2,0**	**10,0**	**5,0**	**5,0**
Costo orario	**17,70**	**20,45**	**26,50**	**55,98**	**136,11**
Costo del personale per aree funzionali	**35,39**	**40,89**	**265,01**	**279,92**	**680,55**
Costo totale per la fase III	**€ 1.301,77**				
RIEPILOGO DEI COSTI					
FASE I	**€ 286,22**				
FASE II	**€ 12.950,28**				
FASE III	**€ 1.301,77**				
Costo Missione	**€ 1.609,08**				
Costo complessivo per l'attività di riconoscimento	**€ 16.147,35**				
ARROTONDATO A	***€ 16.100,00***				

Organismi di Certificazione di SRM - Soggetti Responsabili della Manutenzione

ATTIVITA': VIGILANZA

Tab. 2 - "Vigilanza"(tariffa B.1)

FASE I	PERSONALE IMPIEGATO AREE FUNZIONALI					
	Prima Area (ex A)	Seconda Area (ex B)	Terza Area (ex C)	Dirig. II Fascia	Dirig. I Fascia	
Descrizione delle operazioni	**ore**	**ore**	**ore**	**ore**	**ore**	
1) Visite ispettive						
Ispezione presso la struttura dell'organismo	0,0	0,0	28	0,0	0,0	
Esame documentazione raccolta durante l'ispezione, formulazione di osservazioni, richiesta di ulteriori informazioni	1,0	1,0	4,0	2,0	1,0	
2) Valutazioni finali						
Valutazioni finali sulle informazioni documentali acquisite riguardo all'Organismo, sull'esito delle visite effettuate presso l'Organismo stesso	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	
Predisposizione della relazione finale al Dirigente Generale	0,0	3,0	5,0	0,0	0,0	
Comunicazione all'Organismo dell'esito dell'attività di vigilanza	0,0	0,0	4,0	1,0		
Totale ore	**1,0**	**4,0**	**43,0**	**4,0**	**2,0**	
Costo orario	**€ 17,70**	**€ 20,45**	**€ 26,50**	**€ 55,98**	**€ 136,11**	
Costo del personale per aree funzionali	**€ 17,70**	**€ 81,79**	**€ 1.139,56**	**€ 223,93**	**€ 272,22**	***Arrotondata a***
Costo base	**€ 1.735,20**					***€ 1.700,00***
Costi di Missione						
Biglietti aereo andata e ritorno	€ 1.100,00					
Pernottamento	€ 320,00					
Vitto	€ 189,08					***Arrotondata a***
Costo totale Missione in ambito comunale	**€ 189,08**					***€ 200,00***
Costo totale Missione in ambito nazionale	**€ 1.609,08**					***€ 1.600,00***
Costo complessivo per ciascuna visita di vigilanza annuale in ambito comunale	**€ 1.900,00**					
Costo complessivo per ciascuna visita di vigilanza annuale in ambito nazionale	**€ 3.300,00**					

Organismi di Certificazione di SRM - Soggetti Responsabili della Manutenzione

ATTIVITA': VIGILANZA

Tab. 3 - "Visita successiva alla prima" (tariffa B.2)

FASE I	PERSONALE IMPIEGATO AREE FUNZIONALI					
	Prima Area (ex A)	Seconda Area (ex B)	Terza Area (ex C)	Dirig. II Fascia	Dirig. I Fascia	
Descrizione delle operazioni	**ore**	**ore**	**ore**	**ore**	**ore**	
1) Visite ispettive						
Ispezione successiva presso la struttura dell'organismo	0,0	0,0	28	0,0	0,0	
2) Valutazioni finali						
Valutazioni finali sulle informazioni documentali acquisite riguardo all'Organismo, sull'esito delle visite effettuate presso l'Organismo stesso	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	
Predisposizione della relazione finale al Dirigente Generale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Comunicazione all'Organismo dell'esito dell'attività di vigilanza	0,0	0,0	0,0	0,0		
Totale ore	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	
Costo orario	**€ 17,70**	**€ 20,45**	**€ 26,50**	**€ 55,98**	**€ 136,11**	
Costo del personale per aree funzionali	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 795,04**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	***Arrotondata a***
Costo base	**€ 795,04**					***€ 800,00***
Costi di Missione						
Ambito comunale (sede M.I.T.)	€ 0,00					
Biglietti aereo andata e ritorno in ambito nazionale	€ 1.100,00					
Pernottamento	€ 320,00					
Vitto	€ 189,08					***Arrotondata a***
Costo totale Missione in ambito comunale	**€ 189,08**					***€ 200,00***
Costo totale Missione in ambito nazionale	**€ 1.609,08**					***€ 1.600,00***
Costo complessivo per ciascuna vigilanza annuale successiva alla prima in ambito comunale	**€ 984,12**					
Costo complessivo per ciascuna vigilanza annuale successiva alla prima in ambito nazionale	**€ 2.400,00**					

TAB. 4: "Costo medio orario del personale"

Ministero dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri

Costo orario personale aggiornato al 14-09-2012

Qualifica funzionale	*Qualifiche Nuove*	*Totale annuo lordo*	*Durata media di lavoro in un anno (ore)*		*Costo orario lordo*	*medie x qualifiche*
Dirigente I fascia	**Dirigente I fascia**	278.687,03	2048	*45 h*45,5 sett.*	**136,11**	***€ 136,11***
Dirigente II fascia	**Dirigente II fascia**	114.625,51	2048	*45 h*45,5 sett.*	**55,98**	***€ 55,98***
Posizione economica C3 super	**Terza Area – Fascia 5**	49.996,64	1638	*36 h*45,5 sett.*	**30,52**	
Posizione economica C3	**Terza Area – Fascia 4**	47.297,91	1638	*36 h*45,5 sett.*	**28,88**	
Posizione economica C2	**Terza Area – Fascia 3**	42.157,66	1638	*36 h*45,5 sett.*	**25,74**	
Posizione economica C1super	**Terza Area – Fascia 2**	39.270,37	1638	*36 h*45,5 sett.*	**23,97**	
Posizione economica C1	**Terza Area – Fascia 1**	38.323,24	1638	*36 h*45,5 sett.*	**23,40**	***€ 26,50***
Posizione economica B3 super	**Seconda Area – Fascia 4**	36.551,25	1638	*36 h*45,5 sett.*	**22,31**	
Posizione economica B3	**Seconda Area – Fascia 3**	34.541,47	1638	*36 h*45,5 sett.*	**21,09**	
Posizione economica B2	**Seconda Area – Fascia 2**	32.504,53	1638	*36 h*45,5 sett.*	**19,84**	
Posizione economica B1	**Seconda Area – Fascia 1**	30.374,12	1638	*36 h*45,5 sett.*	**18,54**	***€ 20,45***
Posizione economica A1super	**Prima Area – Fascia 2**	29.383,54	1638	*36 h*45,5 sett.*	**17,94**	
Posizione economica A1	**Prima Area – Fascia 1**	28.589,99	1638	*36 h*45,5 sett.*	**17,45**	***€ 17,70***

TAB. 5: "Costo del personale"

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ccnl 2008-2009 - valori annui a regime

138,38%

Qualifiche precedenti	Qualifiche nuove	Tabellare	R.I.A. (conto annuale 2010)	13^ mensilità	IVC 2010	Indennità fisse (ind.amm./Posiz.-risultato) (conto annuale 2010)	Totale competenze fisse	Accessorio escluso straordinario (conto annuale 2010)	Incremento Fondi 1.1.2009	Retribuzione totale (fissi+accessori)	Totale retribuzione lorda (*)
		(euro)	*(euro)*	*(euro)*	*(euro)*	*(euro)*	*(euro)*	*(euro)*	*(euro)*	*(euro)*	*(euro)*
Dirigente I fascia	Dirigente I fascia	51.136,05	3.607,00	14.729,34	415,48	122.009,00	**191.896,87**	3.527,00	5.968,69	**201.392,56**	278.687,03
Dirigente II fascia	Dirigente II fascia	39.979,29	1.683,00	6.156,52	324,87	32.216,00	**80.359,69**	659,00	1.815,18	**82.833,87**	114.625,51
Posizione economica C3 super	Terza Area – Fascia 5	27.040,86	790,00	2.319,24	219,70	4.749,00	**35.118,80**	809,00	202,16	**36.129,96**	49.996,64
Posizione economica C3	Terza Area – Fascia 4	25.388,43	205,00	2.132,79	206,31	4.363,00	**32.295,53**	1.693,00	191,20	**34.179,73**	47.297,91
Posizione economica C2	Terza Area – Fascia 3	23.112,30	643,00	1.979,61	187,85	3.902,00	**29.824,76**	470,00	170,38	**30.465,14**	42.157,66
Posizione economica C1super	Terza Area – Fascia 2	21.880,90	540,00	1.868,41	177,84	3.308,00	**27.775,15**	442,00	161,50	**28.378,65**	39.270,37
Posizione economica C1	Terza Area – Fascia 1	21.125,34	560,00	1.807,11	171,60	3.168,00	**26.832,05**	703,00	159,15	**27.694,20**	38.323,24
Posizione economica B3 super	Seconda Area – Fascia 4	20.517,08	514,00	1.752,59	166,66	2.869,00	**25.819,33**	446,00	148,35	**26.413,68**	36.551,25
Posizione economica B3	Seconda Area – Fascia 3	19.372,07	341,00	1.642,76	157,43	2.871,00	**24.384,26**	437,00	140,06	**24.961,32**	34.541,47
Posizione economica B2	Seconda Area – Fascia 2	18.197,67	307,00	1.542,06	147,81	2.497,00	**22.691,54**	666,00	131,79	**23.489,33**	32.504,53
Posizione economica B1	Seconda Area – Fascia 1	17.303,11	194,00	1.458,09	140,53	2.206,00	**21.301,73**	524,00	124,06	**21.949,79**	30.374,12
Posizione economica A1super	Prima Area – Fascia 2	16.973,05	151,00	1.427,00	137,93	1.976,00	**20.664,98**	449,00	119,97	**21.233,95**	29.383,54
Posizione economica A1	Prima Area – Fascia 1	16.384,57	241,00	1.385,46	133,12	2.094,00	**20.238,15**	306,00	116,34	**20.660,49**	28.589,99

(*) Comprensiva di oneri riflesssi a carico dello Stato per contributi previdenziali ed IRAP.

13A02173

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 novembre 2012.

Modifiche al registro nazionale delle varietà di vite.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 e dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 865 recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'articolo 11 del D.P.R. n. 1164/69, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 recante norme complementari per l'applicazione del D.P.R. 24 dicembre 1969 n. 1164 sopra indicato;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 201 del 28 agosto 2002, con il quale si modifica il decreto ministeriale 6 febbraio 2001 relativo alla selezione clonale di vite;

Visto lo schema di accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite del 25 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 212 del 10 settembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 242 del 14 ottobre 2004 recante "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000", con il quale, in particolare, è stato pubblicato l'intero registro aggiornato delle varietà di vite;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, "Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 82 del 9 aprile 2005, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 210 del 9 settembre 2005, recante: "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000";

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 61 del 14 marzo 2006, recante: "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000";

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 93 del 21 aprile 2006, "Rettifica dell'allegato al decreto ministeriale 2 febbraio 2006, recante: "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000";

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 38 del 15 febbraio 2007, "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite";

Visto il Regolamento CE n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Regolamento UE n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 182 del 7 agosto 2007, recante Disposizioni transitorie per l'uso del sinonimo "Friulano" della varietà di vite "Tocai friulano", nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino a denominazione di origine della regione Friuli Venezia Giulia;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 253 del 30 ottobre 2007, "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite";

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 251 del 27 ottobre 2007, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite e disposizioni per l’uso del sinonimo «Tai», della varietà di vite «Tocai friulano», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino di talune denominazioni di origine controllata della regione Veneto, a decorrere dalla campagna vendemmiale 2007/2008.”;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 62 del 13 marzo 2008, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 194 del 20 agosto 2008, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 93 del 22 aprile 2009, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 146 del 26 giugno 2009, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 189 del 14 agosto 2010, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 170 del 23 agosto 2011, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 137 del 14 giugno 2012, “Modifiche al registro nazionale delle varietà di vite”;

Atteso che il Comitato Nazionale per la Classificazione delle Varietà di Viti, istituito con decreto ministeriale 28 dicembre 2001 nella seduta del 21 dicembre 2011 aveva subordinato il proprio avviso favorevole per l’iscrizione di alcune varietà di vite e per l’omologazione di alcuni cloni all’acquisizione di ulteriori pareri ed integrazioni della relativa documentazione;

Viste le integrazioni prodotte dai richiedenti l’iscrizione ed i conseguenti pareri espressi dai relatori per le vie brevi;

Ravvisata l’opportunità di provvedere ad un aggiornamento del Registro Nazionale delle varietà di viti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Articolo unico

Il Registro nazionale delle varietà di vite, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale 23 marzo 2012 viene modificato, all’allegato 1, come segue.

Alla sezione I – vitigni ad uve da vino, vengono inserite le seguenti nuove varietà:

Garofanata B., codice varietà 463

Gradò B., codice varietà 464

Alla sezione I – vitigni ad uve da vino, vengono aggiunti, alle varietà già iscritte, i seguenti nuovi cloni:

218 - Sangiovese N., cloni I - S-PRU-RA e I - S-PRU-WA

L’elenco delle varietà e dei cloni e dei relativi codici, di cui all’allegato1, sezione I, del decreto ministeriale 7 maggio 2004 citato nelle premesse, viene di conseguenza modificato, nelle parti interessate, secondo l’allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto è inviato all’Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2012

Il direttore generale: CACOPARDI

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 13, foglio n. 325

ALLEGATO

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
463	**GAROFANATA B**						
464	**GRADO' B.**						
218	SANGIOVESE N.	001	I - RAUSCEDO 10 (Grosso Lamole)	1969	2	SANGIOVETO	
		002	I - RAUSCEDO 24 (Medio Predappio)	1969	2		
		003	I - SG 2 T	1976	8		
		004	I - SG 4 T	1976	8		
		006	I - SG 12 T	1976	8		
		007	I - PECCIOLI 1	1976	9		
		008	I - AP-SG 1	1977	13		
		009	I - AP-SG 2	1977	13		
		010	I - SS-F9-A5-48	1978	15		
		011	I - MONTALCINO 42	1980	9		
		012	I - CSV-AP-SG5	1990	13		
		013	I - FEDIT 20-CH	1990	42		
		014	I - FEDIT 21-CH	1990	3		
		015	I - FEDIT 22-CH	1990	3		
		016	I - VCR 4	1995	2		
		017	I - VCR 19	1995	2		
		018	I - UBA 74/C	1992	11/35/36		
		019	I - UBA 79/C	1992	11/35/36		
		020	I - VCR 5	1994	2		
		021	I - VCR 6	1994	2		
		022	I - VCR 30	1994	2		
		023	I - U.S. FI-PI 3	1994	9/15		
		025	I - U.S. FI-PI 172	1994	9/15		
		026	I - B-BS-11	1978	15		
		027	I - VCR 23	1995	2		
		028	I - BF 10	1996	6/7/27/28/33		
		029	I - BF 30	1996	6/7/27/28/33		
		030	I - TIN-10	1996	6/7/27/28/33		
		031	I - TIN-50	1996	6/7/27/28/33		
		032	I - JANUS-10	1996	6/7/27/28/33		
		033	I - JANUS-20	1996	6/7/27/28/33		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		034	I - VCR 16	1996	2		
		035	I - VCR 103	1996	2		
		036	I - UBA 63/F	1996	11/35/36		
		037	I - UBA 63/L	1996	11/35/36		
		038	I - VCR 102	1997	2		
		039	I - CCL 2000/1	1999	9/15/27/30		
		040	I - CCL 2000/2	1999	9/15/27/30		
		041	I - CCL 2000/3	1999	9/15/27/30		
		042	I - CCL 2000/4	1999	9/15/27/30		
		043	I - MI-BF-50	1999	7/33		
		044	I - MI-TIN-20	1999	7/33		
		045	I - MI-TIN-30	1999	7/33		
		046	I - MI-TIN-40	1999	7/33		
		047	I - C.FUTURO 1	2000	9/37/39		
		048	I - C.FUTURO 2	2000	9/37/39		
		049	I - C.FUTURO 3	2000	9/37/39		
		050	I - C.FUTURO 4	2000	9/37/39		
		051	I - VCR 106	2000	2		
		052	I - VCR 108	2000	2		
		053	I - Fedit 30 ESAVE	2000	3/32		
		054	I - Fedit 38 ESAVE	2000	3/32		
		055	I - VCR 105	2001	2		
		056	I - VCR 109	2001	2		
		057	I - VCR 116	2001	2		
		058	I - JANUS 50	2001	7/33		
		059	I - CSV - SG 4	2002	13		
		060	I - CSV - SG 6	2002	13		
		061	I - 9 ISV - CSV	2002	1/13		
		062	I - ISV RC 1	2002	1		
		063	I - ISV 2	2002	1		
		064	I - CCL 2000/5	2002	15/43/9/30/27		
		065	I - CCL 2000/6	2002	15/43/9/30/27		
		066	I - CCL 2000/7	2002	15/43/9/30/27		
		067	I - SG-CDO-4	2003	9/15/50		
		068	I - SG-CDO-6	2003	9/15/50		
		069	I - SG-P.A-1	2003	9/15/51		
		070	I - SG-P.A-8	2003	9/15/51		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		071	I - Fedit 2 ESAVE	2004	3/32		
		072	I - Agri 3	2005	9/15/56		
		073	I - Agri 45	2005	9/15/56		
		074	I - TEA 6	2005	59/60		
		075	I - VCR 207	2006	2		
		076	I - SA-PA-9	2006	15/9		
		077	I - VCR 209	2006	2		
		078	I - VCR 214	2006	2		
		079	I - VCR 218	2006	2		
		080	I - VCR 235	2006	2		
		081	I - VCR 237	2006	2		
		082	I - Agri 6	2007	9/15/56		
		083	I - Ampelos TEA 7	2007	59/60/9		
		084	I - Ampelos TEA 8	2007	59/60/9		
		085	I - Ampelos TEA 9	2007	59/60		
		086	I - Ampelos TEA 10 D	2007	59/60/65		
		087	I - Ampelos TEA 15	2007	59/60		
		088	I - UNIMI-VITIS SANG VV 101	2009	33/58		
		089	I - UNIMI-VITIS SANG VV 110	2009	33/58		
		090	I - SG - VITIS 1	2010	58		
		091	I - SG - VITIS 3	2010	58		
		092	I - CRA VIC BC SF6	2011	82/60		
		093	I - AGRI-100	2012	56/87/9/15/37		
		094	I - AGRI-200	2012	56/87/9/15/37		
		095	I - CHI 8	2012	87/9/37		
		096	I - CHI 10	2012	87/9/37		
		097	I - CHI 13	2012	87/9/37		
		098	I - CCL-2000/9	2012	30/87/9/15/37		
		099	I - CCL-2000/10	2012	30/87/9/15/37		
		100	I - FUTURO-352	2012	39/87/9/37		
		101	I - FUTURO-398	2012	39/87/9/37		
		102	I - SG-CDO-8	2012	50/87/9/15/37		
		103	I - PRU-RA	2012	40/87/9/15/37		
		104	I - S-PRU-WA	2012	40/87/9/15/37		

13A02183

DECRETO 12 febbraio 2013.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Isagro Ricerca S.r.l.», in Milano, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997 con la quale sono state impartite le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dei dati tecnici aziendali previsti dal citato decreto interministeriale;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Isagro Ricerca S.r.l.» con sede legale in Via Caldera, 21 - 20153 Milano, dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 5015 del 3 marzo 2011;

Vista la nota del 29 maggio 2012 con la quale il Centro in questione comunica la modifica della sede legale da «Isagro Ricerca S.r.l.» Via Caldera, 21 - 20153 Milano a «Isagro Ricerca S.r.l.» Via G. Fauser, 4 - 28100 Novara;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 26-27 luglio 2012 presso il Centro di saggio «Isagro Ricerca S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Isagro Ricerca S.r.l.» con sede legale in Via Caldera, 21 - 20153 Milano, riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari con il decreto ministeriale prot. n. 5015 del 3 marzo 2011, modifica la propria sede legale in «Isagro Ricerca S.r.l.» Via G. Fauser, 4 - 28100 Novara.

2. Il Centro «Isagro Ricerca S.r.l.» con sede legale in Via G. Fauser, 4 - 28100 Novara, è riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95).

Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95);

Altre prove: biostimolatori, attivatori; efficacia agronomica prodotti biologici; sviluppo modalità di applicazione; selettività nei confronti di organismi utili;

Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/95);

Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/95);

Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/95);

Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/95);

Altre prove: studi ambientali ed eco tossicologici in campo (di cui all'Allegato II, punti 7 e 8 e all'allegato III, punti 9 e 10 del decreto legislativo n. 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree acquatiche;

Aree non agricole;

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture forestali;

Colture medicinali ed aromatiche;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Colture tropicali;

Concia delle sementi;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Entomologia;

Microbiologia agraria;

Nematologia;

Patologia vegetale;

Zoologia agraria;

Vertebrati dannosi;

Attivatori e coadiuvanti.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95, che viene certificata da questo Ministero.

2. Il Centro «Isagro Ricerca S.r.l.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 26-27 luglio 2012.

2. Il Centro «Isagro Ricerca S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

13A02179

DECRETO 12 febbraio 2013.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Anadiag Italia S.r.l.», in Tortona, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il D.M. 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Anadiag Italia S.r.l.» con sede legale in fraz. Rivalta Scrivia - Strada Savonesa, 9 - 15050 Tortona (AL), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 5009 del 3 marzo 2011;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 11-12 luglio 2012 presso il Centro di saggio «Anadiag Italia S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Anadiag Italia S.r.l.», con sede legale in Tortona (AL), fraz. Rivalta Scrivia - Strada Savonesa, 9 - 15050 Tortona (AL), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove su destino e comportamento nel suolo (di cui all'allegato II, punto 7.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove su destino e comportamento nell'acqua e nell'aria (di cui all'allegato II, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi non bersaglio (di cui all'Allegato II, punto 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (Allegato III, Punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Effetti sull'aspetto, l'odore, il gusto o altri aspetti qualitativi dovuti ai residui nei o sui prodotti freschi o lavorati (Allegato III, Punto 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'Allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi non bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 10.3 del decreto legislativo n. 194/1995).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree non agricole;

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture forestali;

Colture medicinali ed aromatiche;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Concia sementi;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Entomologia;

Microbiologia agraria;

Nematologia;

Patologia vegetale;

Zoologia agraria;

Produzione sementi;

Vertebrati dannosi;

Fitoregolatori, attivatori e coadiuvanti;

Vinificazione.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995, che viene certificata da questo Ministero.

2. Il Centro «Anadiag Italia S.r.l.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 11-12 luglio 2012.

2. Il Centro «Anadiag Italia S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

13A02180

DECRETO 12 febbraio 2013.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Bayer CropScience S.r.l.», in Milano, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il D.M. 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Bayer CropScience S.r.l.» con sede legale in Viale Certosa, 130 - 20156 Milano, dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 5018 del 3 marzo 2011;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 27 giugno 2012 presso il Centro di saggio «Bayer CropScience S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Bayer CropScience S.r.l.» con sede legale in Viale Certosa, 130 - 20156 Milano, è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punto 7.1, 7.2 e 7.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'Allegato III, punti 9.1 e 9.2 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree acquatiche;

Aree non agricole;

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture forestali;

Colture medicinali ed aromatiche;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Concia sementi;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Entomologia;

Nematologia;

Patologia vegetale;

Zoologia agraria;

Regolatori di crescita.

Inoltre il riconoscimento delle prove di campo di efficacia riguarda anche il settore di attività «Vertebrati dannosi».

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995, che viene certificata da questo Ministero.

2. Il Centro «Bayer CropScience S.r.l.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 27 giugno 2012.

2. Il Centro «Bayer CropScience S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

13A02181

DECRETO 12 febbraio 2013.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Fondazione Centro Lombardo per l'Incremento della Floro-Orto-Frutticoltura – Scuola di Minoprio», in Vertemate con Minoprio, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il D.M. 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Fondazione Centro Lombardo per l'Incremento della Floro-Orto-Frutticoltura - Scuola di Minoprio», con sede legale in Via Raimondi, 54 - 22070 Vertemate con Minoprio (CO), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 26204 del 23 novembre 2010;

Vista la nota del 10 ottobre 2011 con la quale il Centro in questione comunica la modifica della denominazione sociale da «Fondazione Centro Lombardo per l'Incremento della Floro-Orto-Frutticoltura - Scuola di Minoprio» a «Fondazione Minoprio»;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 18 maggio 2012 presso il Centro «Fondazione Minoprio»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Fondazione Centro Lombardo per l'Incremento della Floro-Orto-Frutticoltura - Scuola di Minoprio», con sede legale in Via Raimondi, 54 - 22070 Vertemate con Minoprio (CO), riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari con il decreto ministeriale prot. n. 26204 del 23 novembre 2010, modifica la propria ragione sociale in «Fondazione Minoprio», con sede legale in Via Raimondi, 54 - 22070 Vertemate con Minoprio (CO).

2. Il Centro «Fondazione Minoprio», con sede legale in Via Raimondi, 54 - 22070 Vertemate con Minoprio (CO), è riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree acquatiche;

Aree non agricole;

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture forestali;

Colture medicinali ed aromatiche;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Colture tropicali;

Concia sementi;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Entomologia;

Microbiologia agraria;

Nematologia;

Patologia vegetale;

Zoologia agraria;

Produzione sementi;

Vertebrati dannosi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995, che viene certificata da questo Ministero.

2. Il Centro «Fondazione Minoprio» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 18 maggio 2012.

2. Il Centro «Fondazione Minoprio», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

13A02182

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 dicembre 2012.

Ampliamento della zona «C», aperta alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi in mare.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 347, recante «ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale fra i due Paesi, firmato a Tunisi il 20 agosto 1971»;

Vista la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3 giugno 1985, che definisce i limiti marittimi di pertinenza di Malta e Libia;

Vista la legge 2 dicembre 1994, n. 689, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, e in particolare, gli articoli 76 e 77;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che, in particolare all'art. 3, disciplina l'apertura alle attività di ricerca e sviluppo di ulteriori aree nell'ambito della piattaforma continentale italiana;

Visto in particolare l'art. 5 della legge n. 613 del 1967, di identificazione, tra l'altro, della zona marina denominata «zona C»;

Considerato che l'area oggetto di ampliamento costituisce parte della piattaforma continentale italiana, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 613 del 1967, come modificato dall'art. 76 della legge 2 dicembre 1994, n. 689;

Considerato che le linee di delimitazione con gli altri Paesi frontisti dovranno essere successivamente definite con accordi al fine di raggiungere un'equa soluzione ai sensi dell'art. 83 comma 1 della legge 2 dicembre 1994, n. 689;

Ritenuto che il limite della «zona C - settore Sud» di seguito definito non costituisce pregiudizio per la delimitazione finale della piattaforma continentale italiana nel Canale di Sicilia e nel Mare Ionio meridionale, come previsto dall'art. 83 comma 3, della citata legge n. 689/94;

Considerato il potenziale interesse alla ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree di sottosuolo marino sopra richiamate;

Ritenuta l'opportunità di ampliare la «zona C», estendendola a est nel Mare Ionio meridionale, e a sud-est nel Canale di Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

1. La linea di delimitazione della «zona C - settore Sud» è rappresentata dai punti di coordinate geografiche dei vertici riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, unitamente alla planimetria di cui all'allegato B, ricavata dalla Carta batimetrica - Canale di Sicilia dell'Istituto Idrografico della Marina n. 1503 alla scala 1:750.000.

2. A decorrere da tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea i soggetti interessati possono presentare istanze di permesso di prospezione o di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi ai sensi delle norme vigenti nelle aree ampliate di cui al comma 1. Il decreto è, altresì, pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse (B.U.I.G.) del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 27 dicembre 2012

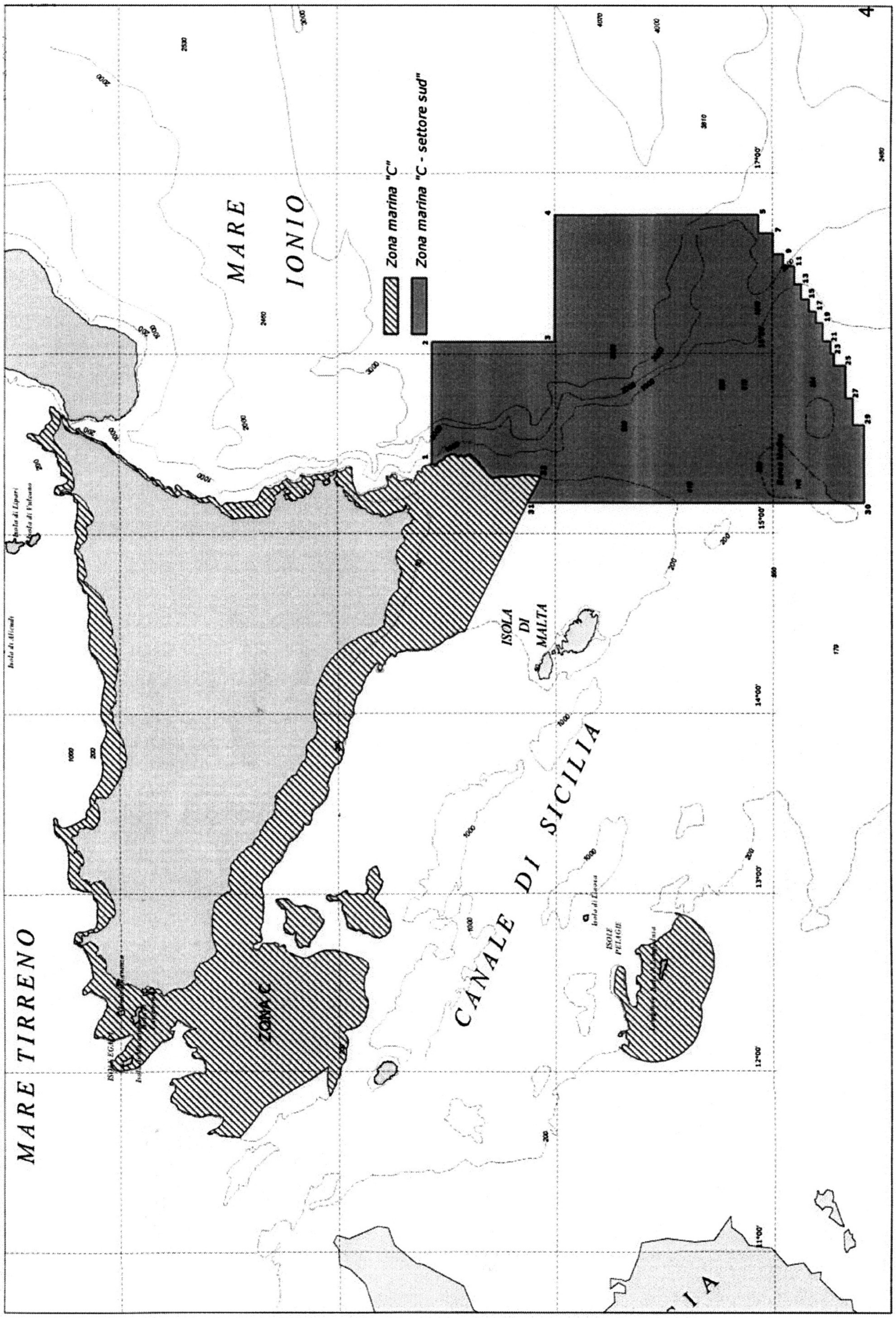
Il Ministro: PASSERA

ALLEGATO A: Coordinate della "zona marina C – settore sud"

vertici	*Long. Est Greenwich*	*Latitudine Nord*
1	Intersezione tra la batimetrica dei 200 m ed il parallelo 36°34'	
2	16°04',	36°34',
3	16°04',	36°00',
4	16°46',	36°00',
5	16°46',	35°04',
6	16°40',	35°04',
7	16°40',	35°00',
8	16°33',	35°00',
9	16°33',	34°57',
10	16°29',	34°57',
11	16°29',	34°54',
12	16°23',	34°54',
13	16°23',	34°52',
14	16°18',	34°52',
15	16°18',	34°50',
16	16°14',	34°50',
17	16°14',	34°48',
18	16°10',	34°48',
19	16°10',	34°46',
20	16°04',	34°46',
21	16°04',	34°44',
22	16°00',	34°44',
23	16°00',	34°43',
24	15°56',	34°43',
25	15°56',	34°40',
26	15°45',	34°40',
27	15°45',	34°38',
28	15°36',	34°38',
29	15°36',	34°35',
30	15°10',	34°35',
31	Intersezione tra il meridiano 15°10' e la linea di delimitazione della "Zona marina C"	
32	Intersezione tra la linea di delimitazione della "Zona marina C" e la batimetrica dei 200 m	

Dal vertice 32 al vertice 1 la linea di delimitazione della "Zona marina C - settore sud" è rappresentata dalla batimetrica dei 200 m

ALLEGATO B: Tavola della Zona marina "C" e della Zona marina "C – settore sud".
Base cartografica: Elaborazione della Carta batimetrica - Canale di Sicilia dell'I.I.M - Foglio N° 1503.



13A02046

DECRETO 21 febbraio 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito alla società Consorzio europeo di normalizzazione e prevenzione infortuni CENPI S.c.r.l., in Brescia, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", in particolare l'articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'articolo 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'articolo 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 199;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.";

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -Accredia- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della DIRETTIVA 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della società CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREVENZIONE INFORTUNI - CENPI Scrl del 25/01/2013, prot. n. 13416 volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 95/16/CE citata;

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 31 gennaio 2013, al n. 22612 del 11/02/2013, con la quale è rilasciato alla società CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREVENZIONE INFORTUNI - CENPI Scrl, l'accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO 45011:99; UNI CEI EN ISO/IEC 17020:05; UNI CEI EN ISO/IEC 17021:06 per la direttiva 95/16/CE;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto dell'articolo 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREVENZIONE INFORTUNI - CENPI Scrl con sede in Via Malta, 12, - 25124 Brescia, è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 95/16/CE e del DPR 162/99 "Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori", per i seguenti allegati o moduli:

- Allegato VI: Esame finale (Modulo *F)*;
- Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G)
- Attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del DPR 162/99.

2. La valutazione è effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del DPR 162/99 citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha la validità di 4 anni a partire dal 31 gennaio 2013 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi , ai sensi dell'articolo 47 della legge 06 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'articolo 11, comma 2, -1-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 95/16/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 21 febbraio 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A02055

DECRETO 5 marzo 2013.

Integrazione delle aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali d'armamento definite con decreto 20 dicembre 1993.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 6, commi 7, 8 e 8-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 237;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1993, con il quale sono state definite, ai sensi del comma 7 del predetto art. 6, le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto, che prevede la possibilità di considerare eventuali ulteriori aree situate in regioni non individuate con il decreto medesimo, riferite agli enti di cui all'art. 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Vista la nota n. 10655 del 23 gennaio 2013, con la quale la Regione Umbria chiede un'integrazione del decreto 20 dicembre 1993, al fine di comprendere il comune di Foligno tra le aree caratterizzate da strutture industriali aventi significativi livelli occupazionali, da valutare in relazione alla esclusività o peculiarità strategica dell'attività industriale;

Vista la nota n. 211 del 27 febbraio 2013, con la quale l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri conviene sull'opportunità di inserire il comune di Foligno tre le predette aree;

Ritenuto che la richiesta della Regione Umbria sia coerente con i criteri stabiliti nel decreto 20 dicembre 1993, in quanto nel comune di Foligno opera nel settore in questione una struttura industriale con significativi livelli occupazionali, che svolge attività di interesse strategico,

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Foligno (Perugia) viene individuato, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 237, come area caratterizzata da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2013

Il Ministro: PASSERA

13A02216

DECRETO 6 marzo 2013.

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Patti territoriali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'articolo 2, commi 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di programmazione negoziata, e in particolare la lettera *d)* recante la definizione di Patto territoriale;

Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata 21 marzo 1997, n. 29, 11 novembre 1998, n. 127, 17 marzo 2000, n. 31, e 22 giugno 2000, n. 69;

Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica rivolto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e contratti d'area, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 luglio 1998, n. 175, e in particolare il punto 2.4, lett. *A)*, che per i patti territoriali al secondo capoverso prevede: «per le spese ammissibili e per le relative iniziative imprenditoriali sono applicati i criteri previsti per le iniziative imprenditoriali disciplinati dalla legge 488/92 e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile Unico del Contratto d'area e del Soggetto Responsabile del Patto territoriale, ai sensi del citato D.M. del 31 luglio 2000, n. 320, approvato con decreto direttoriale n. 115374 del 4 aprile 2002;

Viste la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26, inerente la regionalizzazione dei Patti territoriali;

Viste le Convenzioni per la gestione in service relative alla regionalizzazione dei Patti territoriali stipulate tra il Ministero delle attività produttive e le Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'articolo 29, comma 2, che al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d'area stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;

Visti i decreti di approvazione dei Patti Territoriali, i decreti di approvazione degli esiti istruttori relativi alle imprese di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che da parte delle imprese di cui all'allegato elenco non sono state richieste erogazioni a titolo di avanzamento;

Considerato che sussistono le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria con i provvedimenti indicati nel citato elenco;

Presa visione delle Visure Camerali e tenuto conto di quanto rilevato ai fini della denominazione attuale dell'impresa originaria beneficiaria;

Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione di legge, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2012, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2012, al n. 3 del foglio 265, di conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

Decreta:

Art. 1.

Revoca delle agevolazioni

Per le motivazioni riportate in premessa sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, per l'importo di euro 1.442.628,26.

Art. 2.

Clausola di ricorribilità

Avverso il presente provvedimento, per lesione dei pretesi interessi illegittimi, è possibile proporre ricorso al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesioni di diritti soggettivi.

Roma, 6 marzo 2013

Il direttore generale: SAPPINO

Allegato al D.D. n. 122 del 6 marzo 2013

N.	Regione patto	Denominazione patto	Titolo modulo	Data D.M. di approvazione del patto	Data D.M. di approvazione della rimodulazione	Ragione sociale del Soggetto Responsabile	Ragione sociale beneficiario finale	Partita Iva/Codice fiscale	Contributo concesso (euro)	Contributo attuale (euro)
1	ABRUZZO	TERAMO	1° Rimodulazione	31/05/1999	26/04/2007	PROVINCIA DI TERAMO - SETTORE B 11	COOP. AGR. COLLINE TERAMANE - OLITER	01586470674	250.000,00	250.000,00
2	ABRUZZO	TERAMO	1° Rimodulazione	31/05/1999	26/04/2007	PROVINCIA DI TERAMO - SETTORE B 11	OTTAVIANO GRAZIANA	01403000670	32.000,00	32.000,00
3	ABRUZZO	TERAMO	1° Rimodulazione	31/05/1999	26/04/2007	PROVINCIA DI TERAMO - SETTORE B 11	SOCIETA' AGRICOLA OLIVIERI	00671680676	32.052,00	32.052,00
4	ABRUZZO	TERAMO	1° Rimodulazione	31/05/1999	26/04/2007	PROVINCIA DI TERAMO - SETTORE B 11	BATTAGLIA ROBERTO	01484240674	40.000,00	40.000,00
5	CALABRIA	AREA BOSCHIVA DELLE SERRE CALABRE	Patto Base	20/12/2001	-	COMUNE DI SERRA SAN BRUNO	IND. BOSCHIVA E SEGHERIA GRECO S.N.C. DI GRECO FRANCESCO & C	00992310797	246.349,94	246.349,94
6	MARCHE	MACERATA	1° Rimodulazione	23/04/2001	16/05/2007	RINASCITA E SVILUPPO SOC. CONS. MISTA R L	HOTEL TETTO DELLE MARCHE S.R.L.	01478100439	100.000,00	100.000,00
7	MARCHE	MACERATA	1° Rimodulazione	23/04/2001	16/05/2007	RINASCITA E SVILUPPO SOC. CONS. MISTA R L	BIANCHI SIMONE D.I.	01500360431/BNCSMN84D06G157K	32.600,00	32.600,00
8	PIEMONTE	CANAVESE	3° Rimodulazione	31/05/1999	22/12/2006	PROVINCIA DI TORINO	RIBES INFORMATICA S.P.A.	07978210016	194.684,00	194.684,00
9	PUGLIA	PROVINCIA DI LECCE	1° Rimodulazione	18/12/1997	14/07/2006	PROVINCIA DI LECCE	CIVILSEDIA S.N.C.	02603860756	353.550,00	353.550,00
10	SICILIA	COMPRENSORIO DELLE MADONIE	Patto Base	18/12/1997	-	SO.SVI.MA. S.p.A.	ECOGESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA	03492370824	38.166,16	38.166,16
11	SICILIA	COMPRENSORIO DELLE MADONIE	Patto Base	18/12/1997	-	SO.SVI.MA. S.p.A.	ECOGESTIONI SRL	05070840821	38.166,16	38.166,16
12	VENETO	AGNO-CHIAMPO	2° Rimodulazione	23/04/2001	29/12/2006	COMUNE DI CHIAMPO - SPORTELLO IMPRESA	PELLIZZARI S.R.L.	01971800246	85.060,00	85.060,00
						Totale complessivo			**1.442.628,26**	**1.442.628,26**

13A02217

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 19 dicembre 2012.

Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo», e in particolare gli articoli 52, 53 e 54;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e in particolare gli articoli 4 e 14;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e in particolare gli articoli 49 e 120;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», e in particolare gli articoli 26, 27 e 199-*bis*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l'art. 20, comma 1, lettere *b)*, *c)*, e *h)* e comma 2, nonché l'art. 61, comma 1;

Visto il decreto ministeriale in data 22 marzo 2012, con il quale è stato costituito un Gruppo di lavoro per l'approfondimento delle tematiche concernenti la sponsorizzazione di beni culturali, con il compito di predisporre le norme tecniche e le linee guida previste dal richiamato art. 61, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2012;

Visto il documento recante «Linee guida per la valorizzazione della cultura attraverso la collaborazione pubblico/privato», elaborato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome congiuntamente all'associazione Civita e approvato dalla medesima Conferenza il 22 novembre 2012;

Tenuto conto delle risultanze dell'attività del sopra indicato Gruppo di lavoro per l'approfondimento delle tematiche concernenti la sponsorizzazione di beni culturali;

Rilevata la necessità di approvare, in attuazione del richiamato art. 61, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2012, le norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni contenute nell'art. 199-*bis* del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché di quelle contenute nell'art. 120 del decreto legislativo n. 42 del 2004, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su beni culturali, in particolare mediante l'affissione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 61, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è approvato l'Allegato A al presente decreto, recante norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni contenute nell'art. 199-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché di quelle contenute nell'art. 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su beni culturali, in particolare mediante l'affissione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo.

Roma, 19 dicembre 2012

Il Ministro: ORNAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 168

ALLEGATO *A*

NORME TECNICHE E LINEE GUIDA APPLICATIVE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPONSORIZZAZIONI DI BENI CULTURALI, ANCHE IN FUNZIONE DI COORDINAMENTO RISPETTO A FATTISPECIE ANALOGHE O COLLEGATE DI PARTECIPAZIONE DI PRIVATI AL FINANZIAMENTO O ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CONSERVATIVI SU BENI CULTURALI.

PREMESSA

La sponsorizzazione di beni culturali, quale peculiare rapporto di partenariato pubblico-privato che si caratterizza per l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine o del prodotto di un'impresa a un bene o a un'iniziativa culturale, suscita crescente interesse sia da parte della pubblica amministrazione, sia da parte degli operatori economici. La prima rinviene in essa, infatti, una modalità duttile e agevolmente percorribile per il reperimento di risorse, o anche di beni e servizi, da destinare al perseguimento dei propri scopi istituzionali; i secondi dimostrano di ritenere particolarmente appetibile il vantaggio promozionale che può essere tratto dall'accostamento dell'azienda o dei suoi prodotti al prestigioso patrimonio culturale nazionale.

Da ciò l'affermarsi della sponsorizzazione – istituto di recente elaborazione negoziale, tradizionalmente presente in altri ambiti socio-culturali (si veda ad esempio lo spettacolo e lo sport) – quale efficace strumento di conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale.

Il valore pubblicitario e di immagine che le imprese possono ritrarre dall'associazione del proprio nome o del proprio marchio al restauro di importanti monumenti dimostra peraltro che esiste un mercato all'interno del quale questi valori sono contendibili.

Ne discende la necessità di regolare il confronto concorrenziale, nel duplice interesse, da un lato, dell'amministrazione – che può legittimamente puntare a incrementare l'apporto economico dello sponsor – e, dall'altro lato, delle stesse imprese private, per evitare a priori contenziosi e poter confidare su un quadro certo di regole applicabili.

Non è dunque un caso che il rispetto delle regole procedurali sia stato imposto già dal 2004 sia dal diritto dell'Unione europea, sia dal diritto nazionale (articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30, i cui principi sono poi rifluiti negli articoli 26 e 27 del Codice dei contratti pubblici, che richiedono il rispetto, nelle sponsorizzazioni, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità).

Da ultimo, l'articolo 199-*bis* – rubricato "Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor" – introdotto nel Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice c.p.), nel capo dedicato ai contratti relativi ai beni culturali, dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, punta a definire un percorso amministrativo chiaro e preciso per dare certezza di legittimità all'operato dell'amministrazione e delle imprese private che hanno interesse a contribuire alla tutela del patrimonio culturale attraverso la stipulazione di contratti di sponsorizzazione.

L'articolo 61, comma 1, del medesimo decreto legge n. 5 del 2012, sempre nel solco dell'esigenza di definire compiutamente l'*iter* che le amministrazioni sono chiamate a seguire al fine del ricorso a tale peculiare strumento contrattuale di partenariato pubblico-privato, ha altresì demandato al Ministro per i beni e le attività culturali il compito di approvare con proprio decreto "norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni contenute nell'articolo 199-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché di quelle contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su beni culturali, in particolare mediante l'affissione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari".

Il presente Documento reca pertanto – in attuazione della disposizione ora richiamata – l'elaborazione delle disposizioni finalizzate ad orientare l'azione degli uffici nell'applicazione del complesso quadro normativo attualmente vigente in materia di sponsorizzazioni di beni culturali.

Quanto alla valenza giuridica da riconoscere allo stesso, si reputa di dover distinguere le indicazioni aventi natura di norme tecniche, da quelle che assumono rilevanza quali semplici linee guida, anche allo scopo di chiarirne la vincolatività rispetto agli enti dotati di autonomia.

Invero, sono da intendersi come norme tecniche di portata precettiva esclusivamente quelle attinenti alla tutela del patrimonio culturale. Ci si riferisce, in particolare, alle istruzioni volte a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 120 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito, Codice bb.cc.), per ciò che attiene alla compatibilità delle sponsorizzazioni con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, nonché alle indicazioni concernenti i requisiti di qualificazione delle imprese affidatarie dei lavori in caso di sponsorizzazione tecnica.

Viceversa, va riconosciuta portata di linee guida alle indicazioni aventi ad oggetto l'interpretazione del quadro normativo vigente e l'applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di affidamento dei contratti di sponsorizzazione e dei rapporti di carattere affine. In tale parte, quindi, il presente Documento dovrà intendersi bensì come atto di indirizzo e di direttiva nei confronti degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, mentre assumerà valenza di atto di contenuto orientativo e interpretativo nei confronti delle altre amministrazioni e, in particolare, nei confronti degli Enti dotati di autonomia.

Quanto ai contenuti delle presenti norme tecniche e linee guida, esse operano anzitutto una compiuta definizione del contratto di sponsorizzazione, distinguendolo sia da tipologie contrattuali affini, sia dagli accordi di varia natura volti a stabilire rapporti di partnership pubblico-privato. In secondo luogo, vengono esaminate e illustrate nel dettaglio le modalità procedimentali attraverso le quali l'amministrazione addiviene alla stipulazione delle tipologie contrattuali considerate. Da ultimo, vengono presi in considerazione alcuni profili problematici emersi nella prassi applicativa degli istituti, quali: gli aspetti contabili inerenti alla gestione degli introiti delle sponsorizzazioni; il tema della possibilità di stabilire rapporti di partnership rispetto a soggetti del terzo settore; la ricognizione della vigente disciplina fiscale, particolarmente rilevante al fine di incoraggiare l'apporto di capitali privati per la realizzazione di attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il quadro normativo da tenere presente, al riguardo, è costituito – oltre alle già richiamate disposizioni di cui agli articoli 26, 27 e 199-*bis* del Codice c.p. – anche dall'articolo 120 del Codice bb.cc., che reca la definizione della "sponsorizzazione di beni culturali".

Non costituiscono, viceversa, oggetto del presente Documento le disposizioni specificamente dettate dall'articolo 2, comma 7, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, al fine di disciplinare il ricorso alle sponsorizzazioni per la realizzazione del programma straordinario e urgente di interventi nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei. È, peraltro, da segnalare come le suddette previsioni normative siano espressamente fatte salve dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge n. 5 del 2012 e siano da ritenere, quindi, senz'altro vigenti. Tali disposizioni speciali – ispirate, peraltro, ai medesimi principi e criteri direttivi della norma generale introdotta nel Codice c.p. (articolo 199-*bis*) – si caratterizzano per una maggiore semplificazione e saranno fatte oggetto di apposita circolare esplicativa per gli uffici.

I

LE SPONSORIZZAZIONI DI BENI CULTURALI

I.1 Nozione. – I.1.1 Sponsorizzazione tecnica, pura, mista e relativa disciplina. – I.2 L'applicazione dell'articolo 199-*bis* alle sponsorizzazioni di servizi o forniture. – I.3 Ipotesi applicative particolari della sponsorizzazione di beni culturali e distinzione rispetto a figure affini. – I.3.1 Distinzione rispetto alle erogazioni liberali. – I.3.2 Distinzione rispetto ai rapporti di partenariato con i soggetti del terzo settore. – I.3.3 L'adozione di un monumento. – I.3.4 Distinzione rispetto al project financing. – I.3.5 Contratti di concessione di spazi pubblicitari. – I.3.6 Le modalità di realizzazione di eventi espositivi presso istituti e luoghi della cultura.

I.1 Nozione.

La prima definizione normativa del contratto di sponsorizzazione della pubblica amministrazione si rinviene all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica". Il comma 1 della suddetta disposizione prevede infat-

ti che, "al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile". Il comma 2 aggiunge, tra l'altro, che le iniziative in argomento "devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. (...)".

Il Codice bb.cc. dedica alla "sponsorizzazione di beni culturali" l'articolo 120, contenuto nel Titolo II (Fruizione e valorizzazione), Capo II (Princìpi della valorizzazione dei beni culturali) della Parte Seconda. La collocazione nell'ambito delle disposizioni specificamente dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale non deve, però, indurre a ritenere che la sponsorizzazione sia destinata unicamente a tale finalità (intesa in primo luogo anche come miglioramento delle condizioni economiche per la tutela). Il comma 1 del citato articolo 120 fornisce, infatti, un'ampia nozione della sponsorizzazione di beni culturali, che include "ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante (...)". Il comma 2 del medesimo articolo 120 specifica poi che "la promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione".

Finalità propria della sponsorizzazione è, pertanto, il perseguimento di finalità di tutela e valorizzazione dei beni culturali mediante l'apporto di soggetti privati, i quali trovano la propria remunerazione nell'associazione tra il proprio nome, prodotto o attività e l'iniziativa sponsorizzata.

Sulla base della definizione generale elaborata dalla dottrina e dalle giurisprudenza, cui appare coerentemente ispirato il modello offerto dall'articolo 120 del Codice bb.cc., il contratto di sponsorizzazione può in via generale definirsi come negozio innominato, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, stipulato tra due parti così definite:

- lo sponsee, che, nell'ambito di iniziative destinate al pubblico (programmi televisivi, spettacoli musicali, lavori di restauro di beni di valore storico e/o artistico, competizioni sportive, ecc.) si obbliga a fornire prestazioni di veicolazione del nome, del marchio, dell'immagine, delle attività o dei prodotti di un altro soggetto (lo sponsor);

- lo sponsor, generalmente un'impresa, che si obbliga, in cambio della suddetta veicolazione, ad una prestazione pecuniaria, ovvero ad assumere in proprio la realizzazione di lavori, servizi o forniture in favore dello sponsee.

In ragione della molteplicità di manifestazioni in cui si sostanzia la sponsorizzazione – tutte affermatesi nella prassi – la dottrina ha più volte tentato di ricondurne la natura negoziale a diversi contratti tipici, al fine di individuarne induttivamente la disciplina applicabile. Tuttavia, nessuno di tali tentativi ha avuto successo, affermandosi in tal modo il convincimento, confermato anche dalla giurisprudenza, che il contratto di sponsorizzazione sia invero un negozio atipico, non riconducibile ad alcuna figura contrattuale nominata (*ex multis*, Cons. Stato, sez. VI, 4 dicembre 2001, n. 6073; Cass. civ., sez. I, 13 dicembre 1999, n. 13931). La sponsorizzazione è stata, ad esempio, via via assimilata all'appalto di servizi, al contratto d'opera, allo schema del contratto di locazione o a quello della vendita, al contratto di somministrazione, allo schema del mandato o, infine, ricondotta nell'ambito dei rapporti associativi.

Gran parte delle difficoltà applicative dell'istituto derivano, peraltro, proprio dall'incertezza con la quale l'una o l'altra fattispecie negoziale influisce sulla disciplina che ad esso si vorrebbe applicare. È, infatti, proprio l'atipicità che connota il contratto di sponsorizzazione ad averne in passato ostacolato l'utilizzabilità da parte delle pubbliche amministrazioni, in omaggio al principio di stretta legalità che governa l'agere amministrativo. Tale orientamento deve dirsi ormai superato dall'opposto principio secondo cui la pubblica amministrazione gode, al pari di qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento, di autonomia contrattuale, potendo stipulare anche contratti atipici, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela, principio che ha trovato conferma sia nel comma 1-*bis* dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, per il quale "la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente", sia nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha sottolineato la necessità di tenere distinto il principio di tipicità dei contratti dal diverso principio di tipicità del provvedimento amministrativo (Cons. Stato, sez. VI, n. 6073 del 2001, cit.).

La causa del negozio atipico di sponsorizzazione è il fine di pubblicità per il quale lo sponsor si impegna a finanziare lo sponsee o a provvedere direttamente alle attività richieste da quest'ultimo. Tuttavia, con specifico riferimento all'oggetto del contratto in esame, l'obbligazione che grava sul soggetto sponsorizzato è di mezzi e non di risultato, dovendosi ritenere preclusa la possibilità per lo sponsor di dolersi dell'eventuale mancato ritorno pubblicitario.

Peraltro, sebbene la causa comune a tutti i contratti di sponsorizzazione sia da identificare nella promozione dell'immagine dello sponsor, ciò non deve condurre a confondere il contratto in oggetto con quello strettamente pubblicitario. Tale distinzione appare rilevante e va tenuta presente anche ai fini di quanto si dirà nei successivi paragrafi I.3.5 e II.4 in merito alle ipotesi di stipulazione di contratti di vendita di spazi pubblicitari.

Mentre per i contratti di pubblicità, infatti, l'evento pubblicizzato è mera occasione di manifestazione del messaggio divulgativo, e funge da mero contenitore e spazio di esposizione, nella sponsorizzazione si realizza un vero e proprio processo di abbinamento o di associazione, per cui lo sponsor trae direttamente dall'iniziativa sponsorizzata vantaggi promozionali ulteriori, legati alla notorietà dell'evento, con effetti potenzialmente molto più intensi o protratti nel tempo rispetto a quelli garantiti da una mera comunicazione pubblicitaria. Inoltre, se la pubblicità tende a privilegiare lo sviluppo e la creazione delle vendite del prodotto identificato dal marchio divulgato, la sponsorizzazione è uno degli strumenti più utili per creare le condizioni migliori per la vendita promuovendo l'immagine dello sponsor, e solo indirettamente i suoi prodotti.

Va altresì evidenziato che la sponsorizzazione figura spesso all'interno di più ampie e articolate operazioni economiche, nello schema della combinazione negoziale. Ciò accade in modo particolarmente evidente nel campo dei beni culturali, poiché spesso lo sponsor si presenta e agisce tramite, a monte, intermediazioni di agenti e mandatari, in connessione con lo sfruttamento degli spazi pubblicitari, e, a valle, per mezzo di imprese appaltatrici destinate all'esecuzione dei lavori (nel caso di sponsorizzazioni così dette "tecniche").

In altri casi la sponsorizzazione si inserisce all'interno di più articolati rapporti di lungo termine di collaborazione e di partenariato non istituzionale, ma convenzionale, sia scientifico, di ricerca, di catalogazione e inventariazione, sia di organizzazione e gestione di istituti e luoghi della cultura. La sponsorizzazione diviene, dunque, spesso, parte di una più complessa operazione economico-giuridica, che non sempre si lascia inquadrare compiutamente in schemi generali definibili a priori. Occorrerà, conseguentemente, che gli uffici prestino, in sede applicativa, la massima attenzione nella corretta e compiuta ricognizione, analisi e configurazione delle vicende e dei rapporti giuridici che si presentano nella concreta realtà gestionale, potendo rinvenire nel presente Documento i criteri generali di qualificazione giuridica e amministrativa degli atti, ma dovendo pur sempre e necessariamente completare e adattare in sede applicativa le indicazioni offerte alla particolarità delle singole fattispecie concrete esaminate.

I.1.1 Sponsorizzazione tecnica, pura, mista e relativa disciplina.

L'amministrazione può stipulare tre diversi tipi di contratti di sponsorizzazione di interventi su beni culturali:

- la sponsorizzazione "tecnica", consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor delle prestazioni richieste (oltre a lavori, le prestazioni rese dallo sponsor potranno consistere, come si vedrà, anche in servizi e forniture strumentali ai primi – ad es., servizi di installazione e montaggio di attrezzature e impianti, forniture degli arredi da collocare nei locali – o in servizi e forniture autonomi, ad esempio servizi necessari all'organizzazione di mostre all'interno di istituti della cultura pubblici);

- la sponsorizzazione "pura", in cui lo sponsor si impegna unicamente a finanziare, anche mediante accollo, le obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione;

- la sponsorizzazione "mista" (ossia risultante dalla combinazione delle prime *due)* in cui lo sponsor può – per esempio – curare direttamente e fornire la sola progettazione, limitandosi ad erogare il finanziamento per le lavorazioni previste.

Le diverse tipologie sono soggette a diversa disciplina.

1) La sponsorizzazione tecnica è soggetta, sul piano dei principi, all'applicazione degli articoli 26 e 27 del Codice c.p. – di portata generale – e, per ciò che concerne le modalità di svolgimento della procedura di scelta dello sponsor, dall'articolo 199-*bis* del medesimo Codice, relativo in modo specifico agli interventi aventi ad oggetto beni culturali.

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, già anteriormente all'entrata in vigore del Codice c.p., aveva concluso per la non applicabilità della normativa sugli appalti di lavori pubblici ai contratti di sponsorizzazione tecnica, poiché gli stessi non rientrano nella classificazione giuridica dei contratti passivi, bensì comportano un vantaggio economico e patrimoniale per la pubblica amministrazione consistente in un risparmio di spesa (In questo senso: AVCP, determinazione n. 24 del 5 dicembre 2011).

L'articolo 26 del Codice c.p. conferma quanto già ritenuto dall'Autorità, escludendo l'applicazione delle disposizioni ordinarie dettate dal Codice c.p. ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parti un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, e che abbiano ad oggetto una serie di lavori, servizi e forniture indicati dalla norma (tra i quali, per ciò che qui rileva, i lavori di cui all'Allegato I, da intendersi comprensivi degli interventi su immobili culturali, e le attività di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del Codice bb.cc.). La previsione normativa individua l'ambito dell'esclusione dall'applicazione della disciplina codicistica con riferimento alle ipotesi in cui i lavori, servizi, o forniture siano acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor; essa non tratta, pertanto, della sponsorizzazione "pura". La disposizione prevede peraltro che, quando i lavori, servizi e forniture acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor siano di importo superiore a 40.000 euro, trovino applicazione i principi del Trattato per la scelta dello sponsor (oltre, ovviamente, alle disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto).

Va al riguardo ricordato che, ai sensi del successivo articolo 27, "l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto".

In conclusione, ai sensi degli articoli 26 e 27, tali contratti di sponsorizzazione sono soggetti:

- alle norme che fissano i requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto, ovvero i requisiti di capacità tecnica e professionale per i primi, e di possesso dell'attestazione SOA per i secondi;

- al controllo e alle prescrizioni impartite dall'amministrazione aggiudicatrice o da altro ente aggiudicatore, beneficiari delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, per tutto quanto attiene alla progettazione, alla direzione e all'esecuzione del contratto;

- e inoltre, al di sopra della soglia di 40.000 euro, ad apposita disciplina per quanto attiene alla scelta dello sponsor, nel senso che questa deve sempre avvenire a conclusione di una procedura concorsuale, anche se semplificata, e comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e proporzionalità. In applicazione di tali principi, l'articolo 199-*bis* del Codice c.p. detta le modalità procedurali per la selezione dello sponsor per gli interventi relativi ai beni culturali.

Ne discende che, al di sotto della soglia di 40.000 euro – ferma restando, come si dirà meglio più oltre, la necessità dei requisiti di qualificazione e della vigilanza dell'amministrazione preposta alla tutela – il contratto di sponsorizzazione può essere stipulato mediante procedura negoziata, senza la necessità di nessuna formalità amministrativa (diversa dalla normale delibera a contrattare e dagli altri adempimenti contabili del caso).

Va, inoltre, richiamata l'attenzione sulla circostanza, sopra riferita, che la disposizione dell'articolo 26 del Codice c.p. si riferisce esclusivamente ai contratti di sponsorizzazione "di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore". Conseguentemente, è da ritenere che nell'ipotesi – non inverosimile – in cui lo sponsor sia, invece, un soggetto rientrante tra quelli sottoposti all'ambito di applicabilità del Codice c.p. (ossia un'altra amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, come definiti nell'articolo 3, commi 25 e 29, del Codice c.p.) la sponsorizzazione possa essere affidata mediante trattativa privata, senza alcuna formalità.

In considerazione della possibilità che, in caso di sponsorizzazione tecnica, lo sponsor sia esecutore dei lavori, ovvero si avvalga di imprese terze per tale esecuzione, occorre chiarire che, in riferimento alla seconda di queste eventualità, il bando deve imporre la scelta di imprese che siano in possesso degli stessi requisiti che sarebbero richiesti se i lavori fossero affidati direttamente dall'amministrazione.

In altre parole, le imprese partecipanti alla procedura di affidamento del contratto di sponsorizzazione comprensivo dell'effettuazione dei lavori possono:

- da sé sole integrare i requisiti di capacità tecnica e professionale e di possesso dell'attestazione SOA;

- non possedere tali requisiti, dichiarando, sin dalla presentazione della loro candidature alla sponsorizzazione, di avvalersi di altre imprese (con le quali abbiano contratto impegni in tal senso) che posseggano l'esperienza ed i requisiti previsti per l'esecuzione delle lavorazioni che si intendono realizzare mediante la sponsorizzazione;

- non possedere i requisiti, ma obbligarsi alla stipulazione, all'esito della procedura di affidamento, di contratti di appalto con imprese esecutrici dei lavori che ne siano necessariamente munite.

In quest'ultimo caso, giova far rilevare che non è possibile rinvenire nell'ordinamento alcuna norma specifica che prescriva un obbligo da parte dello sponsor di selezionare mediante procedura ad evidenza pubblica le imprese che eseguiranno le lavorazioni, posto che ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lett. *d)*, del Codice c.p. l'obbligo di rispettare le norme codicistiche sussiste solo nelle ipotesi in cui l'amministrazione finanzi per più del 50 per cento la realizzazione delle opere. È, pertanto, da ritenere che l'individuazione dell'impresa esecutrice sia rimessa all'autonoma scelta dello sponsor, salvo il necessario controllo da parte dell'amministrazione in merito alla sussistenza dei necessari requisiti di qualificazione.

2) La sponsorizzazione pura, dato il suo carattere di contratto attivo, era in principio sottratta all'applicazione delle norme del Codice c.p. e, nello specifico, non poteva ritenersi disciplinata neppure dagli articoli 26 e 27 dello stesso, che fanno espresso riferimento ai contratti aventi ad oggetto l'acquisizione o la realizzazione di lavori, servizi e forniture, a cura e spese dello sponsor.

In proposito, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con la deliberazione n. 9 dell'8 febbraio 2012, ha ritenuto che la sponsorizzazione pura, come tutti i contratti che comportano un'entrata per l'amministrazione, sia sottoposta alle norme di contabilità di Stato, le quali richiedono comunque l'esperimento di procedure trasparenti e, quindi, il rispetto dei principi di legalità, buon andamento, trasparenza dell'azione amministrativa, ma non per questo debbono trovare applicazione le norme dettate dal d.lvo n. 163 del 2006 per i contratti pubblici. Tuttavia, come già chiarito sopra, per maggiore garanzia di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità delle procedure, il legislatore del 2012 ha scelto di estendere anche alla sponsorizzazione pura avente ad oggetto beni culturali la nuova disciplina dettata dall'articolo 199-*bis* del Codice c.p. Ne consegue che anche per i contratti di questo tipo inerenti ad interventi conservativi su beni culturali l'amministrazione deve seguire la procedura in esso indicata, sempreché – come meglio si dirà più avanti – si tratti di contratti di valore superiore a 40.000 euro e aventi ad oggetto lavori, nonché – eventualmente – servizi e/o forniture accessori ai lavori (v. paragrafo I.2).

3) In caso di sponsorizzazione mista dovrà applicarsi, per ciascuna parte, il regime proprio della sponsorizzazione tecnica e di quella pura (ad esempio, in caso di sponsorizzazione tecnica di progettazione e di sponsorizzazione pura della realizzazione dei lavori, sarà necessario regolare e svolgere la procedura, in parte nel primo modo e in parte in linea con la seconda modalità).

La maggiore complessità della sponsorizzazione tecnica, rispetto a quella di solo danaro, comporta un conseguente aggravamento della procedura, chiaramente specificata nell'articolo 199-*bis* del Codice c.p.

In particolare, in caso di sponsorizzazione tecnica: il bando indica gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte; l'aggiudicazione avviene in favore di chi abbia proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, previa eventuale nomina, a tal fine, di una commissione giudicatrice nei casi di maggiore complessità.

Il medesimo articolo 199-*bis* chiarisce che, invece, in caso di sponsorizzazione pura, è sufficiente la richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione, e che l'aggiudicazione avviene in favore del soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore.

La maggiore complessità della procedura in caso di sponsorizzazione tecnica si giustifica per il fatto che, in tale ipotesi, sia pur indirettamente, l'amministrazione, nell'individuare lo sponsor, non sceglie solo il soggetto finanziatore, ma anche il soggetto che si assume la responsabilità dell'esecuzione (ancorché eventualmente realizzata anche tramite terze imprese appaltatrici indicate dallo sponsor medesimo).

In ordine all'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni sulla selezione dello sponsor, deve aggiungersi, a migliore illustrazione di quanto anticipato, che il decreto legge n. 5 del 2012 ha introdotto una importante modifica nell'articolo 26 del Codice c.p., aggiungendo dopo le parole "spese delle sponsor" le parole "per importi superiori a quarantamila euro". Ne consegue che la regola generale minima dell'applicazione dei principi del Trattato per la scelta dello sponsor non si applica quando le spese dello sponsor siano inferiori o pari a 40.000 euro. Ora, per un evidente principio di logica, come il più contiene il meno, se la novella del 2012 ha inteso escludere, per queste ipotesi minimali, addirittura il rispetto dei soli principi del Trattato per la scelta dello sponsor, a fortiori dovrà ritenersi che in questi casi minimali non trovi applicazione neppure il nuovo articolo 199-*bis* in esame, e ciò indipendentemente dalla circostanza che si tratti di sponsorizzazione pura, tecnica o mista.

Ne discende che in tutte le ipotesi di sponsorizzazioni, di qualunque tipologia, di importo fino a 40.000 euro (nonché, come si dirà al successivo paragrafo I.2, per le sponsorizzazioni pure di servizi e/o forniture non accessori a lavori di qualunque importo) opereranno unicamente i principi di legalità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa imposti dalle norme di contabilità, secondo quanto chiarito dalle già richiamate determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Ciò implica la non operatività dell'obbligo (stabilito dall'articolo 27 del Codice c.p.) di invitare almeno cinque concorrenti e la possibilità dell'amministrazione di individuare il contraente senza particolari formalità, purché in modo trasparente, imparziale e non discriminatorio. Si reputa, in particolare, che tali obblighi possano ritenersi adeguatamente assolti ove venga pubblicata sul sito web dell'amministrazione una scheda dell'intervento da finanziare e l'amministrazione stessa si determini a negoziare direttamente con il primo operatore che manifesti interesse al riguardo.

Come già chiarito sopra, peraltro, anche nel caso delle sponsorizzazioni tecniche al di sotto della soglia di 40.000 euro devono sempre trovare necessaria applicazione le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori (v. paragrafo II.7).

Sul piano sistematico può porsi la questione se, dopo l'introduzione del nuovo articolo 199-*bis*, la sponsorizzazione di lavori relativi ai beni culturali possa ancora considerarsi un contratto escluso dal Codice c.p., come pure formalmente continua a prevedere l'articolo 26 del medesimo Codice. La risposta resta affermativa. Come bene chiarito dal raccordo sistematico operato dall'innesto nell'articolo 26 del relativo rinvio all'articolo 199-*bis*, inserito dalla stessa fonte normativa del 2012, i contratti di sponsorizzazione restano parzialmente esclusi dal Codice c.p., salvi i principi richiamati dall'articolo 27, ma con la particolarità per cui ai contratti relativi ai beni culturali, oltre ai principi del Trattato per la scelta dello sponsor e alle disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto, si applica la speciale disciplina – che in realtà assorbe e specifica quella generalmente indicata nello stesso articolo 26 – ora contenuta nel nuovo articolo 199-*bis*. Questo implica sul piano applicativo che di tali, nuove norme procedurali deve operarsi in linea generale un'interpretazione e un'applicazione restrittiva ai contratti da essi riguardati, con esclusione di estensioni analogiche ad altre tipologie di contratti o finalizzate all'applicazione ai contratti relativi ai beni culturali di ulteriori disposizioni del Codice c.p. non espressamente richiamate.

Deve, infine, segnalarsi come la necessaria applicazione delle procedure previste dall'articolo 199-*bis* debba essere senz'altro esclusa ove ricorrano particolari ragioni di urgenza, tali da non consentire lo svolgimento di alcun tipo di procedura selettiva. In tali ipotesi l'amministrazione potrà pertanto individuare lo sponsor mediante negoziazione diretta, senza alcuna formalità.

Tale conclusione discende pianamente dai principi che regolano la materia dei contratti pubblici. L'articolo 57, comma 2, lett. *c)*, del Codice c.p. prevede infatti la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara "nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.". Se, pertanto, al ricorrere di tali situazioni è consentito fare ricorso alla negoziazione diretta con riferimento ai contratti rientranti nell'ambito applicativo del Codice c.p., a uguali conclusioni dovrà pervenirsi, a fortiori, con riferimento ai contratti di sponsorizzazione, i quali, come detto, sono tuttora da considerare come contratti esclusi. D'altra parte, sarebbe incongruo ritenere che ove vi siano ragioni che richiedono di provvedere con urgenza, ad esempio, all'effettuazione di interventi di consolidamento statico di un immobile d'interesse culturale, l'amministrazione possa senz'altro individuare senza formalità l'impresa con la quale stipulare un contratto di appalto di lavori e non possa, invece, derogare alle procedure di cui all'articolo 199-*bis* del Codice c.p. per l'individuazione dello sponsor che realizzi a propria cura l'intervento o ne assuma l'onere economico, anche mediante accettazione di offerte spontanee provenienti da imprese che intendano sponsorizzare l'intervento d'urgenza.

I.2 L'applicazione dell'articolo 199-*bis* alle sponsorizzazioni di servizi o forniture.

Circa l'ambito oggettivo di operatività del nuovo articolo 199-*bis*, può discutersi se la procedura in esso prevista sia applicabile ai soli lavori relativi ai beni culturali e ai servizi e alle procedure strumentali, secondo la logica dell'articolo 199, comma 2, recante la disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi, quali gli allestimenti dei musei, degli archivi e delle biblioteche, la manutenzione e il restauro dei giardini storici, i servizi di installazione e montaggio di attrezzature e impianti, le forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree, o possa applicarsi anche ai contratti di servizi e di forniture in sé, non strumentali alla realizzazione di lavori (si pensi, ad esempio, ai servizi di organizzazione di mostre ed eventi culturali all'interno di istituti della cultura pubblici). Il testo del nuovo articolo di legge è da questo punto di vista ambiguo (sia nel suo riferimento agli interventi relativi ai beni culturali, sia nella parte in cui parla di lavori, servizi e forniture da indicare nell'apposito elenco allegato al programma triennale dei lavori). L'ambiguità è rafforzata dalla rubrica del capo in cui il nuovo articolo è inserito, che è intitolato ai contratti relativi ai beni culturali (anche se, poi, la quasi totalità delle norme in esso contenute sono relative ai soli lavori sui beni culturali o, al massimo, a quelli misti, mentre il richiamo ai servizi di gestione museale è solo accennato nel riferimento, contenuto nel comma 3 dell'articolo 197, all'applicabilità della disciplina del promotore finanziario e della società di progetto all'affidamento di lavori e servizi relativi ai beni culturali, nonché alle concessioni di cui agli articoli 115 e 117 del Codice bb.cc., secondo le modalità stabilite dal regolamento, che però nulla ha innovato sul punto).

Tra le due tesi pare più logica e coerente la prima, quella restrittiva, che limita l'ambito oggettivo di applicazione delle nuove disposizioni ai soli contratti relativi ai lavori sui beni culturali, oltre che, naturalmente, alle prestazioni di servizi e di forniture in essi inglobati e ad essi strumentali. Tale tesi è coerente altresì con i contenuti propri del programma triennale dei lavori, di cui all'articolo 128 del Codice c.p., nel cui ambito si inquadra, sia pur con tutte le sue peculiarità, questo nuovo allegato previsto dalla norma.

Ne consegue che la sponsorizzazione tecnica di beni e/o servizi, non strumentali alla realizzazione di lavori (come potrebbe avvenire, per l'appunto, per il mero allestimento di mostre ed eventi), sarà soggetta – al di sopra, benvero, della soglia di rilevanza minima di 40.000 euro – unicamente alle disposizioni dell'articolo 26 del Codice c.p., e non anche a quelle dell'articolo 199-*bis*. Conseguentemente, l'osservanza dei principi del Trattato potrà essere assicurata mediante la mera pubblicazione sul sito dell'amministrazione dell'interesse a sollecitare sponsorship, con assegnazione di un termine minimo ragionevole di risposta e di candidatura (trenta giorni, salvi i casi di urgenza) e la successiva acquisizione di un numero ragionevole di preventivi (o di offerte) presso imprese potenzialmente interessate, senza la necessità di fare applicazione dell'articolo 199-*bis* Codice c.p.

Quanto, invece, alla sponsorizzazione pura di beni e/o servizi non accessori a lavori, di qualunque importo, è da ritenere che, come già anticipato, la stessa non ricada né nell'ambito applicativo dell'articolo 26 del Codice c.p., né in quello dell'articolo 199-*bis* del medesimo Codice. Per essa, rimane fermo quanto chiarito nella già citata determinazione n. 8 del 2012 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ossia l'inapplicabilità in toto del Codice c.p. e la mera soggezione ai principi di legalità, buon andamento e trasparenza imposti in via generale dai principi e dalle norme in materia di contabilità pubblica. Tali obblighi potranno ritenersi assolti, come già indicato al precedente paragrafo I.1.1, anche mediante la pubblicazione di una scheda dell'intervento sul sito dell'amministrazione e la successiva negoziazione diretta con il primo operatore economico interessato.

I.3 Ipotesi applicative particolari della sponsorizzazione di beni culturali e distinzione rispetto a figure affini.

I.3.1 Distinzione rispetto alle erogazioni liberali.

Come descritto, gli elementi caratterizzanti il contratto di sponsorizzazione sono l'onerosità e la corrispettività delle prestazioni, caratteri che valgono a differenziare il negozio in esame dalle ipotesi di cd. erogazioni o elargizioni liberali (o mecenatismo o patrocinio o patronage).

Rispetto alla sponsorizzazione, tali fattispecie si distinguono per il fatto che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore (Cass. Civ. 21 maggio 1998, n. 5086). Il contratto, dunque, non rientra nella categoria dei negozi a prestazioni corrispettive, ma, a seconda del concreto atteggiarsi della fattispecie, può risultare riconducibile nello schema della donazione modale, ovvero in quello della c.d. "sponsorizzazione interna", intendendosi per tale – secondo quanto chiarito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la già citata determinazione n. 24 del 2001 – un negozio gratuito modale che, "a differenza del contratto di donazione, è sempre caratterizzato, e quindi giustificato causalmente, da un interesse patrimoniale anche mediato, purché giuridicamente rilevante, di chi si obbliga o trasferisce". In tal caso, quindi, il ritorno pubblicitario ha carattere del tutto indiretto e non dipende da una controprestazione posta a carico del soggetto beneficiato; conseguentemente il contratto, pur non essendo oneroso, non presenta tuttavia carattere di liberalità.

Nella prassi, una vera e propria donazione modale potrà essere perlopiù riscontrata nel caso in cui il soggetto erogante sia una persona fisica, che presumibilmente trarrà dalla prestazione un vantaggio meramente morale, mentre ove l'erogante sia un'impresa, è più frequente il ricorrere della già vista figura del negozio gratuito modale.

Va, tuttavia, segnalato sin da subito come l'anzidetta distinzione, pur rilevante dal punto di vista civilistico, non comporta alcuna differenza di trattamento ai fini del regime amministrativo e fiscale delle due fattispecie. In entrambi i casi, infatti, è esclusa in radice la qualificabilità del rapporto come sponsorizzazione e, quindi – come subito si dirà – l'applicabilità delle disposizioni del Codice c.p., mentre è pacifica la possibilità di beneficiare delle previste agevolazioni fiscali (v. paragrafo V.2). Conseguentemente, nel presente Documento le espressioni "erogazione liberale", "elargizione liberale", "mecenatismo", "patrocino" o "patronage" saranno impiegate per riferirsi indifferentemente a entrambe le ipotesi, che sono del tutto assimilabili per quanto in questa sede interessa.

Premesso quanto sopra, occorre precisare che, ai fini della qualificazione giuridica del rapporto come sponsorizzazione piuttosto che come erogazione liberale, nel senso anzidetto, assume rilevanza la presenza (sponsorizzazione) o l'assenza (erogazione liberale o gratuita) di un "corrispettivo". Quest'ultimo va correttamente inteso nel senso giuridico di causa tipica ed essenziale dell'operazione economico-giuridica, non già nel senso di motivo personale e soggettivo che spinge all'elargizione, il quale non rileva, come tale, ai fini della predetta qualificazione. Precisazione, questa, che conduce a chiarire – ciò che si preciserà meglio più innanzi – che deve considerarsi errata ogni automatica esclusione della possibilità di ricondurre un conferimento in danaro o opere entro lo schema dell'elargizione liberale o patrocinio, per una sua qualificazione in termini di sponsorizzazione, sol perché il benefattore accetti o chieda una qualche forma di riconoscimento, soprattutto morale e ideale (o comunque inerente a un interesse patrimoniale che non trova diretta corrispettività in un obbligo posto a carico dell'amministrazione), dell'elargizione accordata.

Questa distinzione è particolarmente importante. I rapporti di mecenatismo ben possono trovare attuazione e svolgimento in appositi accordi accessori – riversati in atti convenzionali – aventi ad oggetto la disciplina della partnership che, comunque, si va ad instaurare, in un rapporto di durata tra mecenate e amministrazione competente all'intervento di restauro (o altro). Tale rapporto è generato dall'atto di disposizione del mecenate e riguarda, oltre che le modalità esecutive, le forme, i modi e i tempi di realizzazione degli interventi, il controllo e monitoraggio del rispetto delle condizioni e del modus apposto all'atto negoziale liberale o gratuito, nonché le possibili forme di riconoscimento non economico ed essenzialmente morale richiesto dal mecenate.

Questi accordi e atti convenzionali devono però essere tenuti ben distinti dai contratti di sponsorizzazione, poiché essi costituiscono tuttora un'area interamente libera da condizioni e procedure di tipo concorrenziale.

Se la novella del 2012 ha inteso rafforzare le formalità procedurali proprie delle sponsorizzazioni, estendendole anche alla sponsorizzazione pura – che, come già chiarito, avrebbe potuto in linea teorica restare fuori da siffatta procedimentalizzazione selettiva – deve a fortiori ritenersi che il medesimo legislatore abbia tacitamente confermato la legittimità della stipula di accordi di mecenatismo al di fuori di qualsivoglia forma di evidenza pubblica, trattandosi, per l'appunto, di atti di liberalità o comunque di negozi gratuiti, e non invece di contratti a titolo oneroso con prestazioni corrispettive. Poiché l'amministrazione, in sostanza, non dà nulla in cambio, non vi è alcun dovere di concorrenzialità da osservare nella scelta del benefattore. Le amministrazioni, dunque, potranno e dovranno senz'altro continuare ad avvalersi dei contributi derivanti dalle elargizioni liberali, senza particolari formalità procedurali, con una trattativa diretta e libera con il mecenate, senza bisogno di fare in alcun modo applicazione dell'articolo 199-*bis* del Codice c.p., né delle ulteriori indicazioni procedurali contenute nel presente Documento. Neppure può costituire motivo ostativo all'accettazione di atti di liberalità il fatto che l'attività cui si riferisce l'elargizione sia già stata incluso nell'apposito elenco degli interventi per i quali sollecitare offerte di sponsorizzazione; l'unico impedimento può in realtà essere costituito dalla circostanza che siano in corso i termini della sollecitazione (ovvero sia ancora aperto il termine dato nell'avviso pubblico per la presentazione di offerte), oppure sia in atto una procedura concorrenziale per la selezione dello sponsor (siano, dunque, state presentate offerte per quel medesimo intervento e sia pertanto possibile pervenire a una sponsorizzazione ad esso riferita). In tutti i casi, invece, di inutile decorso del termine senza che siano state presentate offerte valide, oppure di mancata selezione (per qualsiasi motivo) di uno sponsor, l'intervento potrà senz'altro essere considerato immediatamente disponibile per qualsiasi proposta di liberalità e di mecenatismo.

Nel rinviare all'apposito paragrafo V la trattazione del diverso regime fiscale delle erogazioni liberali e delle sponsorizzazioni, occorre in questa sede evidenziare che uno spunto utile al fine di distinguere le due fattispecie è fornito dal d.m. 3 ottobre 2002, attuativo dell'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante la prima disciplina delle agevolazioni fiscali in favore delle erogazioni liberali, il quale ha precisato, all'articolo 5, comma 3, che possono considerarsi erogazioni liberali anche le elargizioni che diano luogo ad un "pubblico ringraziamento" del beneficiario al mecenate. La disposizione richiamata stabilisce, infatti, che: "Ai fini del presente decreto, sono considerate erogazioni liberali anche le elargizioni di denaro per le quali il beneficiario formula pubblico ringraziamento al soggetto erogante." La previsione normativa risolve, sia pur implicitamente, il problema della distinzione tra mecenatismo e sponsorizzazioni, lasciando intendere che quest'ultima figura può dirsi ricorrente solo qualora la promozione del nome, dell'immagine, del marchio, dell'attività, dei prodotti dello sponsor sia oggetto di un preciso obbligo giuridico gravante in capo al soggetto sponsorizzato, obbligo che costituisce la controprestazione del finanziamento erogato dallo sponsor. Qualora, invece, l'erogazione dello sponsor sia sorretta da spirito di liberalità o abbia comunque carattere di gratuità (ancorché eventualmente corrisponda a un interesse di rilevanza patrimoniale dell'erogante), e non sia accompagnata da alcun obbligo posto a carico dello sponsee, si è al di fuori dello schema della sponsorizzazione, rientrandosi, invece, in quello del mecenatismo, e ciò anche qualora il soggetto finanziatore benefici comunque di un ritorno di immagine per effetto del comportamento spontaneo, di pubblico ringraziamento, posto in essere dallo sponsorizzato.

La stessa disciplina fiscale non esclude, pertanto, la natura di erogazione liberale dell'atto allorquando lo stesso sia accompagnato da forme di riconoscimento essenzialmente morale, non trasmodante in una forma di promozione dell'azienda o dei suoi prodotti. D'altra parte, se è vero che, di regola, l'elargizione liberale è lo strumento adoperato dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche non perseguenti fini di lucro, esso non è perciò precluso alle persone giuridiche lucrative e alle imprese commerciali in generale. In tali casi l'amministrazione procedente dovrà prestare un'attenzione particolare a che il riconoscimento morale attribuito al donatore impresa commerciale non travalichi i limiti suoi propri per assumere la consistenza di una vera e propria sponsorizzazione (con i connessi regimi di selezione concorrenziale e tributario suoi propri).

I.3.2 Distinzione rispetto ai rapporti di partenariato con i soggetti del terzo settore.

Analoga alla figura del mecenatismo è quella dell'accordo culturale di valorizzazione tra un privato finanziatore e l'amministrazione, avente ad oggetto un più ampio programma o progetto di partnership pubblico-privato (di tipo contrattuale e non istituzionale), riferito al restauro di un bene o di un complesso di beni e articolato anche in attività culturali di vario genere (inerenti direttamente o non alla tutela: dalla documentazione e riproduzione dei lavori e degli interventi di conservazione, alla catalogazione, alla pubblicazione dei risultati delle indagini, e via dicendo).

Si tratta di figure complesse, riconducibili anche agli accordi culturali di cui all'articolo 112 del Codice bb.cc. (dove la valorizzazione deve intendersi soprattutto come miglioramento della tutela, ma anche, in prospettiva, come miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione del bene). Anche questi accordi, che pure possono assumere una notevole complessità e possono contenere la previsione di specifici obblighi di facere dell'amministrazione, se stipulati con istituzioni scientifiche e culturali, anche di diritto privato, italiane o straniere, quali fondazioni culturali o associazioni e altri enti privi di fini di lucro, sono e restano riferibili al mecenatismo e sono e restano, pertanto, liberi da intralci burocratici; ad essi non è applicabile l'articolo 199-*bis* del Codice c.p. ed è e rimane possibile e legittima la negoziazione diretta e la trattativa privata, anche su specifica proposta e iniziativa del mecenate privato.

Nel caso in cui un siffatto accordo di collaborazione di lungo termine, di partenariato pubblico-privato preordinato alla gestione comune e alla collaborazione nella gestione di progetti e iniziative di tutela e valorizzazione di beni culturali, ancorché con connotazione scientifica e di ricerca, siano invece proposti da imprese (società commerciali ed enti perseguenti scopi di lucro), allora gli uffici dovranno prestare la massima attenzione nella disamina e trattazione di tali rapporti, al fine di pervenire ad una corretta e legittima qualificazione giuridica della vicenda, sì da poter conseguentemente fare applicazione della disciplina appropriata e pertinente.

In coerenza con quanto sopra detto, sono del tutto esclusi dall'ambito applicativo delle disposizioni di cui agli articoli 26, 27 e 199-*bis* del Codice c.p. e del presente Documento e non sottoposti ad alcuna restrizione anche i rapporti di partenariato con soggetti non lucrativi finalizzati allo svolgimento di attività di fund raising, nelle più varie e diverse forme, in favore della realizzazione di interventi conservativi o di valorizzazione di beni culturali.

Tali iniziative possono svolgersi secondo modalità tra loro assai diverse e, ovviamente, non tipizzabili a priori. Può trattarsi, invero, sia di semplici raccolte di sottoscrizioni presso il pubblico promosse da soggetti del c.d. "terzo settore" attraverso i media (mediante "maratone per l'arte" e simili), sia dell'organizzazione di eventi benefici presso istituti e luoghi della cultura con le medesime finalità (come nei casi, ad esempio, di cene o serate di beneficenza presso un museo, allo scopo di destinare il ricavato al restauro di un'opera facente parte della relativa raccolta).

In tali ipotesi – giova ribadirlo – la semplice circostanza che, eventualmente, l'amministrazione consenta al partner privato l'utilizzazione di spazi presso istituti o luoghi della cultura o la riproduzione dell'immagine dei beni culturali al cui restauro è l'iniziativa è diretta non comportano – con tutta evidenza – né l'applicazione delle norme relative alle procedure di evidenza pubblica, né – tantomeno – la necessità di richiedere il versamento di un canone, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 106 ss. del Codice bb.cc. relative alla concessione di uso individuale dei beni culturali.

Pur nella grande variabilità dei contenuti e del concreto atteggiarsi di tali rapporti, essi si caratterizzano infatti perché sono volti unicamente al reperimento di finanziamenti da destinare alla conservazione e/o alla valorizzazione di uno o più beni culturali, senza che ricorra alcuna finalità lucrativa e senza che il partner privato possa trarre dall'iniziativa alcun vantaggio, al di là del mero riconoscimento morale dell'opera svolta.

I.3.3 L'adozione di un monumento.

Una volta chiarita la distinzione tra i rapporti di sponsorship e le erogazioni liberali, occorre inquadrare correttamente la figura, spesso invocata nella prassi, che si suole denominare "adozione di un monumento". In proposito, mette conto anzitutto di evidenziare come la suddetta espressione non corrisponda sul piano giuridico a un autonomo istituto, ma abbia una valenza puramente descrittiva di un fenomeno fattuale, di cui occorre esattamente chiarire la sussumibilità nelle fattispecie normativamente tipizzate.

Invero, il tratto caratterizzante delle variegate situazioni che sogliono essere ricondotte nell'eterogenea tipologia dell'adozione di un monumento è costituito dalla circostanza che, in tali ipotesi, l'apporto del soggetto privato (in denaro, lavori, servizi o forniture) è finalizzato a sopperire integralmente a una o più specifiche necessità di tutela e/o di valorizzazione di un bene culturale, spesso per un determinato e più o meno lungo periodo di tempo, in maniera tale da comportare sostanzialmente l'assunzione della cura del monumento, o di alcune esigenze inerenti allo stesso. Vi rientra, ad esempio, il caso di assunzione dell'obbligo di provvedere (direttamente o mediante erogazioni in denaro) alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria del bene per un certo periodo, oppure l'ipotesi in cui il privato si faccia carico dell'onere di un intervento conservativo importante e destinato a protrarsi nel tempo che muti in maniera significativa la situazione del bene (ad esempio, un restauro di rilevante impegno economico posto integralmente a carico del privato, ovvero un intervento finalizzato a rendere fruibile un bene che prima non lo era, e via dicendo).

Nei casi anzidetti, emerge quindi un legame del tutto peculiare – di cui di seguito si approfondirà la valenza – non semplicemente tra il privato erogatore e un puntuale intervento di tutela o valorizzazione, bensì direttamente tra il medesimo soggetto e il bene culturale "adottato".

Deve, peraltro, immediatamente soggiungersi come l'espressione "adozione di un monumento" – di cui si è già rimarcato il carattere neutro ai fini della qualificazione giuridica della fattispecie concreta – venga indifferentemente utilizzata nella prassi tanto con riferimento a ipotesi caratterizzate dall'assenza di qualsivoglia prestazione a carico dell'amministrazione, quanto in casi in cui, all'opposto, la c.d. "adozione" trovi la propria contropartita in un ritorno d'immagine particolarmente intenso in favore del privato, in quanto – come detto – realizzato mediante l'associazione del nome dell'erogante non già a un determinato intervento di tutela o valorizzazione, bensì direttamente al bene culturale "preso in cura".

Nel primo caso, stante l'assenza di corrispettivo (e ferma restando l'eventualità del c.d. "pubblico ringraziamento", di cui già si è detto), non vi è dubbio che si ricada nell'ambito della variegata fenomenologia del mecenatismo e delle erogazioni liberali.

Ipotesi diametralmente opposta è quella in cui le attività sopra descritte siano svolte in cambio della pubblicizzazione del ruolo di "adottante" svolto dal privato nei confronti del bene culturale. In tali fattispecie, infatti, non solo si è in presenza di una sponsorizzazione, ma il rapporto di sponsorship assume una valenza "forte", ossia qualificata dalla speciale intensità del rapporto intercorrente con il bene. Mentre, infatti, ordinariamente il rapporto di sponsorizzazione comporta un'associazione tra lo sponsor e uno specifico intervento di tutela o valorizzazione, invece la c.d. "adozione del monumento" consente al privato di legare direttamente il proprio nome al bene culturale, comportando quindi l'attribuzione di utilità economiche di maggiore e più rilevante entità. Di tale circostanza, evidentemente, l'amministrazione dovrà tenere conto, compiendo un'adeguata ponderazione, allo scopo di stabilire se e in che misura non sia sufficiente o appropriata una sponsorizzazione – per così dire – "debole" e si ritenga invece necessario consentire, allo scopo di rendere maggiormente appetibile l'intervento o l'attività necessaria, ricorrere alla formula della c.d. "adozione del monumento". Invero, la semplice sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture è da ritenere ordinariamente preferibile, sia perché di regola consente una più appropriata stima del valore economico della controprestazione offerta dall'amministrazione, sia – soprattutto – perché pone minori problemi di compatibilità rispetto alle esigenze di tutela e valorizzazione del bene culturale interessato, in quanto non realizza un'associazione tra lo sponsor e il bene destinata a protrarsi nel tempo.

Da ciò discende la necessità che l'amministrazione chiarisca sempre puntualmente nei bandi e nei successivi contratti di sponsorizzazione quali siano le controprestazioni offerte allo sponsor, in modo che non sia revocabile in dubbio se l'associazione consentita sia – come d'ordinario – tra lo sponsor e l'intervento o, invece, tra lo sponsor e il

bene "adottato". In tale ultima ipotesi, il profilo inerente la compatibilità della suddetta associazione rispetto alle esigenze di tutela e valorizzazione dovrà essere attentamente vagliato e dovrà, altresì, essere precisato secondo quali modalità concrete ed entro quali termini temporali l'associazione stessa possa essere realizzata.

Va, inoltre ricordato fin d'ora che – come meglio si chiarirà in seguito (v. paragrafo *III)* – la verifica della compatibilità delle sponsorizzazioni, di qualunque natura, rispetto alle esigenze di tutela e di valorizzazione dei beni culturali rientra sempre nella competenza esclusiva del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, ultimo periodo, del Codice bb.cc., indipendentemente dal soggetto proprietario o consegnatario del bene. Pertanto, i soggetti pubblici e privati proprietari dei beni sono sempre tenuti a richiedere la necessaria autorizzazione in ordine ai rapporti di sponsorizzazioni che intendano instaurare, anche ove l'associazione con il nome dello sponsor non si realizzi nella tipica forma dell'apposizione di cartelloni o altri mezzi di pubblicità, specificamente disciplinata dall'articolo 49 del Codice bb.cc.

I.3.4 Distinzione rispetto al project financing.

Al fine di tratteggiare la distinzione tra sponsorizzazione e project financing occorre innanzitutto premettere che, sebbene nella finanza di progetto – come nella sponsorizzazione – le pubbliche amministrazioni si avvantaggiano di fonti di finanziamento delle attività istituzionali, alternative e/o aggiuntive a quelle ottenute mediante i canali tradizionali, i due istituti devono comunque essere ritenuti ontologicamente divergenti.

A differenza che nelle sponsorizzazioni, dove il privato si limita a finanziare o a realizzare a proprie spese l'intervento, ricevendo come controprestazione la promozione pubblicitaria del proprio marchio, attività, o immagine, nel project financing il rapporto economico si presenta più complesso, posto che il soggetto promotore/finanziatore, non solo si occupa della realizzazione, ma anche della gestione dell'opera pubblica e con il flusso di cassa generato ottiene la remunerazione del capitale investito, secondo lo schema tipico della concessione di costruzione (realizzazione dei lavori di restauro) e gestione (del servizio pubblico erogato dal bene; nel caso di beni culturali, del servizio pubblico di apertura alla pubblica fruizione e di valorizzazione del bene restaurato).

Il privato svolge, dunque, un ruolo attivo da cui deriva l'applicabilità di disposizioni del tutto peculiari, anche per ciò che concerne le procedure di affidamento.

L'articolo 153 del Codice c.p. disciplina, infatti, diversi moduli procedimentali attraverso cui realizzare la finanza di progetto, all'interno dei quali differente peso assumono le proposte dei soggetti privati interessati.

Tuttavia, come nella sponsorizzazione di interventi su beni culturali, così anche per il project financing tali proposte spontanee non possono mai condurre alla stipula di contratti per affidamento diretto, essendo previsto al massimo dall'articolo 153 Codice c.p. – nelle ipotesi di aggiudicazione della concessione mediante doppia gara – un diritto di prelazione a favore del promotore scelto all'esito della prima procedura che non risulti aggiudicatario all'esito della seconda.

I.3.5 Contratti di concessione di spazi pubblicitari.

È molto frequente nella prassi l'ipotesi in cui l'amministrazione finanzi gli interventi conservativi su un bene culturale mediante l'apposizione di manifesti o altri mezzi di pubblicità sui ponteggi installati per l'esecuzione dei lavori.

Tali ipotesi pongono una serie di problemi peculiari, poiché si rende necessario stabilire:

- se il rapporto negoziale sia riconducibile nello schema del contratto di sponsorizzazione ovvero se dia luogo a un diverso contratto di vendita di spazi pubblicitari;

- come debba essere ricostruito il rapporto tra l'amministrazione, il soggetto che utilizza gli spazi pubblicitari sui ponteggi e l'impresa di pubblicità, di cui spesso le amministrazioni si avvalgono al fine del reperimento degli inserzionisti;

- con quali modalità procedurali debbano essere individuati i contraenti.

È noto invero che le amministrazioni possono stipulare contratti di concessione di spazi pubblicitari con imprese operanti nel settore. Secondo consolidata giurisprudenza, "nel caso di affidamento della gestione degli spazi pubblicitari si realizza un rapporto trilaterale tra amministrazione concedente, concessionario ed utenti, nel quale il concessionario agisce in luogo dell'amministrazione cedendo gli spazi a terzi, dietro compenso, e, nei confronti dell'amministrazione, è tenuto al pagamento di un canone, al quale, nella specie, si aggiunge la fornitura ed il servizio di manutenzione suddetti" (Cons. Stato, sez. V, 1 agosto 2007, n. 4270).

Per quanto rileva ai fini del presente Documento, è possibile prospettare diverse modalità in concreto di utilizzazione degli spazi presenti sulle impalcature del cantiere finalizzato all'esecuzione di interventi conservativi su un bene culturale.

Accanto al caso in cui l'amministrazione individui in proprio e direttamente l'operatore o gli operatori che beneficeranno degli spazi stessi, può considerarsi l'ipotesi in cui venga affidato a un'impresa pubblicitaria l'incarico di "cedere" gli spazi pubblicitari a terzi utilizzatori. In tale ultima fattispecie, il rapporto tra l'amministrazione e l'impresa pubblicitaria potrebbe ricostruirsi in termini di mediazione, mandato, o agenzia e potrebbe, inoltre, risultare configurabile un collegamento negoziale rispetto al distinto rapporto intercorrente tra l'amministrazione e l'utilizzatore degli spazi.

Diversa ipotesi è quella in cui l'impresa di pubblicità acquisti essa stessa gli spazi offerti, riservandosi di utilizzarli direttamente ovvero di cederli a terzi, i quali però non entreranno in contatto con l'amministrazione proprietaria del bene, ma stipuleranno appositi contratti di acquisto degli spazi medesimi con la sola agenzia di pubblicità. In tal caso, l'amministrazione dovrà comunque assicurarsi che i successivi acquirenti degli spazi rispettino i criteri di uso compatibile con le esigenze di tutela del bene, prevedendo espressamente nel contratto con l'agenzia di pubblicità l'obbligo di rimettere i bozzetti delle immagini pubblicitarie alla competente soprintendenza, ai fini del rilascio della necessaria autorizzazione, ai sensi dell'articolo 49 del Codice bb.cc. (v. paragrafo *IV)*.

Potrebbe, inoltre, darsi il caso della stipulazione di un contratto atipico con struttura trilaterale, in cui una società di restauro si obbliga a compiere i lavori sul bene culturale in cambio di un corrispettivo direttamente versato dalla società pubblicitaria, che a sua volta consegue, quale contropartita, la disponibilità degli spazi collocati sulle impalcature, da cedere a titolo oneroso a terzi.

Con riferimento alle diverse e talora complesse fattispecie cui si è fatto cenno, è lecito chiedersi quale sia la natura giuridica dei contratti stipulati e, più specificamente, se tali atti negoziali siano qualificabili come sponsorizzazioni.

Al riguardo, occorre rilevare come, pur nella varietà degli schemi contrattuali e nel diverso atteggiarsi delle cause in concreto degli accordi a vario titolo riconducibili nella nozione di sponsorizzazione, un minimo denominatore comune pare rinvenibile nella circostanza che lo sponsor riceve, a fronte della propria prestazione, una utilità consistente in un effetto promozionale di un prodotto o di un marchio o in un ritorno di immagine di un'azienda, per effetto dell'associazione del prodotto, del marchio o della ditta ad un bene, ad un soggetto (es.: sportivo) o ad un evento cui si attribuisce una speciale rilevanza.

Orbene, tale dato spesso non è rinvenibile nelle fattispecie sopra descritte. In particolare, con riferimento ai soggetti acquirenti degli spazi, è da chiedersi, valutando le circostanze del caso concreto, se essi realizzino effettivamente una associazione del proprio nome, marchio o prodotto all'intervento conservativo in atto sul bene ovvero se non sfruttino piuttosto la collocazione del cartello pubblicitario in un determinato e più o meno centrale e frequentato spazio urbano. In tale ultima ipotesi, invero, non sembrerebbe ravvisabile una sostanziale differenza rispetto a una ordinaria concessione di spazi pubblicitari.

Ove pure l'amministrazione, come spesso accade, si avvalga di un'impresa di pubblicità, questa svolge talora un ruolo di intermediazione (lato sensu intesa, ossia qualificabile, come detto, in termini di mediazione, mandato o agenzia) nell'individuazione dell'inserzionista, oppure acquista in proprio il diritto di utilizzare gli spazi pubblicitari, per poi cederli a terzi. Anche in tale ultima ipotesi, peraltro, l'impresa pubblicitaria riceve come contropartita per la propria prestazione non già un ritorno promozionale indiretto, derivante dall'associazione della propria ditta o di un proprio prodotto, servizio o marchio all'attività di conservazione in corso sul bene culturale, bensì la disponibilità di uno spazio pubblicitario, da cui trae un utile economico non indiretto e mediato, ma diretto, attraverso la concessione a terzi a titolo oneroso dell'utilizzazione dello spazio stesso. Anche in questi casi, sembra quindi esulare la finalità di sponsorizzazione.

Deve, pertanto, ritenersi che contratti rispondenti ai diversi schemi sopra indicati, pur presentando alcune affinità rispetto alla sponsorizzazione, non sempre siano riconducibili in senso proprio a tale figura, ma possano dare luogo, a seconda dei casi: a rapporti di mediazione,

mandato o agenzia funzionalmente collegati con contratti di vendita di spazi pubblicitari; a rapporti atipici trilaterali del tipo descritto dalla richiamata giurisprudenza in tema di affidamento della gestione di spazi pubblicitari (gestione che spesso include anche l'installazione e la manutenzione dei mezzi di pubblicità); ad altre fattispecie contrattuali atipiche comunque caratterizzate da finalità di mera pubblicità piuttosto che di vera e propria sponsorizzazione.

Occorre a questo punto interrogarsi in merito alla necessità di ricorrere, per l'affidamento dei contratti, ad apposite procedura di evidenza pubblica.

Al quesito non può che darsi risposta affermativa.

Quanto, anzitutto, al caso in cui l'amministrazione si avvalga di un'impresa che svolge attività di mediazione, mandato o agenzia, preordinata alla selezione di operatori economici che stipuleranno a loro volta con la stessa amministrazione distinti contratti di vendita di spazi pubblicitari, si reputa che la fattispecie vada trattata allo stesso modo rispetto all'intermediazione nell'individuazione di sponsor, ipotesi nella quale – come si dirà al successivo paragrafo II.4. – l'impresa lato sensu intermediatrice dovrà essere selezionata mediante una procedura di evidenza pubblica, nella misura in cui sia rinvenibile nella fattispecie un appalto di servizi e, in particolare, di servizi pubblicitari (Allegato IIA, categoria 13, del Codice c.p.).

Nelle diverse ipotesi, invece, di vendita di spazi pubblicitari sui ponteggi di cantiere ovvero di ricorso alle varie tipologie di rapporti atipici sopra indicate, sono ravvisabili contratti attivi dell'amministrazione, come tali in linea di principio soggetti al necessario rispetto dei principi generali di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, e via dicendo, imposti dalle norme di contabilità pubblica. È, peraltro, da ritenere che, nonostante le peculiarità delle fattispecie contrattuali descritte, tali obblighi possano essere assolti mediante l'osservanza delle previsioni degli articoli 26, 27 e 199-*bis* del Codice c.p. La predetta conclusione è sorretta sia dalla constatazione della non infrequente difficoltà di appurare, in concreto, il ricorrere di un fine di mera pubblicità o di vera e propria sponsorizzazione dell'intervento in corso nel cantiere su cui sono apposti i cartelloni, sia, in ogni caso, dalla sostanziale assimilabilità dei rapporti di cui qui si tratta rispetto alle ipotesi espressamente menzionate dalle disposizioni richiamate, che ne giustifica l'applicazione in via estensiva o analogica.

Tale ultima considerazione trova, del resto, sostanziale conferma nel dato normativo e, in particolare, nella previsione dell'articolo 61 del decreto legge n. 5 del 2012, ove le ipotesi di "affissione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari" sono espressamente qualificate come "fattispecie analoghe o collegate" rispetto alla sponsorizzazione di beni culturali stricto sensu intesa. L'indicazione normativa prende con ciò posizione in favore dell'assimilazione del trattamento di tali fattispecie rispetto a quelle di sponsorizzazione in senso proprio; assimilazione che permette sia di rendere chiaro e univoco il quadro delle regole procedimentali da osservarsi da parte degli uffici, sia di evitare ogni dubbio in ordine all'applicabilità, nelle diverse ipotesi concrete, delle previsioni del nuovo articolo 199-*bis* del Codice dei contratti pubblici.

Nel rinviare, pertanto, anche con riguardo alle suddette peculiari ipotesi, a quanto si dirà al successivo paragrafo II.4, si richiama sin d'ora l'attenzione sulla necessità di garantire in ogni caso, quale che sia il modello contrattuale prescelto, il rispetto delle previsioni dell'articolo 49 del Codice bb.cc. e del controllo ivi previsto da parte della soprintendenza allo scopo di assicurare che l'utilizzazione a fini pubblicitari del bene avvenga in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro dell'immobile da tutelare o valorizzare. Si rinvia, sul punto, alle considerazioni che saranno svolte al successivo paragrafo IV.

I.3.6 Le modalità di realizzazione di eventi espositivi presso istituti e luoghi della cultura.

Occorre a questo punto chiarire in quali ipotesi ed entro quali limiti sia qualificabile in termini di sponsorship il rapporto che si instaura tra l'amministrazione e il soggetto privato che a vario titolo contribuisce alla realizzazione di un evento espositivo presso un istituto o luogo della cultura. Al riguardo, si rende necessario premettere alcuni cenni che consentano di inquadrare correttamente il tema.

La realizzazione di mostre presso istituti e luoghi della cultura rientra invero nell'ambito delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale, come definite dall'articolo 6 del Codice bb.cc. e disciplinate dalle disposizioni del Titolo II ("Fruizione e valorizzazione") della Parte Seconda del medesimo Codice. In particolare, la realizzazione di mostre presso istituti e luoghi della cultura può avvenire secondo tre diverse modalità.

In primo luogo, vi è il caso in cui la suddetta attività di valorizzazione sia gestita in forma diretta dalle stesse strutture organizzative dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 115, commi 1 e 2, del Codice bb.cc. Diversa ipotesi è quella della gestione indiretta, anche questa disciplinata dal richiamato articolo 115 del Codice bb.cc., che prevede la possibilità di affidare le attività di valorizzazione in concessione a terzi, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti (comma 3), prevedendo correlativamente la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività (comma 8). Vi è, infine, il caso in cui la mostra non rientri nell'ambito delle attività di valorizzazione preordinate dall'amministrazione, e da questa gestite direttamente o indirettamente, ma sia proposta e realizzata a cura di un soggetto terzo, il quale chieda l'utilizzazione di appositi spazi presso un istituto o un luogo della cultura mediante semplice concessione d'uso individuale, ai sensi dell'articolo 106 del Codice bb.cc.

La prima ipotesi non pone particolari problemi, poiché in tal caso l'amministrazione, nell'ambito dell'attività di valorizzazione da essa direttamente gestita, potrà certamente valersi di uno o più sponsor, e saranno applicabili tutte le considerazioni indicate nelle presenti linee guida. Neppure sembra porre particolari difficoltà l'ipotesi di mostra realizzata mediante gestione indiretta. In tal caso, il concessionario potrà valersi di sponsor, nei casi e nel rispetto dei limiti previamente determinati dall'amministrazione.

Problematico è, invece, soprattutto il terzo caso, non tanto e non solo quanto al profilo inerente la possibilità per il concessionario degli spazi di ricorrere a rapporti di sponsorship, quanto, più in generale, in ordine allo stesso inquadramento del rapporto tra tale soggetto e l'amministrazione. Ancorché, infatti, non si tratti – con tutta evidenza – di sponsorizzazione, si è tuttavia in presenza di una fattispecie rilevante ai fini della presente trattazione, sia per l'esigenza di distinguerla dalla sponsorizzazione, sia in quanto comunque inquadrabile tra le figure affini, riconducibili nell'ampio ventaglio delle ipotesi di partnership pubblico-privato, che il presente Documento è chiamato ad analizzare e approfondire, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2012.

Va, inoltre, considerato che nella prassi si rilevano frequentemente ipotesi atipiche che possono considerarsi in certa misura "ibride" tra le tre diverse opzioni indicate. Ciò costituisce una conseguenza pressoché fisiologica della circostanza che la realizzazione di una mostra presso un istituto o luogo della cultura comporta ex se l'associazione dell'evento al bene culturale che lo ospita e, quindi, in qualche misura, la sua almeno esteriore imputabilità all'amministrazione. Conseguentemente, quest'ultima non potrà limitarsi ad un mero vaglio di compatibilità dell'iniziativa con le esigenze di tutela e di decoro del bene, ma dovrà assicurare la piena rispondenza dell'attività alle esigenze di valorizzazione del bene stesso, anche in linea con il suo profilo di attività e la sua programmazione. In tal senso, appare condivisibile la prassi di un coinvolgimento dell'amministrazione nell'ideazione e nella curatela della mostra, ancorché realizzata da un soggetto terzo proponente a propria cura e spese e dietro pagamento di un canone per l'utilizzo degli spazi espositivi. Ciò potrà anche determinare l'instaurarsi di veri e propri rapporti atipici di partnership pubblico-privato. Nondimeno, rimarrà ferma la riconducibilità in linea di principio dell'attività nel quadro del disposto dell'articolo 106 del Codice.

Da tale inquadramento giuridico discendono alcune importanti conseguenze, attinenti: alla necessità che l'amministrazione ponga a carico del richiedente un canone adeguato; all'esigenza di privilegiare, in base alle circostanze di fatto e allo stato dei luoghi, la possibilità di costruire percorsi di visita separati, tali da consentire al pubblico di scegliere liberamente la visita della mostra realizzata dal concessionario di uso individuale di spazi espositivi; alla ponderazione dei possibili usi alternativi del bene.

Tale ultimo profilo, in particolare, assume rilevanza non solo ove sia ravvisabile una restrizione della libera concorrenza di mercato tra soggetti interessati allo svolgimento della medesima iniziativa economica, ma pure con riferimento ad attività non lucrative, quali in tesi potrebbero ritenersi quelle inerenti l'organizzazione e la gestione di mostre. Anche in questo caso, infatti, l'amministrazione è comunque tenuta, in principio, ad assicurare la parità di condizioni tra tutti i soggetti potenzialmente interessati allo svolgimento dell'attività, in base ai principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento che devono guidare la sua azione in conformità al dettato costituzionale e che l'am-

ministrazione è sempre tenuta, nei rapporti intersoggettivi, a rispettare. E ciò non solo nel caso di stipulazione di contratti, ma anche in ogni altra ipotesi in cui venga in contatto con altri soggetti dell'ordinamento, siano essi pubblici o privati, sulla scorta dei principi di cui agli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione, come declinati e precisati dall'articolo 1 della legge n. 241 del 1990.

Si evidenzia, pertanto, l'opportunità che l'amministrazione programmi e renda nota a priori, per quanto possibile, l'intenzione di concedere spazi per la realizzazione di mostre, precisando tutte le relative condizioni e il canone dovuto, e procedendo successivamente alla valutazione delle proposte pervenute secondo i criteri resi noti preventivamente.

II

LA PROGRAMMAZIONE E LE MODALITÀ DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

II.1 Il principio della programmazione. – II.2 Lo studio di fattibilità necessario ai fini dell'indizione della procedura. – II.3 La scelta della tipologia di sponsorizzazione e la necessità di definizione preventiva degli elementi essenziali della controprestazione offerta. – II.3.1 Ulteriori forme di pubblicità e di sollecitazione dell'offerta di sponsorizzazioni e mecenatismo. – II.4 L'intermediazione nella ricerca di mecenati o sponsor e nella vendita di spazi pubblicitari. – II.5 La costruzione logica della procedura di gara, in funzione dell'ottimizzazione dei risultati conseguibili. – II.6 Documenti di gara. – II.7 Requisiti dei partecipanti. – II.8 Modalità operazionali della procedura. – II.9 L'ipotesi di esito negativo della procedura selettiva: il ricorso alla negoziazione diretta. – II.10 Il versamento del corrispettivo da parte dello sponsor mediante accollo del debito dell'amministrazione verso l'esecutore dei lavori, servizi o forniture.

II.1 Il principio della programmazione.

L'articolo 199-*bis* del Codice c.p. dispone espressamente che le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione di interventi relativi ai beni culturali debbano integrare il programma triennale dei lavori, di cui all'articolo 128 del Codice c.p., mediante un apposito allegato nel quale siano indicati i lavori, i servizi e le forniture degli interventi in relazione ai quali intendono ricercare sponsor. Tale indicazione, seppur in assenza di una espressa diposizione in proposito, è dovuta sia ove la sponsorizzazione si sostanzi in un finanziamento (sponsorizzazione pura), sia ove consista nella realizzazione di interventi operati da parte dello stesso sponsor (o per suo conto) sui beni culturali (sponsorizzazione tecnica o mista).

Come indicato nel primo capoverso del medesimo articolo 199-*bis* del Codice c.p., l'anzidetta integrazione del programma assolve la funzione di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. Nei termini descritti dall'articolo 128 del Codice c.p., quindi, il programma triennale conferma l'importanza della pianificazione nel graduare la definizione degli obiettivi e le priorità dell'amministrazione interessata agli interventi sul patrimonio culturale ad essa affidato, in tal modo perseguendo i medesimi intenti di cui all'articolo 29 del Codice bb.cc., che in proposito recita: "La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro". L'attività di programmazione, annuale e pluriennale è dunque lo strumento, sotto il profilo metodologico, capace di conferire organicità ed unitarietà di indirizzi agli interventi ed ha funzione di primaria importanza, per quanto riguarda l'attività di tutela, di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Al contempo, con particolare riferimento alla sponsorizzazione, la programmazione triennale assolve l'ulteriore funzione di rendere l'amministrazione interessata parte attiva della realizzazione di una serie organica di iniziative, per la cui ideazione non deve attendere le proposte spontanee dei privati. Lo scopo è quello di superare l'approccio episodico, consentendo di pianificare il coordinamento tra la disponibilità pubblica e l'apporto privato e di concentrare la prima su quegli interventi più delicati, più urgenti, meno ripetitivi e, meno appetibili, in termini di visibilità per lo sponsor privato.

I programmi relativi ai lavori ed alle opere pubbliche, intesi come costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, completamento, implicano, ai sensi dell'articolo 128 del Codice c.p., la previsione e la volontà di realizzare un quadro organico di interventi, definendone le priorità in ragione delle risorse finanziarie. Tuttavia nel caso della sponsorizzazione, vista la natura privata dei finanziamenti, la programmazione assolve tanto la funzione di conferire razionale pianificazione agli interventi, quanto di prestare idonea pubblicità ai progetti per i quali l'amministrazione competente auspica il supporto dello sponsor. A tal fine, come previsto dall'articolo 199-*bis*, l'amministrazione che indica nell'apposito allegato l'intenzione di volersi avvalere di uno sponsor, deve descrivere in che termini ciò possa avvenire, redigendo uno studio di fattibilità – anche semplificata – o un progetto preliminare.

D'altra parte, ai sensi dell'articolo 128, comma 2, del Codice c.p., "Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze". Sicché anche la sponsorizzazione, in applicazione dei principi di efficienza e buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione, deve essere improntata alla *ratio* del citato articolo 128 che, a tal fine, affida agli studi di fattibilità:

- l'individuazione dei bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica;
- l'indicazione delle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi;
- l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.

Va, peraltro, subito evidenziato che, ai fini dell'inserimento nell'apposito allegato, non è necessario il rispetto delle rigorose previsioni di cui all'articolo 128, comma 6, del Codice c.p. con riferimento all'inserimento dei lavori nell'elenco annuale dei lavori pubblici. Tale ultima disposizione stabilisce che "L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi". L'inclusione dell'intervento nell'apposito allegato dedicato alle iniziative per le quali si intenda sollecitare l'apporto dei privati mediante sponsorizzazioni è invece subordinata alla redazione, in alternativa rispetto al progetto preliminare, di uno studio di fattibilità "anche semplificato", e ciò senza alcun riferimento al valore stimato del contratto. Quanto ai contenuti del richiamato "studio di fattibilità semplificato" si rinvia, peraltro, a quanto si dirà al successivo paragrafo II.2.

L'articolo 199-*bis* del Codice c.p. ammette che nell'allegato alla programmazione triennale possano essere altresì inseriti gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. Tali dichiarazioni, vagliate dall'amministrazione sul piano oggettivo della possibilità e dell'interesse alla realizzazione dell'intervento proposto, dovranno essere raccolte e inserite nel primo aggiornamento, per essere fatte a loro volta oggetto della procedura ordinaria. Le proposte spontanee di privati non possono, infatti, condurre alla stipula di contratti di sponsorizzazione per affidamento diretto, pena la violazione dei principi comunitari di imparzialità, pari trattamento, e trasparenza di cui agli articoli 26, 27 e 199-*bis* del Codice c.p.

In ogni caso, non è necessario che le dichiarazioni di interesse siano corredate da studi di fattibilità, o progetti preliminari redatti dal privato. Ferma restando la possibilità che il candidato sponsor presenti comunque studi o progetti, l'amministrazione può inserire nell'elenco allegato al primo aggiornamento del programma annuale dei lavori gli interventi indicati dal privato, ancorché da questi proposti solo negli estremi identificativi essenziali, facendosi carico la stessa amministrazione di elaborare uno studio minimo di fattibilità propedeutico all'inserimento nella programmazione e alla successiva messa a concorso delle proposte.

Si reputa peraltro utile fornire alcune indicazioni in merito alle modalità di inserimento delle sponsorizzazioni nel quadro della programmazione di cui all'articolo 128 del Codice c.p. e all'articolo 271 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni (di seguito: Regolamento c.p.).

Va, anzitutto, premesso che tutti gli atti programmatori – e, quindi, anche quello specificamente richiesto, con riferimento agli interventi oggetto di sponsorizzazione, dall'articolo 199-*bis* del Codice c.p. – devono essere preceduti da un'adeguata istruttoria e che la ponderazione delle scelte operata dall'amministrazione deve essere adeguatamen-

te illustrata nelle premesse dell'atto. Tale parte motiva, dovendo fare riferimento alle norme applicabili alle diverse amministrazioni e alle diverse situazioni che possono occorrere in concreto, non può essere schematizzata in questa sede.

Quanto, invece, alle modalità tecniche di integrazione della programmazione mediante la puntuale indicazione degli interventi per i quali si intende sollecitare la sponsorizzazione ai sensi dell'articolo 199-*bis* del Codice, si forniscono le seguenti indicazioni.

In attuazione del disposto dell'articolo 128, comma 11, del Codice c.p. e dell'articolo 271 del Regolamento c.p. è stato da ultimo emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2012, recante la definizione degli schemi-tipo sulla base dei quali le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e adottano il programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, nonché il programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi.

Ciò posto, alla luce delle previsioni del nuovo articolo 199-*bis* del Codice c.p. si reputa che l'integrazione ivi prevista della programmazione sia assolta secondo le modalità di seguito specificate.

Anzitutto, con riferimento ai lavori pubblici, si ricorda che, in relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della Scheda 1, allegata al citato decreto ministeriale, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma.

La Scheda 2 riporta l'articolazione della copertura finanziaria relativa ai lavori pubblici; in tale scheda è previsto un apposito campo dedicato all'indicazione, per ciascun intervento, dell'eventuale apporto di capitale privato. Ove, in particolare, tale apporto derivi dal ricorso alla sponsorizzazione, dovrà essere indicato – nell'ultima colonna della scheda in parola – il codice "03" (sponsorizzazione) di cui alla Tabella 3 allegata al decreto ministeriale.

Allo stesso modo, con riferimento alla programmazione annuale per l'acquisizione di beni e servizi, la relativa Scheda 4 allegata al medesimo decreto ministeriale prevede un apposito campo per l'indicazione della fonte delle risorse finanziarie. Anche in questo caso, occorrerà, pertanto, indicare – nell'ultima colonna della Scheda – il codice "03" (che si riferisce, in base alla determinazione dei codici risultante dalla Tabella 6, alle "Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati"). Sarà, inoltre, necessario specificare, nell'apposito campo note della scheda, la provenienza di tali risorse da "sponsorizzazione ai sensi dell'articolo 199-*bis* del Codice".

Più schematicamente, nel rispetto dei principi di economicità, semplificazione e buon andamento dell'azione amministrativa, l'obbligo di integrazione della programmazione di cui all'articolo 199-*bis* del Codice c.p. mediante l'allegato concernente gli interventi per i quali si intende sollecitare la sponsorizzazione è da ritenere assolto:

a) quanto ai lavori, mediante l'indicazione nel programma triennale redatto in conformità alla Scheda 2 allegata al d.m. 11 novembre 2011, del codice "03" nell'apposito campo dedicato alla tipologia dell'apporto di capitale privato;

b) quanto ai servizi e alle forniture, riportando nell'ultima colonna della Scheda 4 ("Fonte risorse finanziarie") il codice "03", con la specifica indicazione, nel campo note della richiamata scheda, della dicitura "sponsorizzazione ai sensi dell'articolo 199-*bis* del Codice".

Una volta compilati nel modo illustrato i predetti documenti programmatori, l'allegato relativo agli interventi per i quali si intende sollecitare la sponsorizzazione da parte dei privati potrà essere prodotto sulla base di una semplice operazione di estrapolazione dei dati relativi ai soli interventi per i quali sia stato indicato il citato codice "03" nei pertinenti campi, come sopra esposto.

Con riferimento ai servizi e alle forniture, occorre tuttavia rendere una importante precisazione. È noto, infatti, che l'elaborazione del programma annuale dei servizi e delle forniture di cui all'articolo 271 del Regolamento c.p. non è obbligatoria, ma costituisce una mera facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici. È, pertanto, del tutto evidente che tale atto programmatorio non diviene obbligatorio per tutti i servizi e le forniture in virtù della sola circostanza che si intenda sollecitare il finanziamento mediante sponsorizzazione di uno o più interventi.

Conseguentemente, l'amministrazione potrà scegliere se procedere, mediante la compilazione della predetta Scheda 4, alla redazione di un programma annuale relativo a tutti i servizi e le forniture (anche quelli per i quali non si ipotizza il ricorso alla sponsorizzazione e quelli, pur eventualmente oggetto di sponsorizzazione, che, comunque, non ricadono nell'ambito applicativo dell'articolo 199-*bis* del Codice c.p., secondo quanto illustrato al paragrafo I.2), ovvero se avvalersi dello schema di cui alla medesima Scheda 4 allegata al d.m. 11 novembre 2011 al fine di programmare i soli servizi e le sole forniture per i quali si intende sollecitare il ricorso alla sponsorizzazione sensi dell'articolo 199-*bis* del Codice c.p.

Al riguardo si precisa che nel caso in cui l'amministrazione decida di procedere mediante la compilazione della predetta Scheda 4 alla redazione di un programma annuale relativo a tutti i servizi e le forniture, compresi quelli per i quali non sussiste l'obbligo di programmazione ai sensi dell'articolo 199-*bis* del Codice, l'allegato relativo agli interventi per i quali si intende sollecitare la sponsorizzazione da parte dei privati potrà essere prodotto, come sopra detto, sulla base di una semplice operazione di estrapolazione dei dati relativi ai soli interventi per i quali sia stato indicato il codice "03" e specificata nel campo note la provenienza delle risorse da sponsorizzazione.

Viceversa, nel caso in cui l'amministrazione proceda, ai sensi di legge, a programmare i soli servizi e forniture per i quali si intende sollecitare il ricorso alla sponsorizzazione ai sensi dell'articolo 199-*bis* del Codice c.p., l'allegato di cui al citato articolo 199-*bis* di fatto coinciderà con la Scheda 4.

Rimane fermo, in ogni caso, che tutti gli interventi per i quali l'amministrazione ipotizza il ricorso alla sponsorizzazione – indipendentemente dalla circostanza che abbiano ad oggetto lavori, servizi o forniture – possono essere inseriti nell'apposito allegato alla programmazione dei lavori pubblici sulla base di un mero studio di fattibilità, anche redatto in forma semplificata.

Occorre, altresì, ritenere che l'amministrazione possa, in ogni momento e anche in corso d'anno, redigere e/o aggiornare il suddetto allegato relativo alla programmazione degli interventi oggetto di sponsorizzazione, ove emergano specifiche esigenze o sopravvenienze (ad esempio, il taglio dei finanziamenti e la conseguente ritenuta necessità di tentare il reperimento di sponsor privati; la necessità di completare un intervento rimasto incompiuto a causa della risoluzione del contratto con l'appaltatore, e via dicendo).

II.2 Lo studio di fattibilità necessario ai fini dell'indizione della procedura.

Come si è detto, l'onere minimo al fine dell'inserimento di un intervento nell'apposito allegato al programma triennale dei lavori pubblici consiste nella redazione di uno studio di fattibilità, anche semplificato. Si rende, pertanto, necessario fornire alcune indicazioni in merito alle modalità di redazione del suddetto documento.

In proposito, occorre anzitutto richiamare le previsioni dell'articolo 14 del Regolamento c.p., ove sono contenute disposizioni concernenti la redazione dello studio di fattibilità. La disposizione normativa citata prevede, al comma 1, che questo si componga "di una relazione illustrativa contenente:

a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare;

b) l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata;

c) la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-*ter*, del codice;

d) l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche, amministrative;

e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento, nonché l'individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici."

Con specifico riferimento alla sollecitazione delle sponsorizzazioni, l'espressa previsione normativa relativa alla possibilità di procedere alla redazione di uno studio di fattibilità in forma semplificata induce a ritenere che i contenuti stabiliti nella sopra riportata previsione regolamentare possano essere significativamente alleggeriti. A tal fine, occorrerà evidentemente tenere presente l'esigenza che siano identificati comunque gli elementi essenziali dell'intervento, mentre gli altri profili potranno essere omessi o trattati succintamente.

In tale prospettiva, ove l'intervento da sponsorizzare abbia ad oggetto lavori, si ritiene che l'amministrazione possa limitarsi a una sintetica relazione in ordine ai profili di cui alle lettere *a)* (caratteristiche dell'intervento), *d)* (analisi dello stato di fatto) e – limitatamente ad alcuni aspetti – anche *e)* (descrizione dei requisiti dell'opera).

Per ciò che attiene, in particolare, alle indicazioni di cui alla lettera *e)*, è evidente che la tipologia di interventi oggetto della presente disamina rende necessaria, di regola, unicamente l'indicazione dei vincoli esistenti sul bene oggetto dell'intervento. Si tratta, peraltro, di dato che può essere fornito in modo estremamente sintetico e anche mediante riferimento ad eventuali atti in possesso dell'amministrazione nei quali i profili di pregio del bene siano stati espressamente enunciati (ad esempio, provvedimenti emessi in esito alla verifica dell'interesse culturale svolta ai sensi dell'articolo 12 del Codice bb.cc.).

Non sembra, viceversa, necessaria l'indicazione analitica delle alternative realizzative (lettera *b)* e la verifica della possibilità di realizzazione mediante contratti ai sensi dell'articolo 3, comma 15-*ter*, del Codice c.p. Quest'ultima disposizione si riferisce, invero, ai "contratti di partenariato pubblico privato", qualificati come "contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti.". La previsione normativa include, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Nel caso della redazione di studi di fattibilità in forma semplificata finalizzati all'inclusione degli interventi nella programmazione preordinata alla stipulazione di contratti di sponsorizzazione, non sembra necessario aver preso specificamente in considerazione l'eventualità di istaurazione dei suddetti rapporti di partnership pubblico privato, proprio perché l'amministrazione ritiene di potersi avvalere della collaborazione dei soggetti privati nella forma della sponsorizzazione.

Con riguardo, invece, alla documentazione necessaria ai fini della programmazione delle sponsorizzazioni di servizi o forniture, è da ritenere sufficiente la redazione di una semplice scheda descrittiva dell'intervento, in cui siano indicate, senza particolari formalità, le esigenze da soddisfare mediante i suddetti contratti e siano inoltre succintamente indicate le caratteristiche tecniche e la quantità dei servizi e delle forniture che l'amministrazione intende reperire sul mercato mediante ricorso alla sponsorizzazione.

II.3 La scelta della tipologia di sponsorizzazione e la necessità di definizione preventiva degli elementi essenziali della controprestazione offerta.

L'amministrazione procedente può scegliere se affidare un contratto di sponsorizzazione tecnica, pura o mista.

La scelta dipenderà dalla capacità dell'ente pubblico di gestire la procedura di gara e le successive fasi di esecuzione del contratto, dal livello di definizione degli elaborati progettuali disponibili, nonché dal tipo di intervento da realizzare.

Si propenderà per la sponsorizzazione tecnica nel caso in cui l'amministrazione intenda evitare i gravosi oneri procedurali inerenti alla gestione delle gare e/o le successive fasi contrattuali e di cantiere. Potrà, viceversa, optarsi per la sponsorizzazione pura quando vi sia la disponibilità dei progetti e la possibilità di curare le gare, gli appalti e la gestione dei rapporti. Lo schema procedurale della sponsorizzazione mista potrà, infine, essere reputato preferibile qualora – per esempio – l'amministrazione disponga di un mero studio di fattibilità e voglia ottenere direttamente dallo sponsor i documenti di progetto, per la successiva messa a gara, a cura della stessa amministrazione e con finanziamento a carico dello sponsor, della sola realizzazione dei lavori.

Per ciò che concerne le procedure di affidamento, la sponsorizzazione pura risulta più semplice da attuare per l'ente procedente, costituendo oggetto di gara la sola offerta economica di finanziamento, mentre la sponsorizzazione tecnica e quella mista risultano più complesse, dovendo il bando indicare, tra i criteri di valutazione delle offerte, anche parametri relativi ai contenuti progettuali e/o alle modalità realizzative.

Da ciò consegue che la sponsorizzazione pura è anche più appetibile per le imprese, chiamate unicamente a presentare offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato.

Va, peraltro, segnalato come anche la sponsorizzazione tecnica presenti aspetti vantaggiosi, in quanto, a fronte di un maggior aggravio procedurale nella scelta dello sponsor, l'amministrazione evita un diretto coinvolgimento nella complessa e impegnativa fase realizzativa degli interventi, dovendo essa limitarsi a un mero ruolo di vigilanza.

È importante aggiungere che l'amministrazione ha sempre l'obbligo di predeterminare il tipo di contratto da affidare, specificandolo nell'avviso pubblico. Sarà, inoltre, sempre necessario stabilire nel bando il tipo di controprestazione offerta allo sponsor.

Al riguardo, occorre tenere presente che l'articolo 120, comma 1, ultimo periodo del Codice bb.cc. riserva ai competenti Organi del Ministero per i beni e le attività culturali la verifica della compatibilità delle prestazioni offerte allo sponsor rispetto ai profili di pregio del bene culturale tutelato. Inoltre, il medesimo Codice prevede all'articolo 49 il generale potere del soprintendente di valutare tali profili in occasione della collocazione di manifesti e cartelli pubblicitari. Al fine di rendere possibile per i candidati sponsor un apprezzamento informato e ragionato del valore economico della controprestazione, in termine di promozione della loro immagine aziendale, tale da consentire la presentazione di un'offerta congrua, nonché al fine di prevenire contenziosi in sede di esecuzione del contratto, è importante che la stazione appaltante fornisca, sin dall'avviso pubblico (mediante rinvio al documento all'uopo pubblicato sul sito *web)*, una descrizione la più chiara e precisa possibile della controprestazione pubblicitaria consentita e offerta.

L'amministrazione dovrà, inoltre, stabilire in quale fase procedurale debba collocarsi la valutazione definitiva circa la compatibilità delle modalità di uso del bene proposte dai candidati, pur nei limiti della griglia ammessa in sede di avviso pubblico, rispetto ai valori protetti dal citato articolo 120 Codice bb.cc. (v. paragrafi III e *IV)*.

Pur non potendosi offrire, in questa sede, una soluzione univoca al tema, che andrà affrontato secondo le specificità del caso concreto, si reputa comunque utile segnalare che la verifica di compatibilità può astrattamente essere collocata in diversi momenti, a seconda delle circostanze, salva la necessaria specificazione nel bando delle relative modalità.

È, anzitutto, ipotizzabile che la valutazione in questione sia svolta nell'ambito della medesima procedura di selezione dello sponsor. Tale eventualità può ricorrere, ad esempio, ove l'amministrazione aggiudicatrice sia anche competente alla verifica (ossia si tratti di un'articolazione del Ministero per i beni e le attività culturali) e, inoltre, ai partecipanti sia stato richiesto di redigere una relazione illustrativa delle modalità con le quali intendono promuovere le loro immagine nei limiti indicati nella documentazione disciplinante la selezione.

Altra eventualità è quella del differimento della verifica ad un momento successivo alla redazione della graduatoria delle offerte, ma anteriore all'aggiudicazione.

Vi è poi la possibilità che la verifica sia effettuata dopo l'aggiudicazione. Tale ipotesi ricorre ordinariamente nel caso di contratti di sponsorizzazione o, ancor più frequentemente, di vendita di spazi pubblicitari, in cui l'aggiudicatario consegue il diritto di utilizzare per un certo tempo uno spazio per l'esposizione di cartelli promozionali. In tali eventualità, l'amministrazione aggiudicatrice subordina espressamente la possibilità di effettiva collocazione dei mezzi pubblicitari all'approvazione dei bozzetti da parte della competente soprintendenza.

II.3.1 Ulteriori forme di pubblicità e di sollecitazione dell'offerta di sponsorizzazioni e mecenatismo.

È da segnalare, a integrazione di quanto detto al precedente paragrafo, che l'amministrazione ben potrebbe, al fine di determinarsi correttamente in ordine alla tipologia di contratto (patronato o sponsorizzazione pura, tecnica o mista) e/o alla controprestazione da offrire allo sponsor, pubblicare sul proprio sito, senza particolari formalità, gli interventi che intende realizzare e per i quali è disposta a valutare la possibilità di provvedere mediante rapporti di mecenatismo o di sponsorizzazione. Si tratta di una pubblicazione – di carattere puramente facoltativo – avente, evidentemente, la sola finalità di sollecitare proposte da parte di soggetti privati interessati alla stipulazione dell'una o dell'altra tipologia contrattuale; ben diversa, quindi, dalla necessaria pubblicazione del bando di gara che avviene a seguito dell'assunzione della determinazione di aggiudicare il contratto mediante una determinata modalità di sponsorizzazione (pura, tecnica o mista) e in cambio di una controprestazione determinata.

In particolare, l'amministrazione può inserire in apposita sezione del proprio sito le schede relative agli interventi per i quali si intende ricorrere al finanziamento privato, anche senza precisarne le modalità, in modo da consentire ai privati di manifestare il proprio interesse. Ciò può avvenire sia prima che dopo l'inserimento degli interventi stessi nella programmazione finalizzata al reperimento di sponsor, perché – come già si è detto – l'amministrazione è comunque libera di stipulare per tali interventi contratti di mecenatismo, a meno che non sia pendente un bando finalizzato all'aggiudicazione di un contratto di sponsorizzazione.

A seguito di tale pubblicità, potrà accadere che pervengano proposte di stipulazione di contratti di "erogazione liberale" (patronato o mecenatismo) oppure proposte di sponsorizzazione pura, tecnica o mista. Nel primo caso, l'amministrazione potrà – una volta verificata l'onorabilità del mecenate, nelle forme e modalità ritenute opportune e, in caso di offerta di prestazioni, il rispetto dei requisiti idoneativi tecnico-professionali (v. paragrafo II.7) – determinarsi senz'altro alla stipulazione del contratto e ciò, si ripete, anche se l'intervento era stato inserito nella programmazione finalizzata al reperimento di sponsor.

Ove, invece, pervengano proposte di sponsorizzazione, l'amministrazione potrà negoziare direttamente con l'offerente soltanto nel caso di contratti sottratti in toto all'obbligo di previe procedure selettive, ossia di valore inferiore o pari a 40.000 euro oppure aventi a oggetto sponsorizzazioni pure di servizi o forniture non accessori a lavori di qualunque importo. Al di fuori di tali ipotesi, sarà invece necessario procedere alla eventuale integrazione dell'elenco degli interventi per i quali sollecitare la sponsorizzazione (ove l'iniziativa non fosse inclusa nell'elenco già approvato) e alla pubblicazione di un bando, secondo le modalità prescritte dall'articolo 199-*bis*, meglio illustrate al successivo paragrafo II.8. Anche in tal caso, peraltro, la previa pubblicità sul sito svolgerà un ruolo di particolare rilevanza, perché si rivelerà particolarmente utile per l'amministrazione al fine di orientarsi nella determinazione del valore di mercato delle prestazioni offerte e nella scelta della tipologia di sponsorizzazione.

II.4. L'intermediazione nella ricerca di mecenati o sponsor e nella vendita di spazi pubblicitari.

Nella prassi è piuttosto frequente il ricorso da parte dell'amministrazione all'opera di intermediari o di agenti al fine di venire in contatto con soggetti interessati a sponsorizzare interventi conservativi su beni culturali o ad acquistare spazi pubblicitari sui ponteggi di cantiere per la realizzazione dei medesimi interventi conservativi.

Le considerazioni già esposte al precedente paragrafo I.3.5 in merito alle diverse possibilità di ricostruzione dei rapporti contrattuali tra amministrazione, impresa di pubblicità e soggetto terzo acquirente di spazi pubblicitari possono ritenersi predicabili allo stesso modo anche nell'ipotesi in cui l'attività del soggetto "intermediatore" sia finalizzata (non già al reperimento di uno o più inserzionisti pubblicitari, *ma)* alla ricerca di uno o più sponsor.

È possibile, pertanto, ipotizzare:

a) che l'amministrazione si limiti a stipulare un contratto con un mediatore, mandatario o agente, intrattenendo un distinto rapporto con lo sponsor o inserzionista pubblicitario individuato grazie all'opera di questi (potendosi in tal caso configurare un collegamento negoziale tra il rapporto di mediazione, mandato o agenzia e quello di sponsorizzazione o vendita di spazi pubblicitari);

b) che l'impresa di pubblicità acquisti in proprio gli spazi pubblicitari o il "pacchetto" di prestazioni offerte in favore dello sponsor (esempio: pubblicità sui biglietti di ingresso al museo sponsorizzato, organizzazione di eventi presso un istituto o luogo della cultura, e via dicendo), riservandosi di cederli a terzi, salva la valutazione – rimessa in via esclusiva al soprintendente – in ordine alla compatibilità dei messaggi pubblicitari e delle prestazioni offerte con le esigenze di tutela del bene;

c) che si instauri un rapporto trilaterale tra l'amministrazione, un'impresa operante nel campo della pubblicità e un'impresa di restauro, con la previsione dell'assunzione, da parte della società di restauro, dell'obbligazione di compiere determinati lavori su immobili di interesse culturale, in cambio di un corrispettivo direttamente versato dalla società pubblicitaria, la quale consegue, a sua volta, come contropartita la disponibilità di appositi spazi pubblicitari collocati sulle impalcature poste sugli immobili da restaurare, ovvero specifiche prestazioni di sponsorizzazione, da cedere a terzi utilizzatori.

Con riferimento all'ipotesi sub *a)*, l'impresa lato sensu intermediatrice dovrà essere selezionata mediante una procedura di evidenza pubblica, nella misura in cui sia rinvenibile nella fattispecie un appalto di servizi e, in particolare, di servizi pubblicitari (Allegato IIA, categoria 13, del Codice c.p.).

In tale ipotesi, peraltro, si reputa che la selezione mediante gara del mediatore, mandatario o agente escluda la necessità di procedere a ulteriori procedure selettive al fine dell'individuazione dei contraenti dallo stesso procacciati.

Al riguardo, occorre inoltre porre in evidenza come – pur nella libertà per le amministrazioni di affidare a terzi, nell'ambito che qui interessa, specifiche attività (quali, appunto, quelle inerenti l'individuazione dell'inserzionista o sponsor) – alcuni compiti si configurino ontologicamente come non delegabili, pena l'inammissibile "privatizzazione" della funzione pubblica. Tali sono, in particolare, quelli inerenti la programmazione (v. paragrafo II.1), nonché la necessaria valutazione, da parte dei competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, della compatibilità delle pubblicità o delle prestazioni ipotizzate in favore dello sponsor con le esigenze di tutela del patrimonio culturale (v. paragrafi III e *IV)*.

È, inoltre, da ritenere che il conferimento all'impresa mandataria, mediatrice o agente del compito di reperire sponsor o inserzionisti pubblicitari, sulla base delle condizioni stabilite nel relativo contratto, debba avvenire con riferimento a uno specifico intervento o, in alternativa, per un lasso di tempo ragionevolmente limitato (ad esempio, per i soli interventi oggetto di sponsorizzazione indicati in relazione a una data annualità nell'apposito allegato al programma triennale dei lavori). Invero, ove l'amministrazione selezionasse un mandatario, mediatore o agente e conferisse allo stesso l'incarico di individuare inserzionisti o sponsor per un periodo eccessivamente lungo o a tempo indeterminato, si determinerebbe, ancora una volta, una sostanziale – e inammissibile – privatizzazione della funzione pubblica di individuazione del contraente spettante alla medesima amministrazione.

Il suddetto ruolo di mediazione nella ricerca di rapporti di sponsorizzazione o pubblicità può essere svolto in favore dell'amministrazione anche da parte società in house, le quali – in base ai principi – possono essere affidatarie di appalti di servizi senza necessità di selezione mediante procedure di evidenza pubblica. In tali ipotesi è, tuttavia, da ritenere che lo svolgimento di procedure concorsuali sia indefettibile – per così dire – "a valle", ossia ai fini dell'individuazione degli inserzionisti o degli sponsor da parte della società diretta affidataria del ruolo di "intermediazione". È noto, infatti, che le società pubbliche in house agiscono come vere e proprie amministrazioni aggiudicatici e soggiacciono, per questo, alle norme del Codice c.p.

Quanto all'ipotesi sub *b)*, va ribadito che, come già affermato al paragrafo I.3.5, l'impresa acquirente in proprio (salvo trasferimento a terzi) degli spazi pubblicitari o del "pacchetto" di prestazioni di sponsorship va selezionata ai sensi degli articoli 26, 27 e 199-*bis* del Codice c.p.

Con riferimento al caso sub *c)*, il necessario ricorso ad apposite procedure concorsuali, ai sensi degli articoli 26, 27 e 199-*bis* del Codice c.p., consente di evitare il duplice rischio – da un lato – di non stimare adeguatamente il valore economico dell'utilità messa a disposizione della società pubblicitaria e – dall'altro – di parametrare la durata di collocazione dei ponteggi recanti i cartelli pubblicitari non già ponendo come termine ultimo quello di fisiologica durata dei lavori (come prescritto dall'articolo 49, comma 3, del Codice bb.cc.), ma sul tempo necessario alla società pubblicitaria per avere un ritorno sufficiente a coprire l'importo degli interventi da eseguire.

Rimane, peraltro, rimesso alle valutazioni dell'ufficio stabilire se ricorrere a distinte procedure di gara, con aggiudicazione di separati contratti di concessione di spazi pubblicitari (o di "pacchetti" di prestazioni di sponsorizzazione) e di affidamento di lavori di restauro, ovvero a un'unica procedura per l'aggiudicazione di un contratto atipico trilaterale, con la partecipazione associata alla gara di società pubblicitarie unitamente a società di restauro. In tale ultimo caso, giova sottolineare e ribadire l'indefettibile necessità di procedere comunque a una preventiva, formale, puntuale e documentata verifica del possesso dei requisiti idoneativi prescritti dal Codice c.p., sia di quelli generali (soggettivi e morali), sia di quelli speciali (oggettivi, economico-finanziari e, soprattutto, di idoneità tecnica, adeguatamente comprovata da certificazione SOA, e via dicendo).

II.5 La costruzione logica della procedura di gara, in funzione dell'ottimizzazione dei risultati conseguibili.

Altro profilo, strettamente inerente a quelli fin qui esaminati, attiene alla determinazione, per così dire, della "base d'asta", ossia alla valutazione economica della controprestazione offerta allo sponsor, che deve orientare la stazione appaltante nello stabilire quale sia la soglia minima da indicare nell'avviso pubblico, sulla quale sollecitare le offerte in rialzo dei candidati sponsor. Come si chiarirà meglio qui di seguito, infatti, tale importo di base della procedura selettiva non può e non deve essere auto-

maticamente identificato nel valore dei lavori, dei servizi e delle forniture richiesti e da eseguire o acquistare, ma deve tenere conto soprattutto del valore del ritorno pubblicitario e di immagine (in senso lato) ritraibile dall'abbinamento del nome o del marchio d'impresa agli interventi da realizzare, che è, in sintesi, il valore che l'impresa candidata intende acquistare con la sua offerta. L'amministrazione deve, infatti, tendere a massimizzare il profitto conseguibile mediante il ricorso alla sponsorizzazione, e tale imprescindibile necessità richiede che il controvalore offerto sia adeguatamente stimato, sulla base della sua ritenuta appetibilità sul mercato. Ciò consente di evitare sia – in caso di sopravvalutazione – il rischio che le procedure selettive vadano deserte, sia – nell'ipotesi opposta di sottostima – l'attribuzione al contraente privato di prestazioni di valore superiore rispetto al corrispettivo ottenuto dall'amministrazione.

Il tema è, benvero, assai complesso e non è possibile fornire criteri univoci e applicabili per tutti gli interventi su qualsivoglia tipologia di beni culturali e su tutto il territorio nazionale, poiché è evidente che il valore delle prestazioni dello sponsee presenta una variabilità assai elevata e dipende, sostanzialmente, dalle diverse condizioni di mercato. Pare necessario, tuttavia, sottolineare come, in linea di principio, non possa ritenersi congruo fare riferimento, ai fini della determinazione dell'importo della sponsorizzazione, al valore dell'intervento da realizzare, senza che sia dato rilievo alla diversa appetibilità economica dei beni o delle iniziative cui lo sponsor potrà legare il proprio nome.

Atteso, peraltro, che potrebbe risultare eccessivamente complesso e oneroso ricorrere a società terze per l'effettuazione di una stima attendibile del valore delle prestazioni offerte, le amministrazioni possono valersi di alcuni accorgimenti.

Sotto un primo profilo, la valutazione della prestazione dello sponsee può essere parametrata in considerazione dell'esperienza tratta dalle procedure selettive analoghe già svolte, ove possibile anche da parte di altri uffici o amministrazioni, in modo da addivenire ad una stima il più possibile attendibile del valore delle prestazioni offerte.

In secondo luogo, sarà possibile avvalersi del particolare schema procedurale prefigurato dal comma 1, penultimo periodo, dell'articolo 199-*bis*, già richiamato, ove è prevista la possibilità che l'amministrazione, dopo aver stilato la graduatoria delle offerte, indica una successiva fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci. In tal modo l'amministrazione potrà porre rimedio in itinere, ossia nel corso dello svolgimento della procedura, a una eventuale sottostima iniziale del valore della controprestazione offerta. L'amministrazione potrebbe, in particolare, fare riferimento ai criteri e ai principi desumibili dalle disposizioni dell'articolo 58 del Codice c.p. in materia di dialogo competitivo. Ciò, peraltro, tenendo ben presente che quest'ultimo istituto presenta un ambito applicativo diverso, poiché è finalizzato a consentire all'amministrazione di individuare la propria controparte contrattuale nel caso in cui la stessa non sia oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi ovvero non sia oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto, con conseguentemente aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso che qui interessa, invece, la fase dei successivi rilanci delle offerte è ipotizzabile anche rispetto alle procedure di selezione del contraente nell'ambito di una sponsorizzazione pura, ove l'aggiudicazione avvenga semplicemente in favore del soggetto che offra l'importo più elevato in cambio della prestazione o del pacchetto di prestazioni indicato nel bando.

In tal modo, l'amministrazione potrà effettivamente avere la ragionevole certezza di addivenire all'aggiudicazione in cambio di un corrispettivo corrispondente all'effettivo valore di mercato delle prestazioni offerte, spesso – come detto – di stima non agevole.

È, quindi, affidata alla scelta tecnico-discrezionale di ciascuna amministrazione la elaborazione di metodi, anche di dialogo competitivo e di altri negoziati più semplici ed efficaci.

Quanto sin qui detto impone di richiamare l'attenzione sulla necessità che l'amministrazione prenda in considerazione l'eventualità di ottenere dallo sponsor selezionato una controprestazione maggiore rispetto a quanto occorrente per l'effettuazione degli interventi di tutela o di valorizzazione necessari.

Tale evenienza, benvero, non comporta nessun particolare problema nel caso di sponsorizzazioni pure non realizzate mediante il meccanismo dell'accollo del debito di cui al successivo paragrafo II.10, poiché l'amministrazione potrà limitarsi a incamerare l'eccedenza, destinandola ad altre finalità (in primis, di conservazione programmata, ai sensi dell'articolo 29 Codice b.c., del medesimo bene cui erano riferiti gli interventi oggetto di sponsorizzazione).

Parimenti, non appare particolarmente problematico il caso della sponsorizzazione tecnica, ove la particolare appetibilità delle prestazioni offerte allo sponsor si tradurrà nella proposizione, da parte dei concorrenti alla procedura selettiva, di modalità realizzative migliori.

Quanto ai casi di sponsorizzazione pura in cui è previsto che lo sponsor si accolli il debito dell'amministrazione verso l'appaltatore, emerge invece una effettiva difficoltà, in ragione dell'impossibilità, per gli uffici non dotati di speciale autonomia contabile, di introitare direttamente l'eventuale ulteriore importo offerto dal concorrente in eccesso rispetto al valore dei lavori. In tali ipotesi, potrà essere tenuta presente la possibilità di operare anche l'aggiudicazione della sponsorizzazione pura con il meccanismo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come più diffusamente si dirà al successivo paragrafo II.8, al quale si rinvia.

II.6 Documenti di gara.

Lo svolgimento delle procedure di individuazione dello sponsor richiede la predisposizione, a cura dell'amministrazione, di alcuni documenti. Oltre all'integrazione della programmazione, secondo le modalità illustrate al precedente paragrafo II.1, occorre infatti predisporre: il bando di gara, l'avviso pubblico di pubblicazione del bando, il contratto di sponsorizzazione e l'eventuale capitolato d'oneri.

Al riguardo, nonostante, come già detto, i contratti di sponsorizzazione debbano continuare a considerarsi sostanzialmente esclusi dall'ambito di operatività del Codice c.p., si reputa tuttavia necessario applicare agli stessi, in tutti i casi in cui sia doverosa la predisposizione di un bando di selezione – ossia nelle ipotesi soggette alle previsioni dell'articolo 199-*bis* – la disciplina, avente portata generale, di cui agli articoli 46, comma 1-*bis*, e 64, comma 4-*bis*, del Codice c.p. Tali disposizioni recano, rispettivamente, la tipizzazione delle cause di esclusione dei concorrenti (articolo 46, comma 1-*bis*) e la previsione della necessità per le stazioni appaltanti di predisporre i bandi di gara attenendosi agli appositi bandi-tipo approvati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (articolo 64, comma 4-*bis*). Quest'ultima prescrizione normativa ha trovato attuazione mediante la Determinazione dell'Autorità in data 10 ottobre 2012, n. 4, recante "BANDO-TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-*bis* e 46, comma 1-*bis*, del Codice dei contratti pubblici", che sarà seguita, secondo quanto indicato dalla stessa Autorità, dall'elaborazione di specifici bandi-tipo distinti in base all'oggetto del contratto (lavori, servizi o forniture). Le amministrazioni dovranno pertanto, per le sponsorizzazioni ricadenti nell'ambito applicativo dell'articolo 199-*bis* del Codice c.p., attenersi alle suddette prescrizioni impartite dall'Autorità.

Quanto, invece, all'avviso pubblico – che, ai sensi dell'articolo 199-*bis*, comma 1, del Codice c.p., dovrà essere a sua volta pubblicato su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché per contratti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del Codice c.p., nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – questo dovrà essere elaborato dall'amministrazione sulla base delle informazioni essenziali contenute nel bando.

In particolare, in base al medesimo comma 1 dell'articolo 199-*bis*, l'avviso dovrà contenere:

- la comunicazione di avvenuta pubblicazione del bando sul sito dell'amministrazione;
- la sommaria descrizione dell'intervento, con l'indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione;
- la tipologia di sponsorizzazione richiesta: pura, tecnica o mista, con la richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato (in caso di sponsorizzazione pura) ovvero degli elementi e dei criteri di valutazione delle offerte (in caso di sponsorizzazione tecnica);
- il termine (non inferiore a sessanta giorni) per la presentazione delle offerte.

II.7 Requisiti dei partecipanti.

La partecipazione alle procedure di evidenza pubblica finalizzate all'aggiudicazione dei contratti pubblici richiede in via generale il possesso di una pluralità di requisiti, rispondenti a diverse finalità. Vi sono, anzitutto, i requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 38 del Codice c.p., che attengono alla idoneità sul piano soggettivo-morale; i requisiti attinenti all'idoneità professionale (articolo 39 del Codice c.p.) e alla qualificazione per eseguire i lavori pubblici (articolo 40 del Codice c.p.). Apposite disposizioni sono inoltre riferite alla capacità economica e finanziaria dei fornitori e prestatori di servizi (articolo 41 del Codice c.p.) e alla capacità tecnica e professionale dei medesimi soggetti (articolo 42 del Codice c.p.).

Il Codice c.p. reca poi, al Capo II del Titolo IV della Parte II, specifiche disposizioni in tema di "Contratti relativi ai beni culturali". In particolare, l'articolo 201 ha ad oggetto la qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, ossia quelli "concernenti beni mobili e immobili e interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive".

L'articolo 198 sopra citato rinvia, per la puntuale definizione degli specifici requisiti di qualificazione in argomento alle previsioni del Regolamento c.p., il quale reca apposite disposizioni all'articolo 248. Inoltre, in base alla previsioni dell'allegato A al Regolamento, relativo alle "Categorie di opere generali e specializzate", le categorie di qualificazione rilevanti ai fini che qui interessano sono la categoria generale OG2 ("Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali") e le categorie di opere specializzate OS2-A ("Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico") e OS2-B ("Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario").

Occorre, pertanto, chiarire, alla luce di quanto fin qui esposto, quali dei suddetti requisiti di qualificazione debbano considerarsi necessari ai fini della stipulazione di contratti di sponsorizzazione.

Al riguardo, occorre ricordare che l'articolo 199-*bis* del Codice c.p., dopo aver dettato le disposizioni procedimentali che saranno meglio illustrate al successivo paragrafo II.8, stabilisce espressamente, al comma 3, che "restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilità stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché (...) i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del presente codice, nonché per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40, 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201 del presente codice".

Come anticipato al paragrafo I.1.1, è da ritenere che la suddetta disposizione trovi applicazione con riferimento a tutte le sponsorizzazioni di beni culturali, e non solo con riferimento a quelle di lavori, servizi o forniture di importo superiore a 40.000 euro, alle quali soltanto sono riferibili, come già si è detto, le previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2. In tal senso depone anzitutto l'associazione delle disposizioni in materia di requisiti generali e di qualificazione con quelle relative ai "requisiti di compatibilità" di cui all'articolo 120 del Codice bb.cc., queste ultime aventi certamente ad oggetto qualsivoglia contratto di sponsorizzazione, a prescindere dal relativo valore economico. D'altra parte, nello stesso senso milita l'espressione "restano fermi", che ben si spiega ove intenda riferirsi alla necessaria salvaguardia dell'applicabilità di disposizioni aventi un ambito oggettivo di riferimento più ampio rispetto a quelle di cui ai precedenti commi 1 e 2. Per altro verso, la ricostruzione che qui si propone appare del tutto coerente con il sistema e con i principi, poiché la verifica del possesso dei suddetti requisiti appare non solo ragionevole, ma anche necessaria, atteso che la presenza dei requisiti minimi di qualificazione attiene al rispetto degli articoli 9 Cost. e 29 Codice bb.cc. (non a caso, del resto, l'imprescindibile necessità di assicurare questa minima garanzia di tutela era già espressamente stabilita dalla norma introduttiva della sponsorizzazione di lavori su beni culturali, l'articolo 2, comma 1, del già richiamato decreto legislativo n. 30 del 2004).

Più in dettaglio, occorre precisare che i requisiti di carattere soggettivo-morale (in particolare, quelli di cui all'articolo 38 del Codice c.p.) sono sempre necessari, qualunque sia la tipologia di sponsorizzazione (pura, tecnica o mista) e a prescindere dal valore economico del contratto, poiché è sempre necessario che l'amministrazione verifichi l'idoneità del contraente con riguardo ai suddetti profili.

Quanto, invece, ai requisiti di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, la disposizione sopra citata va logicamente intesa nel senso che tali requisiti devono essere necessariamente posseduti solo ed esclusivamente dal soggetto che effettivamente procede all'esecuzione delle suddette prestazioni.

È evidente, invero, che nel caso di sponsorizzazione pura, in cui è l'amministrazione a dover successivamente aggiudicare l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture, il possesso dei pertinenti requisiti di professionalità, capacità e qualificazione dovrà essere previsto nel relativo bando, successivo alla stipulazione del contratto di sponsorizzazione.

Quanto alle sponsorizzazioni tecniche, occorrerà invece prevedere nel bando e verificare il possesso dei requisiti in argomento solo in capo all'esecutore dei lavori, dei servizi o delle forniture. Tali requisiti, quindi, dovranno necessariamente sussistere in capo allo sponsor solo nel caso in cui questi si offra di eseguire direttamente la prestazione stabilita. Ove, invece, lo sponsor si impegni di procurare a sua cura e spese l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi o delle forniture, sarà unicamente il soggetto incaricato della prestazione dal medesimo sponsor a dover risultare tecnicamente idoneo secondo le modalità previste, apparendo illogica e arbitraria una diversa soluzione.

Si ribadisce, inoltre, che, come sopra detto, in caso di sponsorizzazione tecnica, l'esecutore qualificato non dovrà necessariamente essere selezionato mediante procedura di evidenza pubblica.

Occorre infine fare cenno, per completezza, alla fattispecie del tutto diversa dei contratti di mecenatismo, aventi ad oggetto erogazioni liberali in denaro ovvero prestazioni di lavori, servizi o forniture non assistite da una specifica controprestazione a carico dell'amministrazione. In tali casi, invero, come si è più volte ripetuto, si esula completamente dall'ambito applicativo del Codice c.p. È, tuttavia, da ritenere che nel caso in cui il mecenate offra di provvedere direttamente o mediante impresa reperita e remunerata a sua cura e spese l'esecuzione di prestazioni di lavori, servizi o forniture l'amministrazione non possa comunque esimersi dal riscontrare il possesso dei requisiti idoneativi tecnici in capo all'esecutore.

È, infatti, da ritenere che, con riferimento ai lavori, servizi e forniture relativi ai beni culturali le stesse esigenze di tutela impongano all'amministrazione di rivolgersi sempre ed esclusivamente a soggetti qualificati, anche al di fuori dell'ambito di applicazione del Codice c.p.

Invero, dall'articolo 29 del Codice bb.cc. discende la regola generale della necessità che i lavori aventi ad oggetto beni culturali siano eseguiti solo da soggetti riconosciuti in possesso di specifica professionalità. Ma anche al di là del suddetto principio, che trova applicazione sempre, anche con riferimento agli interventi eseguiti su beni appartenenti a soggetti privati, è da ritenere che, con riferimento ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori servizi o forniture inerenti a beni culturali appartenenti a soggetti pubblici debba richiedersi il possesso degli specifici requisiti idoneativi previsti dal Codice c.p., indipendentemente dalla forma contrattuale adottata e dall'importo dei lavori. Poiché, infatti, il possesso dei requisiti in argomento si pone in diretta correlazione con le esigenze di tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 9 della Costituzione, risulterebbe arbitrario e irragionevole far dipendere la soglia della tutela assicurata nei confronti dei medesimi beni da circostanze occasionali e accidentali, quali l'importo complessivo dei lavori o la scelta di ricorrere a una data tipologia contrattuale.

È, in altri termini, da ritenere che un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni di cui all'articolo 199-*bis*, comma 3, e 201 del Codice c.p., nonché 29 e 120 del Codice bb.cc. conduca necessariamente a ritenere che i requisiti di idoneità tecnico-professionale debbano trovare necessaria applicazione in occasione dell'esecuzione di prestazioni aventi a oggetto beni culturali, a prescindere dalla tipologia contrattuale e dal valore del contratto.

È, invece, da escludere che la stipulazione di contratti di patrocinio sia di per sé soggetta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 38 del Codice c.p. in tema di requisiti di idoneità generali. Ciò, ovviamente, non toglie che l'amministrazione sia pur sempre tenuta, secondo i principi e nell'osservanza delle norme di contabilità, ad accertare l'onorabilità delle proprie controparti contrattuali, ancorché senza l'obbligo di attenersi rigidamente alle prescrizioni del citato articolo 38 del Codice c.p.

II.8 Modalità operazionali della procedura.

Il meccanismo procedurale predisposto dalla nuova disciplina ricalca la migliore prassi e recepisce le indicazioni ricavabili dalle diverse pronunce intervenute in merito (v. in proposito, per i profili inerenti il necessario rispetto delle regole concorrenziali e di pubblicità-trasparenza, Corte cost. n. 45 del 2010).

Il testo del nuovo articolo 199-*bis* è costruito in forma paratattica, con una sequenza di periodi brevi, per scandire in modo chiaro la successione dei diversi passi procedurali da compiere.

Come detto, la disciplina della sponsorizzazione nell'ambito del Codice c.p. è ampiamente derogatoria rispetto a quella degli appalti con riguardo alle modalità di aggiudicazione del contratto. Nulla vieta, peraltro, all'amministrazione di richiamare nel bando le disposizioni del Codice c.p. che regolamentano la fase di selezione del contraente. In tal caso, essa si vincolerà al rispetto di tali disposizioni, ove impongano oneri procedurali più gravosi rispetto a quelli stabiliti dal citato articolo 199-*bis*.

L'articolo 199-*bis* prevede che alla programmazione segua la pubblicazione di appositi bandi, dai contenuti molto semplificati (con una variante di maggiore dettaglio e specificazione per il caso di sponsorizzazione tecnica), per accelerare e semplificare i compiti della stazioni appaltanti.

L'amministrazione procedente deve decidere e scegliere, come già detto, se vuole una sponsorizzazione tecnica, pura o mista. Questa scelta di base è fondamentale per la chiarezza della procedura da seguire. Nel caso di sponsorizzazione tecnica, infatti, il bando sarà più complesso, perché dovrà indicare anche i parametri e i criteri di valutazione delle offerte (in particolare, in ordine ai contenuti progettuali e alle modalità di selezione dell'appaltatore).

È da ritenere che la procedura selettiva finalizzata alla stipulazione di una sponsorizzazione pura possa essere avviata già sulla base del documento inserito nell'apposito allegato alla programmazione dei lavori pubblici, che – come già detto – può consistere anche in un mero studio di fattibilità in forma semplificata. Nel caso della sponsorizzazione tecnica o mista, l'amministrazione porrà alla base della procedura l'elaborato appropriato in relazione all'oggetto del bando, il quale, come pure si è detto, può mirare all'affidamento allo sponsor anche di uno o più livelli di progettazione dell'intervento.

La pubblicazione deve avvenire secondo le modalità ordinarie, sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per almeno trenta giorni, con avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché, per i contratti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del Codice c.p., nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

Il meccanismo di selezione di base è improntato a criteri di semplicità e di chiarezza.

Nel caso di sponsorizzazione pura, si avrà – in genere, e salvo quanto subito di seguito si dirà – una richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. Nel caso di sponsorizzazione tecnica (o mista, per la parte "tecnica"), si avrà (non solo una richiesta di offerte in aumento sull'entità del finanziamento minimo, ma anche) una richiesta del progetto o di un'offerta complessiva di realizzazione dell'intervento a cura dello sponsor.

Il criterio di aggiudicazione della sponsorizzazione pura è dunque generalmente quello del maggior rialzo sull'importo posto a base di gara.

Il criterio di aggiudicazione della sponsorizzazione tecnica è, invece, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Peraltro, anche in caso di sponsorizzazione pura, è da ritenere non esclusa la possibilità per l'amministrazione di valutare, oltre all'offerta economica, anche la strategia promozionale dello sponsor, mediante l'attribuzione di un punteggio per il piano di comunicazione elaborato dal concorrente, nel rispetto delle possibilità e dei limiti stabiliti dal bando. Tale punteggio potrebbe tenere conto, ad esempio: delle potenzialità del piano di comunicazione presentato in termini di promozione della conoscenza o, comunque, di valorizzazione del bene culturale; dell'entità e tipologia di controprestazioni ipotizzate a favore dello sponsor; di eventuali ulteriori vantaggi offerti, con le modalità predeterminate dal bando, in favore dell'amministrazione (e che potranno anche consistere nell'offerta di provvedere a ulteriori interventi conservativi, anche relativi ad altri beni).

Va, peraltro, segnalato che l'amministrazione, in tali ipotesi, potrà regolare il meccanismo di aggiudicazione secondo due diverse modalità. È, infatti, ipotizzabile sia la previsione nel bando di un criterio di ponderazione dell'offerta economica rispetto a quella tecnica, sia anche la fissazione di un tetto massimo di offerta economica, raggiunto il quale verrà valutata la strategia di comunicazione del singolo concorrente, con attribuzione di uno specifico punteggio.

Le suddette soluzioni presentano indubbi pregi, specie nelle operazioni di più elevato valore economico, poiché consentono all'amministrazione di risolvere sostanzialmente il problema dell'adeguata stima della controprestazione offerta allo sponsor e sollevano, inoltre, la stazione appaltante dall'onere di provvedere alla puntuale predeterminazione delle controprestazioni offerte. Dal punto di vista delle imprese, d'altra parte, è in genere preferibile non doversi attenere alle modalità di promozione della propria immagine rigidamente predeterminate dal bando, bensì avere la possibilità di elaborare una propria strategia di comunicazione fondata sulle specifiche esigenze aziendali. Pertanto, tale modalità potrebbe astrattamente consentire anche di aumentare il numero dei concorrenti.

Inoltre, come si è anticipato al paragrafo II.5, l'aggiudicazione della sponsorizzazione pura con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – e, in particolare, con la fissazione di un tetto massimo di offerta economica corrispondente, nella specie, all'importo dei lavori – consente di superare i particolari problemi contabili degli uffici non dotati di speciale autonomia del Ministero. Questi, infatti, sono obbligati, nelle sponsorizzazioni pure, a prevedere l'accollo da parte dello sponsor del debito dell'amministrazione verso l'appaltatore (per le ragioni di cui si tratterà al paragrafo II.10) e non potrebbero introitare direttamente l'eventuale eccedenza di offerta dello sponsor rispetto all'importo dei lavori. Il problema è, invero, risolto in radice ove sia previsto che lo sponsor, oltre ad accollarsi l'intero corrispettivo degli interventi previsti, possa essere valutato in base alla sua strategia di comunicazione e/o rispetto alle eventuali ulteriori utilità offerte, diverse dal denaro.

In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, troveranno ovviamente applicazione le pertinenti disposizioni del Codice c.p. e del Regolamento c.p.

L'amministrazione procedente, ricevute le offerte, provvede a stilare una graduatoria in ordine decrescente degli importi complessivi offerti. È previsto, come si è detto, il potere discrezionale dell'autorità procedente di sollecitare un rilancio sulle offerte in aumento.

In ogni caso, resta affidata anche alla scelta tecnico-discrezionale di ciascuna amministrazione la elaborazione di metodi, anche di dialogo competitivo e di altri negoziati più semplici ed efficaci.

Nel caso di sponsorizzazione tecnica, occorrerà ricorrere alla nomina di un'apposita commissione giudicatrice (secondo le regole generali dettate dal Codice c.p.), sempre che si tratti di interventi di valore superiore a un milione di euro e nei casi di particolare complessità. Il nono periodo del comma 1 del nuovo articolo 199-*bis*, infatti, lì dove dispone che "le offerte pervenute sono esaminate (...), in caso di interventi il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e nei casi di particolare complessità, mediante una commissione giudicatrice", si riferisce esclusivamente al caso della sponsorizzazione tecnica o mista. Ciò in quanto un tale appesantimento procedurale non si giustificherebbe per il caso di sponsorizzazione pura.

È evidente che, allorché si nomini una commissione di gara, dovranno trovare applicazione i corrispondenti principi e norme del Codice c.p. (v. in particolare, l'articolo 84). Anche le modalità di funzionamento della commissione giudicatrice, non diverse nel caso di ricerca di sponsor rispetto alla generalità dei casi di selezione del privato contraente, sono quelle previste dal Codice c.p. ed elaborate dalla giurisprudenza amministrativa di settore.

L'amministrazione procede alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, secondo i parametri di valutazione e i criteri di giudizio enunciati nel bando, in caso di sponsorizzazione tecnica.

Nel caso di sponsorizzazioni miste, naturalmente, si avrà una corrispondente combinazione procedurale, per cui l'offerta economica sarà collocata in graduatoria in ragione del maggior aumento offerto sull'importo minimo del finanziamento stabilito nel bando, mentre la parte tecnica dell'offerta sarà valutata alla stregua dei parametri e dei criteri di giudizio appositamente stabiliti, per tale parte, nel bando. L'aggiudicazione conseguirà alla sommatoria dei risultati dei due distinti segmenti procedurali ora descritti.

Prima della stipula del contratto, l'amministrazione deve provvedere a svolgere una serie di controlli.

Innanzitutto, richiede all'aggiudicatario nonché al concorrente che segue in graduatoria di provare il possesso dei requisiti. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

In disparte la questione dell'applicabilità ai contratti di sponsorizzazione, esclusi dalla integrale applicazione delle norme codicistiche, delle disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 11 del Codice c.p., si raccomanda comunque, per fini di cautela in vista di eventuali contenziosi, l'osservanza delle norme che prescrivono uno standstill period tra l'aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. In particolare, in base al comma 10 del richiamato articolo 11 del Codice

c.p., il contratto non deve essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Inoltre, ai sensi del successivo comma 10-*ter*, in caso di proposizione di ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, è preclusa la stipulazione del contratto dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva.

Occorre inoltre ricordare, per completezza della presente disamina, che le procedure di selezione degli sponsor sono soggette alle prescrizioni in materia di pubblicità recentemente introdotte dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". In particolare, dalle previsioni di cui all'articolo 1, comma 15 e comma 16, lettera *b)*, della legge in argomento discende l'obbligo per le amministrazioni di pubblicare sui propri siti istituzionali le informazioni relative alle procedure di "scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture o servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (...)". In base al successivo comma 27, le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni.

Il comma 31 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del 2012 stabilisce, inoltre, che le informazioni rilevanti e le modalità della pubblicazione delle informazioni in argomento saranno individuate mediante apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza Unificata. Con specifico riferimento ai procedimenti di scelta del contraente, le stazioni appaltanti sono tenute in ogni caso, ai sensi del comma 32, a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. È, inoltre, previsto che entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, siano pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

II.9 L'ipotesi di esito negativo della procedura selettiva: il ricorso alla negoziazione diretta.

In caso di esito negativo della gara, troverà applicazione il comma 2 dell'articolo 199-*bis*, il quale consente, in tale ipotesi, alla stazione appaltante di ricercare di propria iniziativa, nei successivi sei mesi, lo sponsor con cui negoziare il contratto.

La disposizione in esame disciplina espressamente un passaggio procedurale che ha evidenziato particolari criticità. La possibilità per l'amministrazione procedente, entro un lasso di tempo successivo ragionevole (sei mesi), di individuare senza formalità il contraente con cui negoziare a trattativa privata il contratto di sponsorizzazione è invero subordinata alla condizione che rimangano ferme "la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica".

Conseguentemente, è da ritenere vietata la stipula di una sponsorizzazione pura dopo la richiesta, nella fase di sollecitazione pubblica, di una sponsorizzazione tecnica. È, invece, consentito che sia stipulata una sponsorizzazione mista dopo una gara di sponsorizzazione pura rimasta deserta. La norma, infatti, lascia spazi di elasticità per una sua applicazione ragionevole: il principio dell'identità della prestazione e del tipo di contratto (tra gara e fase successiva di negoziazione diretta) non può essere interpretato in termini così rigidi da precludere (contraddittoriamente) ogni spazio agli esiti fisiologici della negoziazione, che deve e può condurre a quegli aggiustamenti ragionevoli che possano rendere l'operazione fattibile, eliminando per l'appunto quelle previsioni di bando irrealistiche, eccessivamente onerose o complesse, di difficile attuazione, che avevano contribuito a causare l'esito negativo della gara.

Entro questi limiti e secondo principi di proporzionalità e di ragionevolezza, dunque, deve ritenersi permessa, a termini di questa nuova disposizione, la conclusione di un contratto analogo a quello prefigurato nell'avviso pubblico, purché rispettoso della natura e delle condizioni essenziali di quello ipotizzato nel bando.

La disposizione conclude, infine, prevedendo che, atteso eventualmente, ove ritenuto opportuno, il termine di sei mesi aperto alla ricerca negoziata dello sponsor, il medesimo progetto possa, a discrezione dell'amministrazione, o essere accantonato (o realizzato con fondi pubblici, se disponibili), o essere nuovamente pubblicato nell'allegato del programma triennale dei lavori dell'anno successivo.

II.10 Il versamento del corrispettivo da parte dello sponsor mediante accollo del debito dell'amministrazione verso l'esecutore dei lavori, servizi o forniture.

La nuova disposizione, recependo e disciplinando una prassi già diffusa, ha previsto la possibilità che il pagamento della contribuzione economica dello sponsor possa avvenire anche mediante accollo delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione. In tale evenienza il contratto di appalto, a valle della sponsorizzazione, assumerà una configurazione trilaterale, con compartecipazione dello sponsor, che si assumerà anche nei confronti dell'appaltatore l'obbligazione di pagamento del corrispettivo dell'appalto, con contestuale accettazione, da parte dell'impresa, di tale modalità di pagamento, che dovrà essere espressamente indicata nel bando per l'appalto dei lavori.

La previsione in esame è palesemente originata dall'esigenza di sopperire alle peculiari rigidità giuscontabili imposte dalla legge alla gestione della maggior parte degli uffici periferici del Ministero per i beni e le attività culturali. Ci si riferisce, in particolare, alle Direzioni regionali, competenti in linea di massima all'appalto degli interventi conservativi, nonché alle soprintendenze "ordinarie", ossia di quelle che non godono della speciale autonomia contabile e finanziaria riconosciuta agli Istituti centrali e a quelli dotati di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero.

Occorre infatti considerare che gli uffici periferici del Ministero diversi dagli Istituti centrali e da quelli dotati di autonomia speciale si avvalgono esclusivamente delle dotazioni finanziarie disponibili nelle relative contabilità speciali. Tali contabilità, però, possono essere alimentate esclusivamente mediante trasferimenti pubblici. Ne deriva che ove l'ufficio (si ribadisce: non dotato dell'anzidetta speciale autonomia contabile) stipuli un contratto di sponsorizzazione pura, lo sponsor dovrà versare l'importo pattuito nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e del conseguentemente accredito nella contabilità speciale dell'ufficio interessato. Meccanismo, questo, di rilevante complessità, e destinato di per sé a complicare e rallentare la procedura e lo svolgimento dei lavori. Proprio per tale ragione, la disposizione normativa fa espresso riferimento alla possibilità che nelle sponsorizzazioni pure il corrispettivo a carico dello sponsor non debba essere direttamente versato all'amministrazione, bensì direttamente all'impresa aggiudicataria dei lavori, dei servizi o delle forniture, attraverso l'accollo del relativo debito dell'amministrazione. Ovviamente, in tale ipotesi la modalità di pagamento in argomento dovrà essere indicata nel bando di selezione dell'impresa aggiudicataria dei lavori, servizi o forniture e, inoltre, l'amministrazione dovrà prevedere, nel contratto stipulato con lo sponsor, idonee cautele al fine di assicurare l'effettivo adempimento delle obbligazioni assunte.

Occorre, comunque, segnalare per completezza che né gli importi derivanti da sponsorizzazione né – a seguito di recenti modifiche normative – quelli originanti da erogazioni liberali sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 615 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e nel paragrafo 14 dell'elenco 1 allegato alla medesima legge.

Invero la suddetta disposizione ha stabilito il divieto di riassegnazione diretta ai capitoli di bilancio del Ministero dei proventi derivanti da una pluralità di disposizioni incluse nel richiamato elenco. In forza di questo divieto, le relative somme sono riversate in conto entrate del tesoro per essere eventualmente riassegnate, fino a un importo massimo del 50%, nel successivo anno finanziario. Tuttavia, tra le norme indicate nell'elenco in argomento non figura l'articolo 120 del Codice bb.cc. e, quindi, non sono da ritenersi inclusi i proventi derivanti dalla

sponsorizzazione di beni culturali. Per altro verso, l'iniziale indicazione nell'elenco citato delle disposizioni in materia di erogazioni liberali (legge 30 marzo 1965, n. 340, nonché legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8) è stata espunta dall'articolo 42, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Pertanto, come già si è detto, i proventi derivanti da sponsorizzazioni e da erogazioni liberali devono sempre essere integralmente riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, senza alcuna decurtazione. Ciò, peraltro, non pregiudica quanto sopra detto in merito all'opportunità, per gli uffici non dotati dell'anzidetta speciale autonomia contabile, di ricorrere preferibilmente alle sponsorizzazioni tecniche ovvero alle sponsorizzazioni pure con il già detto meccanismo dell'accollo del debito, allo scopo di evitare il notevole dispendio di attività amministrativa e, soprattutto, di tempo legato alle procedure di riassegnazione delle risorse.

III

LINEE GUIDA ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 120 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

L'articolo 120 del Codice bb.cc. è essenzialmente rivolto ad assicurare la compatibilità dei rapporti di sponsorizzazione con le esigenze di tutela dei beni culturali.

Ciò spiega perché la disposizione – nella formulazione oggi vigente, introdotta dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62 – risulti applicabile in ogni ipotesi di sponsorizzazione di beni culturali.

La disposizione contiene:

- un'ampia definizione dell'oggetto della sponsorizzazione, che è prevista "per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale", vale a dire, in pratica, per ogni tipo di intervento che, nel rispetto delle disposizioni del Codice bb.cc., può essere realizzato nei confronti dei beni tutelati;

- la precisazione dell'indifferenza, dal punto di vista della possibilità di realizzare una sponsorizzazione, della natura, pubblica, privata non lucrativa o commerciale, del soggetto titolare dell'attività oggetto di sponsorizzazione, posto che le predette "iniziative" possono essere "del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro" ma anche "di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà";

- un'ampia definizione del contenuto della prestazione dello sponsor, che, coerentemente con la definizione data dal Codice c.p., rilevante ai distinti fini pro-concorrenziali, comprende "ogni contributo, anche in beni o servizi"; nonché, in accordo con detta definizione e con la configurazione che, in generale, la sponsorizzazione ha assunto, secondo la giurisprudenza e nella prassi, la definizione della prestazione dello sponsee, che consiste nel consentire e favorire "l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto (dello sponsor) all'iniziativa oggetto del contributo" e delle finalità oggettive della prestazione dello sponsor, che si concretizzano nello "scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante".

Dalla predetta definizione discende anche la necessaria destinazione all'iniziativa sponsorizzata della prestazione (sia essa di contenuto finanziario, tecnico o misto) resa dallo sponsor.

In altri termini, appare estranea alla logica della disposizione in esame, la possibilità che si sponsorizzi un intervento su di un bene culturale, per trarne vantaggi economici da utilizzare esclusivamente a beneficio di un bene culturale tutt'affatto diverso e che, secondo i programmi di tutela o le strategie dell'offerta di valorizzazione, non sia collegato al primo. Va al riguardo rimarcato che la sponsorizzazione comporta pur sempre l'impegno di beni culturali per una finalità commerciale; come tale, non compresa nella destinazione precipua del patrimonio culturale (alla "pubblica fruizione" – secondo i principi sanciti dagli articoli 1-3 del Codice bb.cc. – per quanto tecnicamente e giuridicamente consentito dalle caratteristiche dei singoli beni e dalla natura dei soggetti proprietari) ed anzi suscettibile di intaccare il valore identitario del bene, in quanto potenzialmente idonea a suggerire all'utente una sorta di appropriazione del bene da parte dello sponsor. Per ovviare a ciò, nell'intenzione della norma, occorre che l'intervento dello sponsor possa evidenziare una diretta ricaduta positiva sulla conservazione e valorizzazione del bene la cui immagine, seppur temporaneamente e parzialmente ed in modo controllato, lo sponsor utilizza. Ovviamente ciò non contraddice quanto sopra detto in ordine alla possibilità (su cui v. il paragrafo II.5) che le prestazioni rese dallo sponsor abbiano un valore superiore rispetto a quello degli interventi necessari al bene oggetto delle controprestazioni offerte al privato.

Il comma 1 dell'articolo 120 del Codice bb.cc., oltre a puntualizzare i caratteri dell'istituto, a sgombrare i dubbi sulla generale possibilità di ricorrere alla sponsorizzazione e a collegare la prestazione dello sponsor alla realizzazione dell'iniziativa di tutela o valorizzazione sponsorizzata, precisa, nell'ultimo periodo, che, in ogni ipotesi e sulla base delle caratteristiche concrete del caso, è necessario che l'amministrazione competente effettui una previa "verifica della compatibilità … con le esigenze della tutela" del bene (verifica che riguarda sia l'iniziativa in sé, sia la sponsorizzazione della medesima).

Si tratta di un'applicazione, all'ipotesi della sponsorizzazione, del principio della necessaria previa autorizzazione di ogni intervento che incida (non soltanto materialmente, ma anche soltanto) idealmente, sull'immagine e sul valore culturale del bene.

Il principio i parola è, in particolare, desumibile dagli articoli 20, comma 1 (secondo il quale "I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione"), 21, comma 4 (che richiede la comunicazione del "mutamento di destinazione d'uso", al fine di consentire di verificare il rispetto del predetto divieto) del Codice, e che discende da quello generale, sancito dall'articolo 6, comma 2, del Codice, secondo cui "La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze" (e la sponsorizzazione, anche quale forma di promozione e sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale, rientra a pieno titolo nell'ambito della valorizzazione, come definito dall'articolo 6, comma 1, del Codice).

L'esigenza della previa valutazione di compatibilità risulta ulteriormente evidenziata nel comma 2 dell'articolo 120, dove, nel definire il contenuto della prestazione dello sponsee, si ribadisce che la promozione dello sponsor deve avvenire "in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare" e che la individuazione di dette forme e modalità deve "stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione".

Il parametro della valutazione di compatibilità è costituito anzitutto dal provvedimento costitutivo del vincolo o da quello con cui è stato positivamente verificato l'interesse culturale del bene.

Il contratto, nella parte in cui individua i contenuti, le finalità ed i limiti dell'utilizzazione del bene culturale (o meglio, nella gran parte dei casi, della sua immagine) consentita allo sponsor, viene così ad assumere rilevanza sotto il profilo della tutela, rendendo necessaria la previa verifica della competente soprintendenza, al pari di quanto richiesto dall'articolo 21 del Codice bb.cc., per ogni modificazione materiale del bene culturale o della sua collocazione.

In ogni caso, è necessario che la soprintendenza consideri il valore culturale del bene ed il suo significato identitario, per stabilire se le relative iniziative siano concretamente sponsorizzabili e quali limiti debbano essere eventualmente apposti alla sponsorizzazione. Va da sé che, a seconda dei casi in cui avviene la scelta dello sponsor e la definizione dei contenuti del contratto, la valutazione di compatibilità potrà comportare una modifica della proposta pervenuta da parte dell'aspirante sponsor, una rimodulazione del bando di selezione delle proposte, ovvero l'inserimento di prescrizioni nell'autorizzazione rilasciata al privato per la sponsorizzazione dei beni di sua proprietà.

Da ciò deriva che, come è espressamente previsto che nel contratto di sponsorizzazione siano riportate con precisione "le modalità di erogazione del contributo, nonché le forme di controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce" (articolo 120, comma 3), analogamente debbano essere riportati con chiarezza (privilegiando un metodo di elencazione casistica tassativa) i contenuti della prestazione dello sponsee, vale a dire le modalità, conseguenti alla predetta valutazione di compatibilità, con le quali lo sponsor potrà collegare la propria attività o la propria immagine all'iniziativa sponsorizzata.

Così, ad esempio, in occasione dell'esecuzione di un intervento di restauro, potranno essere valutate (oltre, naturalmente, alla presentazione ufficiale attraverso i media dell'iniziativa e dello sponsor) prestazioni quali: la presenza del logo dello sponsor sui biglietti, sulle pubblica-

zioni e/o sul sito web dell'amministrazione; la distribuzione presso le casse dei musei di dépliant e materiale pubblicitario dello sponsor; il rilascio di un certo numero di biglietti gratuiti per l'accesso al museo oggetto della sponsorizzazione o ad altri siti espositivi dell'amministrazione; la concessione a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'amministrazione, di spazi per eventi, definendone la durata; la pubblicazione dei lavori realizzati con relativa presentazione alla stampa.

In linea di massima, non sembra opportuno che l'amministrazione predisponga un "pacchetto" di offerte promozionali e proponga (o imponga) agli interessati sempre le stesse, in quanto ogni sponsorizzazione ha caratteristiche proprie, e la sua buona riuscita è affidata alla capacità di personalizzare l'offerta di comunicazione creando un proficuo collegamento tra l'immagine aziendale e l'evento. Al contrario, nella previa definizione delle modalità della sponsorizzazione, l'amministrazione dovrà considerare lo stretto legame che collega la sponsorizzazione alla comunicazione e molte volte alla c.d. comunicazione integrata dell'evento. Infatti per l'impresa l'obiettivo di fondo delle sponsorizzazioni è quello di aumentare il prestigio dell'azienda nella comunità in cui opera e di ottenere notorietà presso un particolare tipo di pubblico; a differenza degli altri strumenti pubblicitari e promozionali, che sono diretti ad esaltare il prodotto e finiscono però per esaurire la loro efficacia nel breve periodo, la sponsorizzazione permette di qualificare l'azienda e la sua produzione promuovendo l'immagine aziendale nella sua interezza e nel tempo. Quindi nel programma complessivo relativo alle modalità di collegamento dell'immagine aziendale all'iniziativa sponsorizzata sarà opportuno non trascurare le iniziative più dirette ed incisive di comunicazione (come associare lo sponsor alla comunicazione istituzionale dell'iniziativa, consentire allo sponsor di attuare forme di comunicazione distintiva, di incontrare direttamente il proprio pubblico, di accedere ai media, e via dicendo).

L'amministrazione dovrà, inoltre, avere sempre presente, nell'impostazione del rapporto, le esigenze da soddisfare mediante la sponsorizzazione, il valore del contributo e il valore della promozione del nome, del marchio o dell'immagine dello sponsor (per quanto sia possibile desumere attraverso una considerazione di fattori eterogenei, ma tutti indici presuntivi dell'importanza della prestazione, quali: la rilevanza intrinseca dell'iniziativa, l'impegno dell'amministrazione nella sua realizzazione, analoghe esperienze di sponsorizzazione in ambito pubblico o privato, il budget pubblicitario degli operatori potenzialmente interessati, e via dicendo), in modo da rispettare il fondamentale canone della proporzionalità e dell'economicità dell'attività amministrativa. Fermo restando che (come meglio specificato ai paragrafi II.3.1 e II.5) l'indice più significativo è costituito dalla concreta risposta data dagli operatori, a seguito di un sondaggio o un interpello del mercato.

Una riflessione specifica è necessaria in ordine alla possibilità che lo sponsor effettui pubblicità sui ponteggi dei cantieri di restauro, per la quale si rinvia al successivo paragrafo IV.

IV

MANIFESTI E CARTELLI PUBBLICITARI

Alcune considerazioni particolari devono svolgersi con riguardo alle diverse ipotesi in cui il rapporto di sponsorizzazione o di vendita di spazi pubblicitari preveda l'apposizione di cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici o nelle aree tutelati come beni culturali. In tali casi, troverà applicazione la disciplina generale di cui all'articolo 49 del Codice bb.cc.

Va fin d'ora rimarcato che l'articolo 49 demanda alla soprintendenza una valutazione di compatibilità (dei cartelloni ed altri mezzi pubblicitari) del tutto analoga a quella prevista dall'articolo 120 per le sponsorizzazioni (e riguardante ogni possibile contenuto della prestazione a favore dello sponsor, compresa, appunto, l'installazione di mezzi pubblicitari).

La mancanza di un espresso coordinamento tra le previsioni (parzialmente sovrapponibili) si spiega col fatto che l'articolo 49 vigente costituisce una maggiore articolazione dell'articolo 50 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (che a sua volta traeva origine dall'articolo 22 della legge 1° giugno 1939, n. 1089), mentre la disciplina delle sponsorizzazioni contenuta nell'articolo 120 costituisce una novità del Codice bb.cc.

In ogni caso, non sussiste il problema di stabilire un rapporto di specialità o prevalenza tra le disposizioni, trattandosi di norme in parte coincidenti e per il resto suscettibili di applicazione congiunta.

L'articolo 49, infatti, prevede (al comma 1) un generale divieto di "collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali", salvo che siano autorizzati dal soprintendente, e sempre che "non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione" degli immobili interessati. Analoga disposizione è dettata (al comma 2) in ordine alla collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade nell'ambito o in prossimità dei beni culturali; collocazione che è sottoposta alle autorizzazioni (di competenza degli enti gestori delle strade) previste dal Codice della strada, le quali possono essere rilasciate solo previo parere favorevole espresso dalla soprintendenza con riferimento al medesimo parametro ("compatibilità … con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati") individuato al comma 1.

In ogni caso (comma 3), "il nulla osta o l'assenso per l'utilizzazione a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione" può essere rilasciato "per un periodo non superiore alla durata dei lavori". Ciò all'evidente fine di coniugare la necessità di reperire, mediante la concessione degli spazi pubblicitari, i mezzi finanziari o le prestazioni di lavori necessarie all'intervento conservativo con quella di non mantenere oltre il necessario installazioni che comunque incidono, limitandola, sulla pubblica fruizione del bene.

L'esigenza di dettare apposite linee guida agli uffici per l'applicazione dell'articolo 49, da tempo avvertita, ha già condotto all'adozione di apposite indicazioni, fornite con la nota dell'Ufficio di Gabinetto prot. n. 15550 del 13 luglio 2007. Con detta nota, a fronte della richiesta di definire indirizzi e criteri generali per l'esercizio da parte dei soprintendenti della facoltà di autorizzare la collocazione o l'affissione di cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali, incluse le coperture dei ponteggi, si è opportunamente evidenziato che ogni provvedimento di autorizzazione emanato al riguardo, "si configura come atto assunto in deroga al vigente divieto e pertanto in base ad una valutazione di natura tecnico-discrezionale effettuata in stretta aderenza alle specifiche circostanze di fatto, dalla quale non appare perciò possibile estrapolare regole generali alla cui stregua adottare provvedimenti autorizzativi con riferimento ad altre situazioni e località. Gli unici parametri comuni che in proposito è possibile stabilire sono quelli già fissati per legge e possono così sintetizzarsi: gli strumenti pubblicitari ed i messaggi in essi contenuti, per poter essere assentiti, devono avere caratteristiche tali, quanto a forme, dimensioni, materiali e contenuti, da non risultare lesivi per la dignità storico-artistica degli immobili tutelati, considerata non solo in sé, ma anche per come essa è percepita dall'esterno, e da non risultare ostativi alla pubblica fruizione.".

Nella stessa nota, auspicando che, in considerazione della durata degli interventi di restauro, i teli protettivi dei ponteggi fossero realizzati in modo da raffigurare sempre la facciata dell'edificio coperto dalle impalcature, per alterare il meno possibile i rapporti prospettici e le visuali delle quinte architettoniche così come consolidatesi nel tempo (vale a dire, da non risultare ostativi alla pubblica fruizione), si segnalava anche la necessità di tenere in debito conto la normativa concorrente in materia dettata dagli enti locali (ciò in quanto la prescrizione di una tale soluzione per i cantieri edilizi, attenendo alle misure di ornato pubblico, rientra nelle competenze dei Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Testo Unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni).

Le soluzioni ivi indicate appaiono meritevoli senz'altro di conferma nella presente sede, costituendo un buon punto di equilibrio tra esigenze della tutela e necessità di favorire (o non impedire) il reperimento di risorse preordinate alla conservazione e al restauro dei monumenti.

Può aggiungersi che la valutazione in ordine alla limitazione al minimo possibile delle alterazioni dei rapporti prospettici e delle visuali delle quinte architettoniche, nonché ai rapporti tra la superficie coperta dai ponteggi e riproducente la facciata dell'edificio e quella destinata a essere occupata da messaggi e immagini pubblicitarie deve essere condotta tenendo nella debita considerazione le specifiche esigenze e peculiari necessità di tutela e di pubblica fruizione del singolo caso concreto. In particolare, tale valutazione dovrà tenere conto della durata dell'esposizione del messaggio pubblicitario, alle particolari esigenze conservative del singolo bene (quanto a urgenza e a rilevanza economica), dalla collocazione spaziale del bene, dalle relative esigenze di pubblica fruizione, e via dicendo. In tale prospettiva, è da ritenere che, in linea di massima, sussista un rapporto di proporzionalità inversa tra le

dimensioni del messaggio pubblicitario – da un lato – e – dall'altro – la durata di esposizione del medesimo messaggio, le esigenze di pubblica fruizione del bene, la "appetibilità" di mercato dello spazio pubblicitario offerto. Ciò comporta che, ad esempio, ove un dato bene richieda interventi conservativi urgenti e onerosi, ma presenti una modesta "appetibilità" di mercato e non sia attualmente oggetto di una fruizione pubblica particolarmente intensa e qualificata, possa ritenersi consentita anche l'autorizzazione di una copertura pubblicitaria di notevoli dimensioni, ove – beninteso – ritenuta necessaria per il perseguimento delle esigenze di tutela e di valorizzazione dello stesso bene.

Deve, inoltre, precisarsi che le valutazioni effettuate dalla soprintendenza sulle caratteristiche di compatibilità con il bene culturale dei mezzi di pubblicità e dei teli protettivi dei ponteggi prevalgono sulle disposizioni urbanistico-edilizie, salvo il necessario rispetto di quelle prescrizioni che manifestino una finalità di sicurezza e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori e del pubblico.

Tuttavia, è opportuno che l'amministrazione, ove intenda concedere spazi quale contropartita di un rapporto di sponsorizzazione o di altro genere, o comunque in sede di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 49 del Codice bb.cc., verifichi preventivamente la compatibilità dell'affissione con le disposizioni urbanistiche e con i regolamenti comunali vigenti. Al fine di individuare soluzioni in grado di coordinare l'esercizio delle distinte competenze e di contemperare le concorrenti esigenze, si reputa opportuno che, nello spirito di collaborazione tra le Istituzioni, siano attivati contatti e collaborazioni per la definizione di accordi che semplifichino la gestione dei procedimenti e consentano di individuare soluzioni tipo, beninteso da adattare ai singoli casi.

Ciò posto, si ritiene, senza nessuna pretesa di esaustività, che (in ragione di principi costituzionali o di norme imperative estrinseche rispetto all'ordinamento di settore) possano comunque essere esclusi utilizzi degli spazi su ponteggi che implichino propaganda di natura politica, sindacale, religiosa, pubblicità diretta alla produzione e/o distribuzione del tabacco (stante anche il divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo, di cui all'articolo unico della legge 10 aprile 1962, n. 165, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983 n. 52), di bevande alcooliche, materiali di dubbia moralità, messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive della dignità umana, in contrasto con prescrizioni di leggi o regolamenti, oltre che (in questo caso per le esigenze di tutela intrinseca dei beni) messaggi pubblicitari che creino pregiudizio o danno all'aspetto e al decoro del patrimonio artistico e culturale.

Occorre, inoltre, richiamare l'attenzione sulla circostanza, già evidenziata al precedente paragrafo II.5, che, ove l'amministrazione consenta l'apposizione di cartelli o altri mezzi di pubblicità nell'ambito di un rapporto sinallagmatico finalizzato al reperimento di mezzi finanziari o di prestazioni necessarie all'esecuzione di interventi finalizzati alla conservazione o alla valorizzazione del bene (sia mediante sponsorizzazione, sia mediante concessione di spazi pubblicitari) si rende necessaria una attenta stima del valore di mercato della prestazione offerta. Tale dato dipenderà evidentemente dall'estensione della superficie offerta, dalla localizzazione del cantiere in area urbana, dalla concreta capacità del cartellone di collegarsi con l'iniziativa di conservazione o di valorizzazione in corso di realizzazione e di promuovere in tal modo l'immagine, il marchio, il prodotto pubblicizzati.

V

PROFILI FISCALI (CENNI)

V.1 Premessa – V.2 Il regime fiscale delle erogazioni liberali. – V.3 Il regime fiscale delle sponsorizzazioni – V.3.1 La qualificazione delle sponsorizzazioni come spese di pubblicità ovvero di rappresentanza. – V.3.2 Il regime IVA delle sponsorizzazioni.

V.1 Premessa.

Ancorché le determinazioni in materia di regime fiscale delle sponsorizzazioni siano istituzionalmente riservate ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate, ed esclusa, dunque, in questa sede, ogni statuizione giuridicamente vincolante su tale tema, si reputa tuttavia utile fornire comunque agli uffici un'informativa di carattere generale e alcune indicazioni di massima, basate su orientamenti sostanzialmente consolidati, al mero scopo di orientarne l'azione e senza alcuna pretesa di esaustività.

In tale prospettiva, occorre anzitutto dare conto sinteticamente di tre diversi profili problematici, ossia: la distinzione del regime fiscale delle sponsorizzazioni da quello delle erogazioni liberali; la qualificabilità delle spese sostenute dall'impresa per sponsorizzazioni come "spese di pubblicità e di propaganda" ovvero come "spese di rappresentanza"; l'assoggettabilità ad IVA delle prestazioni ricevute dall'amministrazione nell'ambito di un rapporto di sponsorizzazione.

V.2 Il regime fiscale delle erogazioni liberali.

Si è diffusamente illustrata, nel corso delle presenti linee guida, la differenza esistente tra i rapporti di sponsorizzazione (originanti da contratti a prestazioni corrispettive) e le erogazioni liberali (riconducibili allo schema tipico del contratto di donazione o costituenti un negozio atipico gratuito modale). Come pure si è detto, la distinzione è rilevante ai fini fiscali.

Invero, la previsione di apposite disposizioni di agevolazione delle erogazioni liberali in denaro a favore di soggetti pubblici o persone giuridiche private non lucrative per lo svolgimento di attività inerenti ai settori dei beni culturali e dello spettacolo si deve all'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342. Tale disposizione – introducendo la lettera c-*novies*) all'articolo 65 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi (di seguito: TUIR) – aveva stabilito la deducibilità dai redditi d'impresa dell'importo delle suddette erogazioni.

Il comma 3 del citato articolo 38 impone, peraltro, un tetto massimo di stanziamento per la copertura delle suddette agevolazioni. Va inoltre ricordato che (come detto al paragrafo I.3.1), le disposizioni in argomento hanno trovato attuazione con il decreto ministeriale 3 ottobre 2002.

Nell'attuale TUIR, successivo alla riforma del 2004, le previsioni concernenti le agevolazioni di cui si tratta sono contenute agli articoli 15 e 100.

In particolare, l'articolo 15, comma 1, lettera *h)*, prevede la detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, per un importo pari al 19 per cento del loro ammontare, delle "erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali.".

L'articolo 100, comma 2, lettera *f)*, del TUIR consente invece, con riferimento all'imposta sul reddito delle società, la deduzione delle erogazioni liberali dalla base imponibile dell'imposta.

Le agevolazioni in parola – senz'altro applicabili in tutte le ipotesi di mecenatismo, di cui si è trattato al paragrafo I.3.1 – non operano invece allorché l'assunzione di obbligazioni a carico dell'amministrazione comporti la qualificazione del rapporto in termini di sponsorizzazione. Va, peraltro, richiamato quanto sopra detto, al medesimo paragrafo I.3.1, in merito alla circostanza che la mera formulazione di un pubblico ringraziamento in favore del soggetto erogante non è incompatibile con il carattere di gratuità della prestazione del soggetto erogante e, quindi, non comporta di per sé la qualificazione del rapporto come sponsorizzazione (v. articolo 5, comma 3, del d.m. 3 ottobre 2002).

Si fa presente inoltre, al riguardo, che l'articolo 40, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto apposite misure di semplificazione delle procedure in materia di agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali in favore dei beni e delle attività culturali, prevedendo la sostituzione dei relativi adempimenti burocra-

tici con un'autocertificazione, salvi i controlli successivi a campione da parte dell'amministrazione (v., al riguardo, la Circolare n. 222 in data 11 giugno 2012, con la quale la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale del Ministero per i beni e le attività culturali ha fornito chiarimenti in ordine alle nuove, semplificate, procedure operanti a seguito dell'entrata in vigore della succitata disposizione).

V.3 Il regime fiscale delle sponsorizzazioni.

V.3.1 La qualificazione delle sponsorizzazioni come spese di pubblicità ovvero di rappresentanza.

In ordine al regime tributario delle sponsorizzazioni, è necessario dare atto del dibattito inerente la qualificabilità delle relative spese come pubblicitarie ovvero di rappresentanza.

In proposito, occorre richiamare il disposto dell'articolo 108, comma 2, del TUIR, il quale dispone che "Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.".

In sostanza, mentre le spese di pubblicità e di propaganda sono sempre integralmente deducibili, secondo le modalità normativamente indicate (ossia, a scelta del contribuente, nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi), quelle di rappresentanza sono deducibili solo se e nella misura in cui risultino corrispondenti ad appositi criteri di inerenza e congruità, determinati mediante il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2008.

Le soluzioni prospettate in ordine alla riconducibilità delle sponsorizzazioni all'una o all'altra tipologia di spese non appaiono, peraltro, univoche.

Nella giurisprudenza, anche recente, della Corte di Cassazione (Cass., sez. VI, 5 marzo 2012, n. 3433; Id. 15 aprile 2011, n. 8679, in linea con Cass., sez. V, 28 ottobre 2009, n. 22790; 7 agosto 2008, n. 21270; 27 giugno 2008, n. 17602; 23 aprile 2007, n. 9567) si rinviene, invero, l'affermazione secondo cui le spese sostenute per le sponsorizzazioni sportive, in quanto volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa, sono da qualificare come spese di rappresentanza.

La Cassazione ha affermato il principio per cui costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta. In definitiva, seguendo tale linea argomentativa, si ritiene debbano farsi rientrare nelle spese di rappresentanza quelle effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale, e che vadano, invece, considerate spese di pubblicità o propaganda quelle altre sostenute per ottenere un incremento, più o meno immediato, della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi ed in certi contesti, anche temporali. Il criterio discretivo va, dunque, individuato nella diversità, anche strategica, degli obiettivi che, per le spese di rappresentanza, può farsi coincidere con la crescita d'immagine ed il maggior prestigio nonché con il potenziamento delle possibilità di sviluppo della società; laddove, per le spese di pubblicità o propaganda, di regola, consiste in una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale, normalmente, concernente la produzione realizzata in un determinato contesto.

Tale prospettazione appare, tuttavia, non del tutto congruente con quella che pare doversi desumere dalle soluzioni interpretative offerte dall'Agenzia delle entrate.

In particolare, con la Circolare n. 34/E del 13.7.2009, l'Agenzia ha avuto modo di illustrare diffusamente la disciplina normativa concernente le spese di rappresentanza, ponendo in evidenza, per ciò che qui interessa, come l'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale 19 novembre 2008 consenta di individuare il carattere essenziale di tali spese nella gratuità, ossia nella assenza di ogni corrispettivo o controprestazione da parte dei destinatari dei beni o dei servizi erogati. Proprio tale elemento caratterizzante, peraltro, non è ravvisabile nei rapporti di sponsorship, i quali, come già diffusamente illustrato, traggono origine da contratti a prestazioni corrispettive.

Dovrebbe, pertanto, logicamente addivenirsi alla qualificazione delle spese per sponsorizzazione come spese di pubblicità o di propaganda, deducibili integralmente e non entro i limiti di inerenza e congruità stabiliti dal più volte citato decreto ministeriale 19 novembre 2008.

Tuttavia, nel solco dell'orientamento di segno contrario espresso dalla Corte di Cassazione, occorre dare conto di quanto recentemente chiarito dal Supremo Consesso giurisdizionale in tema di inerenza delle spese di sponsorizzazione all'attività di impresa. La Corte, infatti, dopo aver illustrato la nozione di inerenza della spesa e ritenuto che, da un punto di vista economico, "(...) inerente è tutto ciò che – sul piano dei costi e delle spese – appartiene alla sfera dell'impresa, in quanto sostenuto nell'intento di fornire a quest'ultima un'utilità, anche in modo indiretto", ha tratto da tale affermazione due importanti corollari. Non solo, infatti, l'inerenza, ai fini fiscali, delle spese per sponsorizzazioni all'attività di impresa non è ritenuta seriamente dubitabile nel caso in cui lo sponsor sia lo stesso titolare del marchio o produttore del bene sponsorizzato, ma tale inerenza può ravvisarsi pure ove lo sponsor sia il mero distributore esclusivo per l'Italia del prodotto sponsorizzato. Anche in tal caso, invero, spetteranno i benefici fiscali previsti per le spese di rappresentanza, poiché lo sponsor trae comunque una utilità dalla sponsorizzazione, ancorché si tratti di soggetto diverso rispetto al titolare del marchio e all'organizzatore della produzione del bene (Cass. civ., sez. V, 27 aprile 2012, n. 6548).

V.3.2 Il regime IVA delle sponsorizzazioni.

Quanto al regime IVA, la questione è stata espressamente affrontata dall'Agenzia delle entrate (Risoluzione n. 88/E dell'11 luglio 2005), in esito ad apposita istanza di interpello proposta da una pubblica amministrazione che aveva stipulato contratti di sponsorizzazione finalizzati alla realizzazione di una mostra. L'Agenzia ha ritenuto che l'operazione sia soggetta ad IVA, in misura pari all'aliquota ordinaria (attualmente, ventuno per cento), da applicarsi sulle somme versate dallo sponsor a fronte della "prestazione di servizi" dello sponsee.

A tale conclusione l'Agenzia è pervenuta sulla base della qualificazione della sponsorizzazione come una "forma atipica di pubblicità commerciale", cui deve conseguentemente riconoscersi, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lett. *i)*, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, carattere "in ogni caso commerciale". Da ciò l'ulteriore corollario dell'assoggettabilità ad IVA dell'operazione anche nell'ipotesi di prestazione resa da un ente pubblico o privato non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, poiché – ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 633 del 1972 – l'ente non lucrativo diviene comunque soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto limitatamente alle operazioni compiute "nell'esercizio di attività commerciali o agricole".

È da ritenere coerentemente che analoghe considerazioni debbano valere anche con riferimento alle sponsorizzazioni tecniche e miste. Ove, infatti, la prestazione dello sponsor sia in tutto o in parte costituita da una prestazione di lavori, servizi o forniture, e non invece da una somma di denaro, si realizza un'operazione permutativa rispetto alla controprestazione offerta dall'amministrazione. Troverà, pertanto, applicazione l'articolo 11 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, il quale stabilisce che "Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.". In tal caso, pertanto, sia lo sponsor che lo sponsee sono tenuti alla fatturazione, sulla base del valore della prestazione, e ai successivi adempimenti previsti dalla legge.

13A02045

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

IULM - LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONI

DECRETO RETTORALE 25 febbraio 2013.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativo all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare gli articoli 6, 16 e 21;

Visto l'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo alle Università non statali legalmente riconosciute;

Visto l'art. 7 della legge 5 novembre 1996, n. 573, conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca;

Visto lo statuto di autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione in data 10 dicembre 2012 e dal senato accademico in data 17 dicembre 2012;

Vista la nota rettorale prot. n. 4390/GP/gm in data 20 dicembre 2012 con la quale sono state trasmesse al MIUR le proposte di modifica di statuto per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9 della legge 240/2010;

Preso atto dell'avviso di ricevimento di tale missiva, pervenuto al MIUR in data 24 dicembre 2012;

Considerato che sono decorsi 60 giorni dal ricevimento della nota trasmessa da codesto Ateneo e che, a tutt'oggi, non è pervenuta alcuna osservazione in merito;

Preso atto che il silenzio del Ministero competente è da ritenersi quale assenso alle proposte di modifica apportate che devono ritenersi, pertanto, accolte;

Ritenuta la propria competenza;

Decreta:

Lo statuto di autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di cui alle premesse, risulta essere modificato come da testo che si riporta nell'allegato, che è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 febbraio 2013

Il rettore: PUGLISI

ALLEGATO

STATUTO DI AUTONOMIA DELLA LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Denominazione e finalità

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, con sede a Milano (Lombardia) e Feltre (Veneto), è finalizzata alla ricerca e all'insegnamento delle discipline riguardanti l'attività e gli strumenti di comunicazione, volti allo sviluppo culturale, sociale ed economico.

2. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM è una comunità universitaria di cui fanno parte i docenti, il personale tecnico-amministrativo, gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.

3. Le varie componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignità secondo le funzioni previste dalle norme vigenti nel rispetto dell'istituzione e degli altrui diritti e doveri.

4. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM svolge attività didattica per il conferimento dei seguenti titoli di studio, ai sensi del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni e integrazioni di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270:

a) laurea (L)

b) laurea magistrale (LM);

c) dottorato di ricerca (DR);

d) diploma di specializzazione (DS);

e) master universitario I livello (MU I);

f) master universitario II livello (MU II).

Può inoltre organizzare

a) corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente;

b) master;

c) altre attività di formazione superiore.

5. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile, con altre Università, con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, italiani, comunitari, internazionali e stranieri per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse. A tal fine essa può costituire o aderire a organismi associativi, fondazioni e società di capitali sia in Italia che all'estero a condizione che questi abbiano un nesso di strumentalità con le finalità istituzionali dell'Ateneo.

Art. 2 - Personalità giuridica e fonti normative

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM è dotata di personalità giuridica, con autonomia statutaria, scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana e della legge 9 maggio 1989, n. 168 e dell'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243.

2. L'attività della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM - nel rispetto delle leggi italiane e comunitarie che regolano le università libere - è disciplinata secondo il presente Statuto e dai seguenti regolamenti:

a) regolamento didattico di ateneo;

b) regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e il Controllo;

c) ogni altro regolamento utile al funzionamento dell'Università o previsto da disposizioni di legge, in quanto applicabili.

Art. 3 - Enti promotori e fonti di finanziamento

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, promossa e fondata dalla "Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori" di Milano, riconosce questa origine e ritiene

privilegiati i rapporti con essa.

2. Le fonti di finanziamento della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM sono costituite da tasse e contributi degli studenti, da redditi conseguenti a convenzioni, donazioni, legati e beni patrimoniali di sua proprietà nonché da trasferimenti dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati che, in ragione del loro apporto finanziario, possono entrare a far parte del Consiglio dei Garanti complessivamente con non più di due componenti.

Art. 4 - Libertà di insegnamento

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM garantisce ai singoli docenti e ricercatori autonomia, libertà di insegnamento e di ricerca, nel rispetto della Costituzione italiana e delle vigenti disposizioni di legge, anche dell'Unione Europea.

Art. 5 - Diritto allo studio

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, in attuazione delle vigenti norme di legge in materia, promuove con ogni mezzo il diritto allo studio degli studenti e organizza i propri servizi in modo da renderlo effettivo e proficuo.

2. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM adotta, secondo le norme vigenti, le misure necessarie a rendere effettivo il diritto degli studenti disabili a partecipare alle attività culturali, didattiche, di ricerca e a fruire dei servizi dell'Ateneo.

3. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM concorre inoltre all'orientamento e alla formazione culturale degli studenti e ne promuove le attività culturali e ricreative.

4. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM riconosce e valorizza il contributo degli studenti, delle libere forme associative e di volontariato, secondo i regolamenti di Ateneo e delle strutture didattiche.

Art. 6- Attività culturali, sportive e ricreative

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM promuove, nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attività formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero anche mediante convenzioni con le Associazioni operanti in tali ambiti.

TITOLO II – AUTORITA' ACCADEMICHE

CAPO I – Generalità

Art. 7 – Organi di governo

1. Sono organi di governo della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM:

a) il Consiglio di Amministrazione

b) il Senato Accademico

c) il Rettore

d) il Consiglio dei Garanti

2. Essi sono responsabili dell'osservanza dello Statuto e delle leggi applicabili all'Università, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

CAPO II - Il Consiglio di Amministrazione

Art. 8 – Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce le linee di sviluppo dell'Ateneo nel rispetto dei suoi scopi istituzionali. Ha il governo economico-patrimoniale e sovrintende alla gestione amministrativa della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.

2. Esso è costituito:

a) dal Rettore;

b) dal Pro-Rettore Vicario;

c) da un Preside di Facoltà, designato dal Senato Accademico tra i Presidi di Facoltà membri del Senato stesso;

d) da cinque rappresentanti dell'ente fondatore "Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori", tra i quali almeno tre non debbono avere rapporti con l'Ateneo e/o non debbono far comunque parte dei ruoli universitari;

e) da un rappresentante della carriera diplomatica del Ministero degli Affari Esteri;

f) da un rappresentante degli studenti con voto consultivo. Esso concorre al numero legale solo se presente.

3. La mancanza di una o più delle sue componenti non inficia la regolarità delle sedute.

4. Il Rettore è ex-officio Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Direttore Amministrativo assiste ai lavori del Consiglio potendo avvalersi dell'ausilio di un dirigente o funzionario dell'Ateneo come supporto tecnico alla verbalizzazione.

Art. 9 – Attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) programma la gestione e lo sviluppo economico sulla base delle risorse esistenti, previo parere vincolante del Consiglio dei Garanti e provvede all'amministrazione dell'Università deliberando sul Budget Annuale, sul Bilancio consuntivo di ciascun esercizio e su ogni altra competenza definita e disciplinata dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e il Controllo. L'esercizio contabile ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare;

b) elegge il Rettore secondo le modalità di cui al successivo art. 16;

c) può conferire deleghe a consiglieri e dirigenti e ne determina gli ambiti e la durata;

d) nomina, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il Direttore Amministrativo, scelto tra dirigenti pubblici e privati e può procedere alla nomina del Direttore Esecutivo scelto tra manager italiani e stranieri;

e) delibera sulle assunzioni del personale tecnico-amministrativo;

f) delibera sui finanziamenti ordinari e straordinari di fondi pervenuti all'Università per quanto attiene all'attività didattica e di ricerca, su proposta del Senato Accademico;

g) stipula contratti di affidamento e di supplenza e contratti per altre forme di sostegno dell'attività didattica;

h) delibera sulle modifiche di Statuto anche su proposta del Senato Accademico, del quale comunque deve sentire il parere, per le materie relative all'ordinamento didattico;

i) approva i regolamenti di cui all'art. 2 del presente Statuto, su proposta del Senato Accademico;

j) delibera, su proposta del Senato Accademico, l'istituzione di nuove Facoltà, corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, master universitari di I e II livello, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca, master, corsi di aggiornamento professionali e ogni altra attività didattica superiore;

k) delibera, sentito il Senato Accademico, sul numero programmato e sull'importo di tasse e contributi per ogni Facoltà, Corso di laurea o altra attività di istruzione superiore;

l) formula al Rettore il parere sulla nomina del nucleo di valutazione;

m) delibera in via definitiva in ordine ai procedimenti disciplinari conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.

Art. 10 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni.

2. Esso:

a) elegge nel proprio seno il Presidente, a maggioranza assoluta dei membri che ne fanno parte. Non possono ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Rettore, i Presidi di Facoltà e il rappresentante degli studenti. Può eleggere altresì, sempre a maggioranza assoluta, un Presidente onorario;

b) nelle materie diverse dalla nomina del Presidente, del Direttore Esecutivo e del Direttore Amministrativo delibera a maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sue deliberazioni sono valide allorché siano presenti la metà più uno dei suoi componenti, anche collegati telefonicamente o in videoconferenza;

c) si riunisce di norma dieci volte l'anno, e tutte le volte che il Presidente o il Rettore lo ritengano necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione alle riunioni, salvo casi di assoluta urgenza, deve pervenire ai componenti almeno sei giorni lavorativi prima delle riunioni stesse, senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, compreso quindi anche la posta elettronica. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche tramite collegamento telefonico o in videoconferenza;

d) può nominare commissioni consultive, e delegare parte dei suoi poteri a commissioni interne;

e) nelle materie non previste o non in contrasto con il presente Statuto, può adottare un Regolamento interno.

Art. 11 – Indennità

1. Il Consiglio di Amministrazione determina, all'inizio di ogni anno accademico, in conformità con la normativa vigente, la misura delle indennità dovute:

a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

b) al Rettore e ai Pro-Rettori;

c) ai Presidi di Facoltà ed, eventualmente, ai Vice Presidi

d) ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai componenti non di diritto del Consiglio dei Garanti;

ed inoltre:

e) ai componenti di commissioni che svolgano compiti tecnico-amministrativi eccedenti i doveri istituzionali, nominati dal Consiglio di Amministrazione;

Art. 12 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) ha la legale rappresentanza della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM;

b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e ne formula gli ordini del giorno;

c) sovrintende e garantisce l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

2. Nel caso di suo impedimento o di sua assenza, tutti i poteri del Presidente, ivi compresi quelli di rappresentanza dell'Ateneo, sono attribuiti al Rettore, Vice Presidente Vicario del Consiglio d'Amministrazione.

CAPO III – Il Senato Accademico

Art. 13 – Composizione

1. Il Senato Accademico è l'organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo delle attività di didattica e di ricerca della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.

2. Esso è costituito:

a) dal Rettore, che lo presiede;

b) dal Pro-Rettore Vicario;

c) dai Presidi di Facoltà;

d) dai Rettori emeriti, qualora nominati. Essi concorrono al numero legale solo se presenti;

e) da un rappresentante degli studenti con voto consultivo. Esso concorre al numero legale solo se presente.

Il Direttore Amministrativo assiste ai lavori e funge da Segretario

Art. 14 – Attribuzioni

1. Il Senato Accademico:

a) elabora i piani di sviluppo e di ricerca della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, proponendoli all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e ne verifica l'attuazione;

b) propone al Consiglio di Amministrazione una terna di professori per la designazione del Rettore secondo le modalità di cui al successivo art. 16;

c) elegge i Presidi delle Facoltà secondo le modalità di cui al successivo art. 29;

d) provvede, sulla base degli stanziamenti definiti dal Consiglio di Amministrazione, alla distribuzione delle risorse per ogni Facoltà;

e) provvede all'attribuzione per ogni Facoltà, sulla base degli stanziamenti definiti dal Consiglio di Amministrazione, di posti di professore di ruolo di I e II fascia e di posti di ricercatore a tempo determinato;

f) ratifica le deliberazioni dei Consigli di Facoltà, circa affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno dell'attività didattica;

g) formula il parere, sentito il Consiglio di Facoltà, sul numero programmato per ogni corso di studio;

h) propone al Consiglio di Amministrazione in materia di ordinamenti didattici modifiche di Statuto e dà parere su proposte avanzate da questo, propone il Regolamento Didattico di Ateneo, sull'approvazione del quale è richiesta la maggioranza degli aventi diritto;

i) propone i regolamenti di cui al precedente articolo 2, comma 2;

j) delibera sulle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento dell'attività di ricerca, secondo le modalità previste dai regolamenti relativi alla ricerca e agli Istituti;

k) ha competenza residuale in ordine alle violazioni del Codice Etico che non rientrano nella competenza del Collegio di disciplina. In questi casi esso decide su proposta del Rettore. L'inosservanza di norme contenute nel Codice Etico conseguente alla condotta volontaria, anche omissiva, comporta l'applicazione di sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione e alla gravità dei fatti, fino alla sospensione dall'Ufficio e dallo stipendio per comportamenti lesivi del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ateneo, comprese condotte volte a favorire o ad arrecare benefici, diretti o indiretti al coniuge, parenti e affini fino al quarto grado compreso con membri della comunità universitaria;

l) predispone le relazioni di sua competenza richieste dalla legge;

m) propone la stipula di convenzioni, l'attivazione di centri interuniversitari e l'organizzazione di attività post-lauream;

n) valuta la fattibilità delle proposte di cooperazione con enti nazionali e internazionali;

o) formula al Rettore il parere sulla nomina del Nucleo di Valutazione.

2. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente Statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Rettore.

CAPO IV - Il Rettore

Art. 15 - Compiti e attribuzioni del Rettore

1. Il Rettore rappresenta la comunità universitaria. Egli ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza, assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'ateneo e rappresenta l'università quando ciò è previsto dalla legge, escluse le materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio stesso.

2. Il Rettore dura in carica cinque anni e può essere confermato.

3) Il Rettore:

a) convoca e presiede le adunanze del Senato Accademico e del Consiglio dei Garanti e provvede all'esecuzione delle loro deliberazioni;

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in merito agli stanziamenti per l'attività didattica e scientifica; in particolare può avvalersi di una apposita Commissione a prevalente composizione extra-accademica, per la valutazione di congruità tra le risorse destinate per il personale e i bisogni minimi del sistema fissati per disposizione di legge o ministeriale;

c) vigila sul funzionamento dell'Università;

d) nomina con suo decreto i Presidi delle Facoltà eletti dal Senato Accademico, secondo le modalità di cui al successivo art. 29;

e) avvia i procedimenti disciplinari relativi al personale docente per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura. Entro 30 giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di Disciplina formulando motivata proposta in ordine alla conclusione del procedimento. In tutti gli altri casi, esercita l'autorità disciplinare secondo la normativa vigente;

f) emana lo Statuto, i Regolamenti di Ateneo e quelli interni delle singole strutture, nonché i decreti e gli atti di sua competenza;

g) nomina il Nucleo di Valutazione, sentito il parere del Senato Accademico e del Consiglio d'Amministrazione, indicandone il Presidente;

h) adotta, in caso di necessità e in situazioni di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti. Tali provvedimenti saranno sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva utile;

i) nomina il Pro-Rettore Vicario tra i professori di prima fascia in regime di tempo pieno. Può nominare anche altri Pro-Rettori, precisandone gli ambiti di delega e i poteri;

j) può conferire deleghe a professori per materie determinate;

k) esercita, sentito il Direttore Esecutivo, la funzione disciplinare sul personale dirigente e tecnico-amministrativo;

l) stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei diversi organi accademici, sentite le rappresentanze studentesche;

m) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, in quanto applicabile, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 16 - Elezione del Rettore

1. Il Rettore è eletto dal Consiglio di Amministrazione:

a) tra i professori di ruolo di I fascia dell'Università su una terna di nomi proposta dal Senato Accademico, che comprende il Rettore uscente. Qualora il Senato Accademico non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal Rettore, il Consiglio di Amministrazione procede alla designazione scegliendo il Rettore fra tutti gli aventi diritto;

b) in casi eccezionali, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto e previo parere favorevole della maggioranza qualificata del Senato Accademico, tra personalità della cultura a condizione che siano professori universitari di I fascia in quiescenza.

2. Il Rettore eletto è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

3. Al Rettore che ha svolto almeno tre mandati consecutivi, alla conclusione della sua attività rettorale, viene conferito il titolo di Rettore emerito.

CAPO V - Il Consiglio dei Garanti

Art. 17 – Composizione

1. Il Consiglio dei Garanti, organo di vigilanza e indirizzo, è costituito dai seguenti membri di diritto:

a) dal Rettore che lo presiede;

b) da un rappresentante designato dall'Ente fondatore, "Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori";

c) da un rappresentante designato dalla Camera di Commercio di Milano.

E' composto inoltre da un massimo di due membri cooptati dallo stesso Consiglio in rappresentanza di eventuali finanziatori privati o pubblici in rapporto alla consistenza e alla durata della partecipazione contributiva, sentito il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 18 - Attribuzioni

1. Il Consiglio dei Garanti ha il compito di:
a) monitorare le attività e verificare il conseguimento degli obiettivi prefissati dagli organi di governo dell'Ateneo;
b) esprimere parere vincolante sul piano di sviluppo strategico dell'Ateneo;
c) esprimere pareri su eventuali interventi straordinari in materia di investimenti finanziari e attività connesse;
d) fornire pareri su quesiti posti dagli Organi Collegiali dell'Ateneo.
2. Esso si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Rettore lo ritenga necessario o lo richiedano almeno due membri del Consiglio stesso.

TITOLO III - ORGANI SUSSIDIARI

CAPO I - Generalità

Art. 19 – Organi sussidiari

1. Sono Organi sussidiari della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM:
a) il Nucleo di Valutazione;
b) il Collegio di Disciplina;
c) il Comitato per le Pari Opportunità.

CAPO II – Il Nucleo di Valutazione

Art. 20 – Il Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione interna è nominato, ai sensi dell'art.1 della Legge 19.10.99 n. 370, dal Rettore, con proprio decreto, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico. Il Nucleo è composto da cinque membri, compreso il Presidente, in possesso di adeguati requisiti professionali nel campo della valutazione, di cui almeno tre esterni all'ateneo stesso e dura in carica tre anni.

CAPO III – Collegio di Disciplina

Art. 21 - Finalità

1. Il Collegio di Disciplina, istituito ai sensi dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è competente a svolgere la fase istruttoria e ad esprimere parere conclusivo in merito a procedimenti disciplinari avviati nei confronti di professori, dei ricercatori universitari (ruolo ad esaurimento) e dei ricercatori titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato per attività di didattica e di ricerca.
2. Esso opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.
3. Il procedimento disciplinare avanti al Collegio è disciplinato dalla normativa vigente.

Art. 22 – Composizione

1. Il Collegio di Disciplina è composto esclusivamente da professori in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno appartenenti ai ruoli dell'Ateneo.

Art. 23 – Nomina

1. I componenti sono scelti dal Senato Accademico e nominati con decreto rettorale.
2. I componenti del Collegio di disciplina durano in carica due anni e sono rinnovabili.

Art. 24 - Criteri di ripartizione della competenza

1. I professori ordinari sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti di

professori ordinari.

2. I professori ordinari e i professori associati sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti di professori associati.

3. I professori ordinari, i professori associati e i ricercatori sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti dei ricercatori universitari (ruolo ad esaurimento) e dei ricercatori titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato per attività di didattica e di ricerca.

4. Le funzioni di Presidente sono esercitate dal professore ordinario più anziano nel ruolo.

5. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

6. Il Rettore, in qualsiasi fase del procedimento, può sospendere in via cautelare dall'Ufficio e dallo stipendio il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del Collegio, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione, nella composizione dei membri di diritto, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

CAPO IV – Comitato per le Pari Opportunità

Art. 25 – Finalità

1. E' istituito il Comitato per le Pari Opportunità al fine di valorizzare il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e allo scopo di prevedere tutte le garanzie volte ad eliminare oltre che le discriminazioni legate al genere, anche ogni altra forma di discriminazione, diretta e indiretta, che possa discendere dall'età, orientamento sessuale, religioso o politico, razza, origine etnica, disabilità e lingua.

Art. 26 - Composizione e attribuzioni

1. La composizione del Comitato per le Pari Opportunità e le attribuzioni ad esso riconosciute, sono disciplinate da apposito Regolamento.

TITOLO IV - LE STRUTTURE E LORO ORGANI

CAPO I - La Facoltà

Art. 27 - La Facoltà

1. La Facoltà organizza e coordina le attività didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

Art. 28 - Gli organi della Facoltà

1. Sono organi della Facoltà:

a) il Preside;

b) il Consiglio di Facoltà.

Art. 29 - Il Preside di Facoltà

1. Il Preside rappresenta la Facoltà ad ogni effetto ed è responsabile della conduzione della stessa.

2. Il Preside è eletto dal Senato Accademico tra i professori di I fascia, a tempo pieno, afferenti alla Facoltà, sulla base di una terna di nomi proposta dal Consiglio di Facoltà, che comprende il Preside uscente, nella composizione di cui alle lettere a) e c) del successivo art. 30, comma 3.

3. Qualora il Consiglio di Facoltà non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal Rettore, il Senato Accademico procede alla designazione del Preside fra tutti gli aventi diritto.

4. Il Preside è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere confermato.

5. Il Preside:

a) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà;

b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà;

c) mantiene i rapporti con gli organi di governo dell'Università.

6. Il Preside può nominare uno o più Vice Presidi, a seconda dei corsi di laurea di primo livello attivati, previo parere conforme del Senato Accademico. I Vice Presidi sono scelti tra i professori di prima fascia, anche a tempo definito.

Art. 30 - Il Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è l'organo collegiale che organizza e coordina l'attività didattica della Facoltà.

2. Il Consiglio di Facoltà:

a) propone al Senato Accademico una terna di professori di I fascia afferenti alla Facoltà, contenente il Preside uscente, secondo quanto previsto al precedente art. 29.

b) destina le risorse per la didattica deliberate dal Senato Accademico;

c) avanza proposte in merito alla istituzione e attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale, corsi di specializzazione, master universitari di I e II livello, dottorati di ricerca, centri interuniversitari, e inoltre in merito a master, corsi di aggiornamento professionale e convenzioni con enti esterni;

d) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei docenti e dei ricercatori;

e) provvede alla copertura dei posti di professore di ruolo di I e di II fascia attribuiti dal Senato Accademico;

f) esamina ed approva i piani di studio individuali, nonché altri atti amministrativi riguardanti le carriere scolastiche degli studenti;

g) delibera in merito ad affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno dell'attività didattica tenendo conto delle esigenze dei corsi di studio afferenti alla Facoltà;

h) provvede all'elaborazione dei propri piani di sviluppo e coopera con proposte e pareri alla determinazione dei programmi di sviluppo dell'ateneo.

3. Il Consiglio di Facoltà è composto da:

a) i professori di ruolo di prima e seconda fascia;

b) i professori aggregati, ad esclusione delle questioni concernenti l'attribuzione di compiti didattici e deliberazioni relative a professori di ruolo;

c) tre rappresentanti dei ricercatori universitari, eletti tra i ricercatori universitari (ruolo ad esaurimento) e i titolari di contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per attività didattiche e di ricerca;

d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;

e) tre rappresentanti degli studenti;

f) i professori di prima e seconda fascia in posizione di quiescenza che siano titolari di un contratto di insegnamento presso la Facoltà per tutta la durata dello stesso. Essi concorrono al numero legale solo se presenti.

g) i professori di prima fascia emeriti, ove nominati. Essi concorrono al numero legale solo se presenti.

4. Il Regolamento elettorale determina le modalità di elezione delle rappresentanze suddette.

5. Il Consiglio di Facoltà può avvalersi di Commissioni istruttorie per specifici argomenti.

6. La convocazione ordinaria del Consiglio di Facoltà deve avvenire, di norma, almeno una volta ogni tre mesi.

7. Nei casi previsti dalla legge, e con particolare riguardo alle chiamate, il Consiglio di Facoltà delibera nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore. Il conferimento delle supplenze, degli affidamenti interni, esterni e dei contratti per attività di insegnamento di corsi ufficiali è deliberato in Consiglio di Facoltà dai professori di ruolo e dai rappresentanti dei ricercatori universitari (ruolo ad esaurimento) e dei titolari di contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per attività didattiche e di ricerca. I professori emeriti, i professori di prima e seconda fascia in posizione di quiescenza titolari di un contratto di insegnamento presso la Facoltà, il rappresentante del personale tecnico-amministrativo e i rappresentanti degli studenti

partecipano al Consiglio con solo voto consultivo ad eccezione degli argomenti attinenti l'organizzazione della didattica sui quali hanno voto deliberativo. I ricercatori universitari (ruolo ad esaurimento) e i titolari di contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per attività didattiche e di ricerca possono essere invitati dal Preside di Facoltà alle adunanze del Consiglio, con voto consultivo, per le questioni attinenti la vita e lo sviluppo della Facoltà.

8. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente Statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Preside.

CAPO II - Gli Istituti

Art. 31 - L'Istituto

1. L'Istituto (a cui devono afferire almeno due docenti ufficiali di cui almeno uno di ruolo presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM) è la struttura che coordina l'attività scientifica e di ricerca dei docenti ad essa afferenti e concorre, in armonia con le indicazioni del Consiglio di Facoltà, allo svolgimento dell'attività didattica.

2. L'Istituto, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, coopera con il Direttore dell'Istituto nel:

a) promuovere e coordinare l'attività di ricerca e culturale;

b) organizzare e coordinare l'attività del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura;

c) gestire i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito;

d) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

3. Sono organi dell'Istituto:

a) il Direttore;

b) il Consiglio d'Istituto.

Art. 32 - Il Direttore di Istituto

1. Il Direttore rappresenta l'Istituto, convoca e presiede il Consiglio d'Istituto, cura l'esecuzione delle relative delibere ed esercita tutti i poteri esecutivi nelle materie di cui all'art. 31 comma 2.

2. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore, su proposta del Consiglio d'Istituto. In mancanza (o in caso di impedimento motivato) di professori di ruolo di prima fascia, la direzione dell'Istituto può essere affidata ad un professore di ruolo di seconda fascia. In mancanza anche di professori di ruolo di seconda fascia, la direzione dell'Istituto può essere affidata a un professore di ruolo di altra Università, titolare di supplenza o affidamento nell'Ateneo. Il Direttore dell'Istituto, se professore di ruolo della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, dura in carica tre anni accademici (altrimenti dura in carica un anno accademico) e può essere rieletto.

3. Il Direttore può designare un Vice Direttore, scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori confermati. Il Vice Direttore, nominato con Decreto Rettorale, supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

Art. 33 - Il Consiglio d'Istituto

1. Il Consiglio d'Istituto espleta le competenze attribuitegli dallo Statuto, dal Regolamento degli Istituti e dal vigente ordinamento universitario.

2. Il Consiglio d'Istituto è costituito:

a) dai professori di ruolo;

b) dai professori aggregati;

c) dai professori a contratto per corsi ufficiali;

d) dai ricercatori universitari (ruolo ad esaurimento) e dai titolari di contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per attività didattiche e di ricerca afferenti all'Istituto.

CAPO III - I centri di ricerca

Art. 34 - I Centri di ricerca

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM può istituire Centri di ricerca per favorire e potenziare le attività di ricerca di Istituti o gruppi di docenti in coordinamento con le attività delle altre strutture didattiche. Il Consiglio di Amministrazione ne approva il regolamento, su parere del Senato Accademico, e garantisce i fondi ordinari di funzionamento.

2. I Centri di ricerca sono istituiti o disattivati con Decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico.

3. Sono organi del Centro:

a) il Comitato scientifico, composto, di norma, da tre professori o ricercatori di ruolo dell'Università, responsabili delle sezioni, oltre al Direttore, nominati con Decreto del Rettore sentito il Senato Accademico;

b) il Direttore, nominato con Decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico.

4. Il Direttore e il Comitato scientifico durano in carica un triennio e possono essere confermati.

TITOLO V- I SOGGETTI

CAPO I - Il personale docente

Art. 35- Docenti

1. Il ruolo dei professori universitari della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM comprende le seguenti fasce:

a) professori di prima fascia;

b) professori di seconda fascia.

2. Il ruolo organico dei professori della prima fascia è costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Università e comunque non inferiore a 20 posti.

3. Il ruolo organico dei professori della seconda fascia è costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Università e comunque non inferiore a 40 posti.

4. Il regime di impegno dei professori può essere a tempo pieno o a tempo definito.

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1500 ore annue per i professori a tempo pieno e a 750 ore annue per i professori a tempo definito.

I docenti sono tenuti a svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e a riservare annualmente a compiti didattici e di servizi agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento (esami di profitto e di laurea), non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

5. I docenti sono altresì tenuti a contribuire al funzionamento dell'Università partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative, di coordinamento della ricerca e di governo, secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti. Essi debbono inoltre adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento universitario.

6. I professori della prima fascia che all'atto del collocamento a riposo hanno maturato almeno trenta anni effettivi di ruolo possono essere nominati professori emeriti, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previa delibera del Senato Accademico. I professori emeriti, secondo quanto previsto dal R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, restano incardinati nella Facoltà presso la quale hanno prestato il loro ultimo servizio. Ai professori emeriti non competono particolari prerogative accademiche.

Art. 36- Stato giuridico dei docenti

1. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori di ruolo saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle Università dello Stato.

2. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di

legge.

3. I professori di ruolo sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS ex INPDAP.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla Legge n. 243/91, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991.

5. In caso di trasferimento alla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di professori di ruolo appartenenti ad altre Università non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle Università statali.

Art. 37 - Ricercatori universitari

1. A seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il ruolo dei ricercatori universitari a tempo indeterminato è posto ad esaurimento.

2. Il regime di impegno dei ricercatori può essere a tempo pieno o a tempo definito.

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore annue per i ricercatori a tempo definito.

I ricercatori sono tenuti a svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento (esami di profitto e di laurea), fino a un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

3. I ricercatori sono altresì tenuti a contribuire al funzionamento dell'Università partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative.

4. Per lo stato giuridico ed il trattamento economico dei ricercatori, saranno osservate, fino ad esaurimento del ruolo, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i ricercatori delle Università dello Stato.

5. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

6. I ricercatori sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS ex INPDAP.

7 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla Legge n. 243/91, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991.

8. In caso di trasferimento alla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di ricercatori appartenenti ad altre Università non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i ricercatori delle Università statali.

Art. 38 – Professori aggregati

1. Ai ricercatori a tempo indeterminato che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti Organi Accademici. Ad essi è attribuito il titolo di Professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli.

Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore fruisce nell'anno accademico successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.

Il valersi del titolo di Professore aggregato è consentito unicamente per finalità connesse alla didattica e alla ricerca e, più in generale, per finalità strettamente connesse agli obiettivi istituzionali dell'Ateneo.

Essi non godono dell'elettorato attivo e passivo in ordine alla elezione dei rappresentanti dei ricercatori nei Consigli di Facoltà.

Art. 39 – Ricercatori a tempo determinato

1. Ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 l'Università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, previo espletamento di procedure pubbliche di selezione disciplinate con proprio regolamento, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, che assicurino la pubblicità degli atti, può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero nonché di ulteriori requisiti definiti dal citato regolamento interno di Ateneo.

2. I contratti possono avere le seguenti tipologie:

a) contratti junior di durata triennale prorogabili per due anni, per una sola volta previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte;

b) Contratti senior:

nei sei mesi che precedono la conclusione del contratto junior, eventualmente prorogato, il Senato Accademico accerta la valutazione dei prerequisiti per l'eventuale conferimento di un contratto di cui alla lettera b) dell'art 24, comma 3 della L. 240/2010 (senior) di durata triennale non rinnovabile.

Tale tipologia di contratto può essere conferita a:

- soggetti che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) (junior) della durata di tre anni, eventualmente rinnovati per altri due;
- soggetti che hanno usufruito per almeno tre anni di contratti stipulati ai sensi dell'art.1, comma 14 della Legge n. 230/2005.

3. I contratti di cui al comma 2 lettera a) possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al comma 2 lettera b) sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore annue per il regime di tempo pieno e di 200 ore annue per il regime di tempo definito.

4. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 2, lettera b), è facoltà dell'Ateneo, valutare, nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro e secondo modalità disciplinate da apposito regolamento di Ateneo, l'attività di ricerca del titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica ai sensi dell'art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini di una eventuale chiamata nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera e) della citata legge.

In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo dei professori associati. Alla procedura è data pubblicità sul Portale dell'Ateneo.

5. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, verserà i previsti contributi previdenziali presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS ex INPDAP.

Art 40- Docenti a contratto

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, per lo svolgimento di attività di insegnamento di corsi integrativi, può stipulare contratti di diritto privato della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali italiani e stranieri per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali ai sensi dell' art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Nei casi in cui gli insegnamenti inseriti nell'offerta formativa dei corsi di laurea e laurea magistrale, non trovino copertura mediante le procedure per l'attribuzione di compiti didattici istituzionali ovvero mediante affidamento a docenti, a ricercatori universitari (ruolo ad esaurimento) e a ricercatori a tempo determinato titolari di contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo o mediante affidamento a docenti e ricercatori universitari esterni all'Ateneo, la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM può stipulare contratti di diritto privato della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, con soggetti esterni all'Università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali, professori e ricercatori universitari in quiescenza, lavoratori autonomi ai sensi dell' art. 23, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

CAPO II – Il Direttore Esecutivo – Il Direttore Amministrativo - Il personale dirigente e tecnico-amministrativo

Art. 41 - Il Direttore Esecutivo

1. Il Direttore Esecutivo, laddove nominato:

a) sovrintende ai servizi amministrativi e contabili dell'Università e alla gestione del personale tecnico-amministrativo della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, in conformità alle direttive e alle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Rettore;

b) provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto l'acquisto di attrezzature, apparecchiature, arredi e servizi, secondo le modalità e con i limiti e procedure indicati nel Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e il Controllo;

c) dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Art. 42 - Il Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo, scelto all'interno o all'esterno del sistema dell'Alta Formazione tra personalità in servizio o in quiescenza, di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale, svolge le seguenti funzioni:

a) coopera con il Direttore Esecutivo nell'attività gestionale dell'Ateneo;

b) sovrintende all'attività amministrativa e organizzativa della didattica dell'Ateneo, d'intesa con i Presidi di Facoltà;

c) dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Art. 43 - Il personale dirigente e tecnico amministrativo

1. Il Consiglio di Amministrazione della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM definisce la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei fini istituzionali.

2. Il personale dirigente assicura il funzionamento degli Uffici e dei servizi cui è preposto.

3. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'Università ai quali è assegnato ed è tenuto ad assicurare il proprio impegno per il loro migliore funzionamento.

4. Il personale dirigente e tecnico-amministrativo partecipa alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali, ove previsto dal presente Statuto.

5. Ad esso viene garantito il periodico aggiornamento professionale necessario all'espletamento dei propri compiti istituzionali.

6. Per quanto concerne la disciplina dello stato giuridico, del trattamento economico e delle modalità di assunzione, si applicano le norme contenute nel contratto di lavoro del personale tecnico-amministrativo della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM stipulato dal Consiglio di Amministrazione con le rappresentanze sindacali.

7. Al personale tecnico-amministrativo vengono applicate le vigenti norme di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assistenza sanitaria.

CAPO III - Gli studenti

Art. 44 - Gli studenti

1. Sono studenti della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di master universitari di I e II livello, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di perfezionamento e ad ogni altra attività di formazione superiore.

2. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere alle strutture universitarie per svolgere le attività connesse con la loro formazione.

3. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra docenti e studenti e per il migliore utilizzo delle strutture e delle attrezzature scientifiche, la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM può programmare, ove necessario, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di laurea, laurea

magistrale, master universitari di I e II livello, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca. Esso viene fissato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico. I criteri, le modalità di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente, sono stabiliti dal Regolamento didattico di Ateneo.

4. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente Statuto.

5. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dalla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM e dagli enti preposti a garantire il diritto allo studio, nei limiti delle disponibilità e delle finalità previste.

6. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attività universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali e alla piena valorizzazione delle opportunità culturali loro offerte.

CAPO IV - Altri soggetti

Art. 45- Altri soggetti

1. Gli studenti ospiti, gli studenti stranieri che partecipano a programmi di scambio, i fruitori di borse di studio e i laureati che svolgano attività di tirocinio, i partecipanti ai corsi di aggiornamento, perfezionamento e Master non universitari, limitatamente al loro periodo di permanenza e formazione, sono equiparati agli studenti iscritti, con esclusione dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.

2. I soggetti che frequentano la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM per attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento possono fruire dei servizi previsti dall'Università in quanto necessari ad assicurare la presenza e la partecipazione finalizzata al conseguimento della loro formazione.

TITOLO VI - ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 46 - Facoltà attivate

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM è articolata in Facoltà che sono determinate dal Regolamento Didattico di Ateneo in relazione alle esigenze organizzative e modulari dell'offerta formativa.

2. Le modifiche del Regolamento didattico di Ateneo e dei Regolamenti delle strutture didattiche, sono attuate, previa delibera del Senato Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione per quanto attiene il finanziamento, con Decreto del Rettore.

3. Gli ordinamenti degli studi delle Facoltà, dei Corsi di laurea, di laurea magistrale e delle scuole di specializzazione, attivati presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, sono determinati dal Regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 47- Altre attività didattiche

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM può organizzare e promuovere:

a) corsi di formazione post-lauream (Master) e corsi di formazione di breve durata, regolati da apposite Convenzioni stipulate con Enti pubblici e privati;

b) periodi di studio in Italia e all'estero, svolti durante le vacanze estive, o durante l'anno accademico, per un approfondimento delle varie discipline impartite presso l'Università. Alla fine di ogni periodo possono essere organizzate sessioni di esami di profitto valide ad ogni effetto, purché sostenuti dinanzi ad una commissione di docenti della Facoltà;

c) corsi per studenti provenienti da Università straniere mediante la stipula di apposite convenzioni, anche con istituzioni pubbliche e private;

d) corsi e attività di cui all'art.6 della Legge 19 novembre 1990, n. 341;

e) corsi a distanza (Corsi aperti) per gli studenti che non possono frequentare con regolarità le lezioni e le esercitazioni;

f) stage di formazione e di orientamento presso aziende o enti convenzionati, pubblici e privati;

g) master, corsi di aggiornamento permanente e ricorrente lungo tutto l'arco della vita, operando anche attraverso strutture specifiche, promosse e gestite da fondazioni universitarie, in modo autonomo o congiuntamente all'Ateneo.

2. Tutte le predette iniziative sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.

Art. 48- Attività di tutorato

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM istituisce con proprio Regolamento il tutorato, al fine di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi.

2. Il Regolamento per il tutorato è approvato dal Senato Accademico, sentiti i Consigli di Facoltà, e stabilisce che siano attivati servizi di tutorato finalizzati ad assistere gli studenti anche attraverso iniziative rapportate alle esigenze dei singoli. Per ogni corso di studi possono essere costituite apposite commissioni composte da professori e ricercatori per lo svolgimento di specifici compiti di tutorato.

TITOLO VII - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 49- Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il controllo di legittimità degli atti riguardanti la gestione finanziaria e contabile della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti secondo le modalità e le procedure indicate nel Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e il Controllo. Il Consiglio d'Amministrazione può anche avvalersi per la certificazione del bilancio di una Società specializzata.

2. Il Collegio dei revisori dei Conti è così composto:

a) da un rappresentante individuato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con funzioni di Presidente tra dirigenti in servizio presso lo stesso Ministero

b) da due membri effettivi e due membri supplenti scelti tra persone dotate di elevate capacità tecnico-professionali nel settore dell'amministrazione finanziaria e contabile. Tutti i componenti membri del Collegio devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Esso è nominato dal Rettore con suo Decreto, sentito il Senato Accademico e il Consiglio d'Amministrazione limitatamente alla determinazione dei compensi, dura in carica un triennio ed è rinnovabile.

Nei casi in cui, nel corso del mandato, si rendesse necessaria la sostituzione del Presidente, si procederà a una nuova designazione dello stesso da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Le nomine di tutti i componenti del Collegio, compreso il Presidente che subentri nel corso del mandato, scadono alla naturale scadenza dello stesso.

3. La carica di revisore contabile è incompatibile con qualunque altro incarico interno all'Università.

4. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati alle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

TITOLO VIII – FONDAZIONI UNIVERSITARIE

Art. 50 – Fondazioni universitarie

1. Allo scopo di coadiuvare l'Università nello svolgimento della sua missione di sviluppo della cultura, della ricerca, dell'innovazione, dell'alta formazione, della formazione continua e manageriale, la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM può avvalersi della Fondazione universitaria, avente personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro. L'Ateneo individua le attività e le risorse che possono essere conferite alla Fondazione, secondo il criterio di strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali che rimangono prerogativa dell'Università.

TITOLO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 51 – Disposizioni riguardanti gli Organi di governo dell'Ateneo

1. La composizione attuale del Consiglio di Amministrazione rimane invariata sino alla scadenza naturale del mandato.

Art. 52 – Utilizzo delle risorse – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore dei soggetti di cui al presente Statuto nonché ai fondatori, ai lavoratori o ai collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa di volta in volta vigente e a sostegno delle sole attività istituzionali dell'Ente.

2. E' fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali.

3. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM sarà devoluto ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge di volta in volta vigente. La determinazione di tale ente sarà rimessa in prima istanza all'Ente promotore, la "Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori" di Milano, in seconda istanza – in caso di impossibilità – all'ultimo Rettore in carica e da ultimo, in sua assenza o nell'impossibilità del medesimo, ai liquidatori.

Art. 53 -Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Decreto del Rettore di modifica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

13A02172

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE

Regolamento del personale

Il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste con determinazione del Presidente n. 6 decreto direttoriale 21 febbraio 2013 ha emanato il regolamento del personale, accessibile dal sito istituzionale dell'ente al link: www.area.trieste.it/regolamenti

13A02144

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Non assoggettabilità a V.I.A. del progetto preliminare dell'Autostrada A11 Firenze - Pisa nord, presentato dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.a., in Roma.

Con determinazione direttoriale DVA-2013-0005214 del 27 febbraio 2013, della direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta la non assoggettabilità a V.I.A. del progetto preliminare dell'Autostrada A11 Firenze - Pisa nord intervento di dismissione vecchio casello di Capannori ed adeguamento dell'opera d'arte sul Rio Frizzone, presentato dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A. con sede in via Bergamini, 50 - 00159 Roma.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.va.minambiente.it/provvedimenti/provvedimentivas-via/elencoverificaassoggettabilitavia.aspx; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al Tar entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

13A02145

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco dei rappresentanti, stabiliti in Italia, degli stabilimenti ubicati nei paesi terzi, in materia di additivi nell'alimentazione degli animali - anno 2012.

Elenco dei rappresentanti, stabiliti in Italia, degli stabilimenti ubicati in paesi terzi, di cui al comma 9 dell'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, concernente regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE, in materia di additivi nell'alimentazione degli animali. Anno 2012.

DITTA ITALIANA	SEDE	STABILIMENTO PAESE TERZO	SEDE STABILIMENTO PAESE TERZO	PAESE TERZO
AGRAS DELIC	SEDE LEGALE IN (MI) VLE BIANCA MARIA 25 E PRODUTTIVA PRESSO SPERTINO TRASPORTI SAN MARZANOI OLIVETO (AT)	SOUTHEAST ASIAN PACKAGING AND CANNING LTD	MOO 4 BAANPALAIKLONGKRU ROAD, NADEE, A MUANG, SAMUTSAKORN 74000	TAILANDIA
AGRAS DELIC	SEDE LEGALE IN (MI) VLE BIANCA MARIA 25 E PRODUTTIVA PRESSO SPERTINO TRASPORTI SAN MARZANOI OLIVETO (AT)	SOUTHEAST ASIAN PACKAGING AND CANNING LTD	233 MOO 4 BANGPOO INDUSTRIAL ESTATE, SOI 2 SUKHUMVIT RD TAMBOL PRAKSA AMPHUR MUANG SAMUTPRAKARN	TAILANDIA
AGRAS DELIC	SEDE LEGALE IN (MI) VLE BIANCA MARIA 25 E PRODUTTIVA PRESSO SPERTINO TRASPORTI SAN MARZANOI OLIVETO (AT)	AUSTRALIAN PET BRANDS PTY LTD	12 WILLIAMSON RD INGLEBURN NSW 2565	AUSTRALIA
AGRAS DELIC	SEDE LEGALE IN (MI) VLE BIANCA MARIA 25 E PRODUTTIVA PRESSO SPERTINO TRASPORTI SAN MARZANOI OLIVETO (AT)	MENU FOOD LIMITED 8 FALCONE DRIVE	MISSISAGUA ONTARIO L5 M 1 B 1	CANADA
AGRAS DELIC	SEDE LEGALE IN (MI) VLE BIANCA MARIA 25 E PRODUTTIVA PRESSO SPERTINO TRASPORTI SAN MARZANOI OLIVETO (AT)	PETFOODNZ A DIVISION OF TEGEL FOOD LIMITED	GISBORNE 4040 NEW ZELAND	NUOVA ZELANDA
AGRISTUDIO	SEDE LEGALE IN (RE) VIA GRAMSCI 56 E PRODUTTIVA IN PEGOGNAGA VIA PERTINI 14 (MN)	CHINA QUIONGDAO HANXINGCHENG ECONOMIC AND TRADE CO LTD	N.54 ZHANGZHOU 2 ROAD QUINGDAO	CINA
AICHEM	VIA F..LI BANDIERA 20 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)	SOCIETA INNOVA ANDINA S.A.	RIVERA NAVARRETE N 620 PISO 11 LIMA 27	PERÙ
AICHEM	VIA F.LLI BANDIERA 20 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)	NATURA EXTRACTA SA DA CV	GUADALAJARA JAI MIX 44900	MESSICO
AICHEM	VIA F..LI BANDIERA 20 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)	INDURKEN DE MEXICO S.A. DE C.V. PASEOS DE VALLE 5211 AL 13	COL. VALLE REAL C.P. 45019 ZAPOPAN JALISCO	MESSICO
ALBORS	SEDE LEGALE IN MILANO VIA MORGANTINI 29 SEDE PRODUTTIVA PRESSO NATCOR SLR VIA FONDO MURI 43 S. TOMIO DI MALO VICENZA	GUANGZHOU LEADER BIOTECH LTD	SCIENZE AVENUE GUANGZHOU	CINA

ALPHARMA	SEDE LEGALE WILRIJK GARDEN SQUARE LAARSTRAAT 16 - BELGIO- SEDE PRODUTIVA DUE TORRI SPA MINERBIO 40061 VIA MACERI SUPERIORE	PUCHENG CHIA TAI BIOCHEMISTRY	CINA	CINA
ALPHARMA	SEDE LEGALE WILRIJK GARDEN SQUARE LAARSTRAAT 16 - BELGIO- SEDE PRODUTIVA FARZOO SRL VIA RUBADELLO 6 MEDOLLA (MO)	ALPHARMA INC 400 CROSSING BLVD BRIDWATER NJ 08807	WILRJIK GARDEN SQUARE LAARSTRAT 16	USA
ALPHARMA	SEDE LEGALE WILRIJK GARDEN SQUARE LAARSTRAAT 16 - BELGIO- SEDE PRODUTIVA DUE TORRI SPA MINERBIO 40061 VIA MACERI SUPERIORE	PYJANG HOTWAY PHARMACEUTICAL CO LTD	WEST SHENGLI ROAD HENAN	CINA
AMIK	SEDE LEGALE E OPERATIVA IN MILANO VIA FANTOLI 7	CHANGSHA JINFU CHEMICAL INC	CINA	CINA
AMIK	SEDE LEGALE E OPERATIVA IN MILANO VIA FANTOLI 7	BENGBU LUYE TRADE CO LTD	CINA	CINA
AMIK	SEDE LEGALE E OPERATIVA IN MILANO VIA FANTOLI 7	BE LONG COLINE INDUSTRIAL CORP	HANDIAN INDUSTRIAL ZONE ZOUPING COUNTY SHANDONG	CINA
AMIK	SEDE LEGALE E OPERATIVA IN MILANO VIA FANTOLI 7	BE LONG CORPORATION ROOM 4010 BUILDING B NEW CENTURY CENTRE 88	ZHUJIANG ROAD NANJING CHINA	CINA
AMIK	SEDE LEGALE E OPERATIVA IN MILANO VIA FANTOLI 7	ZOUPING JUJIA CHOLINE INDUSTRIAL CO LTD HANDIAN INDUSTRIAL ZONE	ZOUPING COUNTY SHANDONG CHINA 256209	CINA
AMIK	SEDE LEGALE E OPERATIVA IN MILANO VIA FANTOLI 7	SHANDONG NB TECNOLOGY CO LTD HAOSHENG TOWN ZOUPING COUNTY	SHANDONG CINA	CINA
AMIK	SEDE LEGALE E OPERATIVA IN MILANO VIA FANTOLI 7	UNITED MATERIALS LTD ROOM 2004 TOWER CITY GARDEN SSHAOSHA RD	CHANGSHA HUNA CINA	CINA
ASCOR CHIMICI	VIA PIANA 265 CAPOCOLLE DI BERTINORO (FC)	USA BIOTRON LAB	NOPRTH WEST CENTER UTAH	USA
ASCOR CHIMICI	VIA PIANA 265 CAPOCOLLE DI BERTINORO (FC)	ASPIRE CHEMICALS	HANZOU CINA	CINA
ASCOR CHIMICI	VIA PIANA 265 CAPOCOLLE DI BERTINORO (FC)	SPECIAL NUTRIENT	2766 DOUGLAS ROAD MIAMI FLORIDA	USA
BALKEM ITALIA	VIA DEL PORTO - MARANO TICINO (NO)	BALCHEM CORPORATION P.O. BOX 175 SLATE HILL	NEW HAMPTON N.Y. 10958	USA
BARENTZ	SEDE LEGALE IN VIA PRIVATA GOITO N.8 20037 PADERNO DUGNANO (MI)	CHANG CHUN DAHE BIO TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD N. 86	XIHUAN ROAD CHANGCHUN JILIN	CINA

BARENTZ	SEDE LEGALE IN VIA PRIVATA GOITO N.8 20037 PADERNO DUGNANO (MI)	VARIED INDUSTRIE CIRPORATION 905 S CATERINA AVENUE	MASON CITY LOWA USA	USA
BIOSCREEN	CON SEDE IN VIA CADUTI DI VIA FANI 830 BERTINORO (FC)	BIOTRON LABORATORIES LTD	750 NOTH 1250 WEST CENTERWILLE UTAH USA	USA
BIOSCREEN	CON SEDE IN VIA CADUTI DI VIA FANI 830 BERTINORO (FC)	ASPIRE CHEMICHALS CO LTD ROO 1405	FENGQI ROAD HANGZHOU 310003 CINA	CINA
BRENNTAG	SEDE LEGALE VIA KULISCIOFF 22 8MI) E STABIL IN VIA BOCCACCIO 3 TREZZANO SUL NAVIGLIO	SUPERFINE MINERALS 198 MASHRUWALA MARG DHARAMPETH EXTN	NAGPUR 440010	INDIA
BRENNTAG	SEDE LEGALE VIA KULISCIOFF 22 8MI) E STABIL IN VIA BOCCACCIO 3 TREZZANO SUL NAVIGLIO	RECH CHEMICAL CO. LTD	BAILXIANGXLE E1 12 F N 49 CHANGSHA HUNAN	CINA
BRENNTAG	SEDE LEGALE VIA KULISCIOFF 22 8MI) E STABIL IN VIA BOCCACCIO 3 TREZZANO SUL NAVIGLIO	SHANDONG NB TECNOLOGY CO LTD HAOSHENG TOWN ZOUPING COUNTRY BINGZOU CITY	SHANDONG PROVINCE	CINA
BRENNTAG	SEDE LEGALE VIA KULISCIOFF 22 8MI) E STABIL IN VIA BOCCACCIO 3 TREZZANO SUL NAVIGLIO	ANHUI BBCA BIOCHEMICAL CO LTD	73 DAGING RD BENGBU ANHUL CINA	CINA
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	MALAYSIAN PHOSPHATE ADDITIVES SDN BHD	609 BLOCK F PHILEO DAMANSARA 1 N 9 YALAN DAMANSARA 46350 SELANGOR DARUL EHSAN	INDIA
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	TIMNA COPPER MINES LTD	DOAR NA EILOT ISRAEL 888000	ISRAELE
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	BIO-CHEM TECNOLOGY LIMITED	1104 ADMIRALTY CENTRE TOWER 1 HONG KONG	CINA
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	AMERICAN BIOSYSTEM INC PO BOX 1523	ROANOKE VIRGINIA 24007 USA	USA
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	PRYIA CHEMICALS 2 LARISSA 396 B OFF SITLADEVI	TEMPLE ROAD MAHIM 40016	INDIA
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	SICHUAN CHUANHENG CHEMICAL GROUP CO LTD	ZAOJIAO DEVELOPMENT ZONE SHIFANG SICHUAN 618400	CINA
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	ZHEJIANG DINGDING PHARMACEUTICAL CO LTD	28 DAZHA ROAD HUANGYAN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE ZHEJIANG PROVINCE CHINA	CINA
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	ANHUI BBCA INTERNATIONAL CO LTD 387	WEST SHENGLI ROAD BENGBU ANHUI CINA	CINA
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	SUPERFINE MINERALS	198 SAKET DHARAMPETH EXTN MASHRUWALA MARG NAGPUR	INDIA
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	NADOLIA ORGANIC CHEMICAL PVT LTD PLOT NO 2920 III	DISTRICT BHARUC GUAJARAT 394 - 116	INDIA

CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	THIRUMALAI CHEMICALS CO LTD HIRUMALAI HOUSE 101 SION MATUNGA ESTATE N. 6	MUMBAI INDIA	INDIA
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	NINGXIA EPPEN BIOTECH CO LTD	YANGHE INDUSTRY GARDEN YONGNING NINXGXIA 750100	CINA
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	THIRUMALAI HOUSE 101SION MATUNGA ESTATE MUMBAI	4000022 INDIA	INDIA
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	ZOUPING JUJIA INDUSTRIAL CO LTD HANDIAN INDUSTRIAL ZONE	ZOUPING COUNTY SHANDONG CINA	CINA
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	NB GROUP CO LTD HAOSHENG	HAOSHENG TOWN ZOUPING COUNTY-SHANDONG	CINA
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	GMC CHEMICHALS LIMITED	SHUN HONG HOUSE SHUN CHI COURT KWUN TONG HONG KONG	CINA
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	BIO-CHEM TECNOLOGY LIMITED	UNIT 1104 ADMIRALTY TOWER 1 HARCOURT ROAD HONH KONG	CINA
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	TYCOON CO LTD 15 F NEXUXUS BUILDING 41	CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG	CINA
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	JIZHOU CITY HUAYANG CHEMICAL CO LTD XINZHUANG INDUSTRIAL PARK -JIZHOU CITY	HEBEI CINA	CINA
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	NUMINOR CHEMICAL INDUSTRIES LTD SHARIRA ST. INDUSTRIA ZONE	MAALOT 24952 ISRAELE	ISRAELE
CHEMICAL	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA TADINO 52 - 20124 MILANO	XUANCHENG BAICAO PLANTS INDUSTRY AND TRADE CO	XUANCHENG ECONOMIC DEVELOPING ZONE ANHIU 242 CINA	CINA
CHEMIFARMA	VIA DON E. SERVADEI 16 (FC)	CTE TECHNOS (CHINA) LTD YIXING FACTORY	YIXING ECINOMIC DEVELOPMENT ZONE YIXING CHINA	CINA
CHEMIFARMA	VIA DON E. SERVADEI 16 (FC)	GLOBAL NATURAL PIGMENT LIMITED ZHUCH ZUCHENG PLANT	EAST OF MIZHOU ROAD ZHUCHENG CITY SHANDONG .	CINA
CHEMIFARMA	VIA DON E. SERVADEI 16 (FC)	GUANGZHOU LEADER BIO TECNOLOY CO LTD 19 LUOLING ROAD DALUO VILLAGE	GUANGZHOU CITY GUANDING PROVINCE CINA	CINA
CHIFA	SEDE LEGALE (MI) VIA RIPAMONTI 227 E SEDE PRODUTTIVA (MI) VIA SCALARINI 8/10	FARNAM COMPANIES INC, 301 WEST OSBORN ROAD	PHOENIX ARIZONA 85013 USA	USA
CORTAL EXTRASOY	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA POSTUMIA DI PONENTE 342 CITTADELLA (PD)	ACACI RIVADOYIA S/N PUERTO NUEVO	C.C. 38 -2900 SAN NICOLAS	ARGENTINA
CROCI	SEDE LEGALEE PRODUTTIVA IN CASTRONNO VIA S. ALESSANDRO 8(VA)	SHOUGUANG XINCHENG FOOD CO LTD EAST OF JINGUANG STREET	SHOUGUANG SHANDONG CHINA 262700	CINA
DATT CHIMICA	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN BULGAROGRASSP VIA CLERICI 16 (CO)	AGRO GUMS GIDC ESTATE, PHASE - 4 TH, VATVA	AHMEDABAD 385 445	INDIA

DOXAL	**SEDE LEGALE IN MILANO SEDE PRODUTTIVA IN SULBIATE MONZA BRIANZA VIA MASCAGNI 6**	**SYNTHITE INDUSTRIES LTD**	**COCHIN ERNAKULAM**	**INDIA**
DOXAL	**SEDE LEGALE IN MILANO SEDE PRODUTTIVA IN SULBIATE MONZA BRIANZA VIA MASCAGNI 6**	**XINCHANG WEI KANG BOLOGICAL PRODUCT LTD**	**CINA**	**CINA**
DOXAL	**SEDE LEGALE IN MILANO SEDE PRODUTTIVA IN SULBIATE MONZA BRIANZA VIA MASCAGNI 6**	**XINCHANG WEI KANG BOLOGICAL PRODUCT LTD**	**CINA**	**CINA**
DOXAL	**SEDE LEGALE IN MILANO SEDE PRODUTTIVA IN SULBIATE MONZA BRIANZA VIA MASCAGNI 6**	**LONGCOM ENTERPRISE LTD**	**CINA**	**CINA**
DSM	**VIA BORGOGNA 5 (MI)**	**VITAMINS TRADING LTD 98 BAISHA RD XINGHUO DEVELOPMENT ZONE**	**SHAMGAI 201419**	**CINA**
EIGENMANN VERONELLI	**VIA DELLA MOSA 6 20017 RHO (MI) E SEDE LEGALE IN VIA WITTGENS 3 20123 (MI)**	**ZHEJIANG MEDICINE CO LTD 18FL GAIGEYUEBAO MANSION 60 SUMADUXIANG ZHONGE**	**HANGZHONG 31003**	**INDIA**
EIGENMANN VERONELLI	**VIA DELLA MOSA 6 20017 RHO (MI) E SEDE LEGALE IN VIA WITTGENS 3 20123 (MI)**	**LASON INDIA**	**PVT LTD INDIA**	**INDIA**
ELI LILLY	**SEDE LEGALE SESTO FIORENTINO VIA GRAMSCI 731 E SEDE PRODUTTIVA IN PIOLTELLO VIA TRIESTE 3 (MI)**	**ELI LILLY USA CKINTIN LABORATORIES**	**USA**	**USA**
EQUALITY	**SEDE LEGALE VIA MONTELLO 20 MILANO MAGAZZINI E UFFICI VIA IV NOVEMBRE 54 SETTIMO TORINESE**	**VIRBAC PTY. LIMITED 361 HORSLEY ROAD**	**MILPERRA NSW 2214**	**AUSTRALIA**
EQUALITY	**SEDE LEGALE VIA MONTELLO 20 MILANO MAGAZZINI E UFFICI VIA IV NOVEMBRE 54 SETTIMO TORINESE**	**BEXO PHARMA INC.1935 DREW ROAD UNIT 28**	**MISSISSAUGA CANADA**	**CANADA**
EQUALITY	**SEDE LEGALE VIA MONTELLO 20 MILANO MAGAZZINI E UFFICI VIA IV NOVEMBRE 54 SETTIMO TORINESE**	**HAWTORNE PRODUCTS INC**	**16828 N. STATE ROAD 167 DUNKIRK IN 47336**	**CANADA**
EQUALITY	**SEDE LEGALE VIA MONTELLO 20 MILANO MAGAZZINI E UFFICI VIA IV NOVEMBRE 54 SETTIMO TORINESE**	**VETOQUINOL CANADA INC 2000 CHEIN GEORGES**	**LAVALTRIE (QUEBEC) CANADA J5T 355**	**CANADA**

EQUALITY	**SEDE LEGALE VIA MONTELLO 20 MILANO MAGAZZINI E UFFICI VIA IV NOVEMBRE 54 SETTIMO TORINESE**	**KAUFFMAN'S ANIMAL HEALTH INC 21 KEISTONE DRIVE**	**LEBANON PA 17402 USA**	**USA**
EQUALITY	**SEDE LEGALE VIA MONTELLO 20 MILANO MAGAZZINI E UFFICI VIA IV NOVEMBRE 54 SETTIMO TORINESE**	**TRYAN ENETRPRISES LLC**	**PO. BOX 157 DENNIS TX 76439**	**USA**
EURHEMA	**VIA GIACOMO LEOPARDI 2/C 42025 CAVRIAGO (RE)**	**BROOKSIDE AGRA L.C.**	**2768 TROXLER WAY HIGHLAND NIL 62249 ILLINOIS**	**USA**
EURHEMA	**VIA GIACOMO LEOPARDI 2/C 42025 CAVRIAGO (RE)**	**KING WAY CORPORATION**	**MINGJI DEVELOPMENT ZONE ZOUPING COUNTY SHANDONG PROVINCE CHINA**	**CINA**
EURHEMA	**VIA GIACOMO LEOPARDI 2/C 42025 CAVRIAGO (RE)**	**UMATE INTERNATIONAL LIMITED 11B DINASTY COURT N 22 KIUWEI RD**	**HEDONG DIST TIANJIN PR OF CHINA**	**CINA**
EURHEMA	**VIA GIACOMO LEOPARDI 2/C 42025 CAVRIAGO (RE)**	**ADM 3883 FARIES PARKWAY DECTUR IL 62525**	**CARGILL 5000 SOUTH BOULEWARD CHARLOTTE NC 28217**	**USA**
EURHEMA	**VIA GIACOMO LEOPARDI 2/C 42025 CAVRIAGO (RE)**	**ADM 3883 FARIES PARKWAY DECTUR IL 62525**	**CARGILL 5000 SOUTH BOULEWARD CHARLOTTE NC 28217**	**USA**
EUROCHEMICALS	**SEDE LEGALE IN MILANO VIALE PICENO 44 E SEDE PRODUTTIVA IN COLOGNO MONZESE MILANO VIALE EMILIA 92**	**ERACHEM MEXICO SA TAMOS**	**PANUEO VERACRUZ MESSICO**	**MESSICO**
EUROCHEMICALS	**SEDE LEGALE IN MILANO VIALE PICENO 44 E SEDE PRODUTTIVA IN COLOGNO MONZESE MILANO VIALE EMILIA 92**	**RECH CHEMICAL CO LTD**	**CHANGHA HUNA CINA**	**CINA**
EUROFEED	**SEDE LEGALE TRAVAGLIATO (BS) VIA MULINI 116 D SEDE PRODUTTIVA VIA MULINI 124 D**	**QINGDAO HUAOS CHEMICAL CO LTD N3 ROAD**	**SHINA QINGDAO CINA**	**INDIA**
EUROFEED TECHNOLOGIES	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN BRANDICO (BS) VIA L. EINAUDI 12**	**GROWELL INDIA SHIVALIK PLOT N14**	**GANGADHAM BIBWEWADI KONDHWA ROAD PUNE 411037**	**INDIA**
EUROFEED TECHNOLOGIES	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN BRANDICO (BS) VIA L. EINAUDI 12**	**CINA HEBEI JINGE CHEMICAL CO LTD**	**N. 36 XINSHI MIDDLE ROAD QIAOXI DISTRICT SHIJIAZHUANG**	**CINA**
FARMAVET	**SEDE LEGALE IN PASSO DEL BIDOLLO 34 (MC) E PRODUTTIVA IN MONTEDORO (MC)**	**BAOJI FUFENG BIOTECNOLOGIES CO LTD N18 GAO XIN 10 ROAD**	**HITECH DEVELOPMENT DISTRICT BAJOI CITY SHANXI**	**CINA**
FARMAVET	**SEDE LEGALE IN PASSO DEL BIDOLLO 34 (MC) E PRODUTTIVA IN MONTEDORO (MC)**	**NINGBO HONOR CHEMTECH CO LTD ROM 404 EAS XINTIAN JIANGDONG DISCTRICT**	**NINGBO**	**CINA**
FILOZOO	**VIA DEL COMMERCIO 28/30 CARPI (MO)**	**SHANDONG XINFA IMP. EXP. CO. LTD**	**TONXING ROAD KENLI COUNTY DONGYNG CITY SHANDONG PROVINCE**	**CINA**

FILOZOO	VIA DEL COMMERCIO 28/30 CARPI (MO)	BROKSIDE AGRA L.C. 2768 TROXIER WAY	HIGHLSND IL 62249 ILLINOIS	USA
FILOZOO	VIA DEL COMMERCIO 28/30 CARPI (MO)	ARCHER DANIELS MIDLAND CO 4666 FARIES PARKWAY	62525 1820 DECATUR ILLINOIS	USA
FILOZOO	VIA DEL COMMERCIO 28/30 CARPI (MO)	GUANGZHOU JUJUAN BIO CHEM CO LTD	CINA	CINA
GARZANTI SPECIALITIES	VIA TITO SPERI 8 ((MI) E MAGAZZ. VIA OLONA 79 21042 CARONNO PERTUSELLA (VA)	ZUCHENG HATIAN CO LTD	64 JINGIN R.D. XINXING TOWN ZUCHENG CITY SHANDONG	CINA
GARZANTI SPECIALITIES	VIA TITO SPERI 8 ((MI) E MAGAZZ. VIA OLONA 79 21042 CARONNO PERTUSELLA (VA)	NATURAL REMEDIES PVT LYD N. 5B VEERASANDRA IND. AREA 19 KM	STONE HOSUR ROAD BANGALORE	INDIA
GRANDA ZOOTECNICI	VIA P. MASSIA 1 - SAVIGLIANO -(CN) SEDE LEGALE E PRODUTTIVA	MICRON BIO SYSTEMS INC 232229 OLD BUENA VISTA RD	P.O. BOX 868 BUENA VISTA VA 24416	USA
KEMIMPEX	VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	QINGDAO ORIENTAL TONGXIANG TRADING CO LTD	JINZHOU SHENGZHI AMINO ACID CO LTD	CINA
KEMIMPEX	VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	HEBEI YUXING BIO-ENGINEERING CO LTD	NINJIN HIGHER AND NEW RECHNOLOGY DEVELOPING AREA HEBEI	CINA
KEMIMPEX	VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	DALIAN PLATINUM CHEMICALS CO LTD	N.° 24 RUYI STREET SHHEKOU DISTRICT DALINA P.R. CHINA	CINA
KEMIMPEX	VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	SHANDONG XINFA PHARMACEUTICAL CO LTD	ADD. N.1 TONXING ROAD KENLI COUNTRY DONGYING P. C. 257500	CINA
KEMIMPEX	VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	NINGIXIA DUOWEI PHARMACEUTICAL CO LTD	CINA	CINA
KEMIMPEX	VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	HYLEN CO LTD	CINA	CINA
KEMIMPEX	VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	MS LEGEND INDUSTRIES	INDIA	INDIA
KEMIMPEX	VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	DONGYING TIARUN BIOTECHNOLOGY	CO LTD CINA	CINA
KEMIMPEX	VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	SHIJAZHUANG SPECOM BIOCHEMICAL CO LTD	RPC CINA	CINA
KEMIMPEX	VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	MIAN YANG VANETTA CHEMICHAL INDUSTRIAL CO LTD	RPC CINA	CINA
LA TICINESE FARMACEUTICI	SEDE LEGALE IN PAVIA E SEDE PRODUTTIVA IN PAVIA VIA VIGENTINA 19 E 102/A	CANADA CHAMPION PETFOODS	950390 AVE MORINVILLE -AB	CANADA
MAIA AGROINDUSTRIALE	VIA VERIZZO N.10 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV)	SOCIETA INNOVA ANDINA S.A.	RIVERA NAVARRETE N 620 PISO 11 LIMA 27	PERÙ
MAZZOLENI PRODOTTI ZOOTECNICI	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN COLOGNO AL SERIO VIA DELL'ARTIGIANATO 77	CUPRICA SAC	PERÙ	PERÙ

MAZZOLENI PRODOTTI ZOOTECNICI	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN COLOGNO AL SERIO VIA DELL'ARTIGIANATO 77**	**NANJING HANHE ENTERPRISE CO LTD**	**NANJING CINA**	**CINA**
MAZZOLENI PRODOTTI ZOOTECNICI	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN COLOGNO AL SERIO VIA DELL'ARTIGIANATO 77**	**SINOPHARM YANGSO CO LTD**	**CINA**	**CINA**
MAZZOLENI PRODOTTI ZOOTECNICI	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN COLOGNO AL SERIO VIA DELL'ARTIGIANATO 77**	**PARTNERS LIMITED**	**CINA**	**CINA**
MAZZOLENI PRODOTTI ZOOTECNICI	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN COLOGNO AL SERIO VIA DELL'ARTIGIANATO 77**	**GHW XUZHOU HAVAY FEED CO LTD**	**CINA**	**CINA**
METHODO CHEMICALS	**VIA A. M. AMPHERE NOVELLARA (RE)**	**BROTHER ENTERPRISES HOLDING CO LTD ZHOUWANGMLAO**	**HAINING CITY ZHEJIANG CINA**	**CINA**
METHODO CHEMICALS	**VIA A. M. AMPHERE NOVELLARA (RE)**	**JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO LTD LE ANFIANG INDUSTRIAL ZONE**	**LEPING GIANGXI 333300 CINA**	**CINA**
METHODO CHEMICALS	**VIA A. M. AMPHERE NOVELLARA (RE)**	**SHANDONG XINFA IMP. EXP. CO. LTD**	**TONXING ROAD KENLI COUNTY DONGYNG CITY SHANDONG PROVINCE CINA 257500**	**CINA**
METHODO CHEMICALS	**VIA A. M. AMPHERE NOVELLARA (RE)**	**SHANGAI DESANOPHARMACEUTICAL HOLDING CO 1479 ZHANGHENG ROAD ZHANGJIANG**	**HI TECH PARK SHANGAI 201203**	**CINA**
METHODO CHEMICALS	**VIA A. M. AMPHERE NOVELLARA (RE)**	**RANSON PTE ITD 101 TONG ENG BUILDING SINGAPORE 069553**	**THIRUMALAI CHEMICALS ITD 25 SIPCOT INDI COMPLEX RANIPET TAMILNADU**	**INDIA**
METHODO CHEMICALS	**VIA A. M. AMPHERE NOVELLARA (RE)**	**WESTERN DRUG PVT LTD F-271 MEWAR INDUSTRIAL AREA MADRI**	**UDAIPUR 313 001 INDIA**	**INDIA**
METHODO CHEMICALS	**VIA A. M. AMPHERE NOVELLARA (RE)**	**ZHEJIANG DINGDING PHARMACEUTICAL CO LTD**	**28 DAZHA ROAD HUANGYAN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE ZHEJIANG PROVINCE CHINA**	**CINA**
METHODO CHEMICALS	**VIA A. M. AMPHERE NOVELLARA (RE)**	**DALIAN PLATINUM CHEMICCALS C.O. LIMITED 1304 NO 68 RENMIN ROAD ZHONGSHAN**	**DISTRICT DALIAN CITY P.R. CHINA 116001**	**CINA**
METHODO CHEMICALS	**VIA A. M. AMPHERE NOVELLARA (RE)**	**TONXGXING ROAD KENLI DONGYNG SHANDONG**	**SHANDONG XINFA IMO E EXP CO LYD**	**CINA**
METHODO CHEMICALS	**VIA A. M. AMPHERE NOVELLARA (RE)**	**WESTERN DRUG PVT LTD F-271 MEWAR INDUSTRIAL AREA MADRI**	**UDAIPUR 313 001 INDIA**	**INDIA**
METHODO CHEMICALS	**VIA A. M. AMPHERE NOVELLARA (RE)**	**HEBEI HUARONG PHARMACEUTICAL CO LTD EAST ROAD**	**HEBEI CHINA**	**CINA**
METHODO CHEMICALS	**VIA A. M. AMPHERE NOVELLARA (RE)**	**PANJIN GREEN BIOLOGICAL DEVELOPMENT CO LTD**	**GAJIA SHUAGNTAIZI DISTRICT OANJIN CITY LIAIONING CINA**	**CINA**

METHODO CHEMICALS	**VIA A. M. AMPHERE NOVELLARA (RE)**	**SHRI NATH GUM E CHEMICALS E 278 MIA PHASE**	**SND BASNJ JODPUR 342005**	**INDIA**
METHODO CHEMICALS	**VIA A. M. AMPHERE NOVELLARA (RE)**	**HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO LTD N1**	**JIAGDI ROAD WUXE CITY HUBEY**	**CINA**
METHODO CHEMICALS	**VIA A. M. AMPHERE NOVELLARA (RE)**	**NOTH CHINA PHARMACEUTICAL CO LTD**	**N.392 EAST EPING ROAD SHILJZHUANG HEBEI**	**CINA**
MONGE	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN MONASTEROLO DI SAVIGLIANO VIA SAVIGLIANO 31**	**ISA VALUE CO LTD 89 SOI BANGKHUNTIEN 14**	**BANGKHUNTIEN ROADSAMARDAM BANGKHUNTIEN BANGKOK 10150**	**TAILANDIA**
MONGE	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN MONASTEROLO DI SAVIGLIANO VIA SAVIGLIANO 31**	**UNICORD PUBLIC COMPANY LIMIYED**	**39/3 MOO 8 SETTHAKIJ ROAD THASAI MUANG SAMUTSAKHON 74000**	**TAILANDIA**
MONGE	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN MONASTEROLO DI SAVIGLIANO VIA SAVIGLIANO 31**	**SIAM INTERNATIONAL FOOD CO LTD**	**88 MOO 10 T. NATAB A CHANA SONGKHLA 90130 TAILANDIA**	**TAILANDIA**
NESTLÈ PURINA PETCARE NESTLÈ ITALIANA SPA	**VIALE G. RICHARD 5 20143 MILANO PRODUZ. VIA CAVOUR 60 46043 CASTIGLIONE DELLE SIVIERE (MN)**	**THAI UNION MANUFACTURING CO LTD 979/13-16 M FLOOR SM TOWER PHAHOYOTIN ROAD**	**SAMSENNAI PHAYATHAI BANKOK**	**TAILANDIA**
NOVUS NEUROPE	**SEDE LEGALE BRUXELLES EPRODUZIONE IN LA PETROLIFERA ITALO RUMENA SPA PORTO CORSINI (RA) VIA BAIONA 260**	**NOVUS INTERNATIONAL INCMARYVILLE CENTER DRIVE 530**	**ST. LOUIS MISSOURI USA**	**USA**
PFIZER	**SEDE LEGALE IN ZAVENTEM HOGE WEI N.10 SEDE PRODUTTIVA IN DUE TORRI SPA 40061 VIA MACERI SUPERIORE 16/A**	**LIVZON NOTH RIVER PHARMACEUTICAL CO LTD REMNIN ON THE ROAD QINGYUAN**	**GUANDON PROVINCE CINA**	**CINA**
PFIZER	**SEDE LEGALE IN ZAVENTEM HOGE WEI N.10 SEDE PRODUTTIVA IN DUE TORRI SPA 40061 VIA MACERI SUPERIORE 16/A**	**PUYANG HOTWAY PHARMACEUTICAL CO LTD WEST OF SHENGKI ROAD**	**PUYANG CITY HENAN PROVINCECINA**	**CINA**
PLANTAEK	**CON SEDE LEGALE I MARINA ROMEA (RA) VIA DEGLI IPPOCASTANI 35 E PRODUZIONE PRESSO LO STABILIMENTO PANVIT DI S. GIORGIO DI MANTOVA V.LE DELLA LIBERTÀ 10**	**LIANYUNGANG NUOXIN FOOD INGREDIENT CO LTD PUAN DEVELOPMENT ZONE**	**XIMPU AREA LIANYUNGANG CITY JIANGSU**	**CINA**
PRODOTTI ARCA	**SEDE LEGALE IN VIA GIACOSA 42 20053 MONZA**	**DALIAN VANETTA INT 1 TRAD. CO. LTD -DALIAN**	**DALIAN**	**CINA**
PRODOTTI ARCA	**SEDE LEGALE IN VIA GIACOSA 42 20053 MONZA**	**RESONANCES SPECIALITIES LIMITED 301 EVERSHINE MAIL OFF MALAD LINK ROAD**	**MALAD WEST MUMBAI INDIA**	**INDIA**

RP CHEM	VIA SAN MICHELE 47 31032 CASALE SUL SILE (TV)	SHANXI FENHE BIOCHEMICAL CO. LTD	GANTING TOWN HONGDONG COUNTY SHANXI	CINA
RP CHEM	VIA SAN MICHELE 47 31032 CASALE SUL SILE (TV)	TAIYUAN QIAOYOU CHEMICAL INDUSTRIAL CO.LTD	CINA JINYUAN TAIYUAN	CINA
RP CHEM	VIA SAN MICHELE 47 31032 CASALE SUL SILE (TV)	GANSU XUEJING IMP EXP CO LTD	LANZHOU	CINA
RP CHEM	VIA SAN MICHELE 47 31032 CASALE SUL SILE (TV)	ANHUI BBCA BIOCHEMICAL CO LTD	ANHUI	CINA
SILA ADVANCED NUTRITION	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN NOLALE (VE) VIAE. FERMI 1	WEST BENGAL INDUSTRIES LTD 145/1 JESSORE ROAD KOLKATA	700089 WEST BENGAL INDIA	INDIA
SINTOFARM	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA	XIAME TOPUSING IMP EXP CO LTD 7 H CHANG AN BUILDIG	LIVING ROAD 361009 XIAMEN CINA	CINA
SINTOFARM	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA	QUECHEN SILICON CHEMICAL CO LTD DONGGANG TOWN	WUXI CITY JIANGSU CINA	CINA
SINTOFARM	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA	HEBEI TIANNING BIOTECH CO LTD	CINA	CINA
SINTOFARM	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA	ZHEJIANG GARDEN BIOCHEMICAL HIGH TECH	STOCK LTD HUAYUAN IND ZONE ZONGYANG 322121	CINA
SINTOFARM	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA	LUAN CHENG RUIXIN TECNOLOGY CO LTD 18 308 STATE ROAD LUANCHENG COUNTY	HEBEI CINA	CINA
SINTOFARM	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA	XIAMEN KINGDOMWAY GROUP COMPANY XINYANG	INDUSTRIAL AREA HAICANG INVESTMENT ZONE XIAMEN	CINA
SINTOFARM	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA	CHANGZOU SUNLIGHT MEDICAL	RAW MATERIAL CO LTD	CINA
SINTOFARM	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA	JIZHOU CITY HUAYANG CHEMICAL CO LTD XINNZHUANG INDUSTRIAL PARK	JIZHOU CITY HEBEI CINA	CINA
SINTOFARM	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA	JIANGXI SENTAI PHARMACEUTICAL CO LTD N 5 GONGYE ROAD YINGTAN	YINGTAN INDUSTRIAL ZONE JIANGXI CINA	CINA

SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**SUNWIN CHEMICHALS ROOM 701 LUWEI COMMERCIAL HARBOUR THE CROSSING OF EAST FUSHOU STREET**	**HIGH TECH ZONE WEIFANG SHANDONG CINA MAINLAND**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**WENZHOU OUHUA FOREIGN TRADE CORPORATION**	**BLDG NO 350 YADANG WEST RD WENZHOU CINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**HEBEI YUXING BIO-ENGINEERING CO LTD NINGJIN HIGHER AND NEW TECHNOLOGY**	**DEVELOPMENTE AREA HEBEI CINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**ZHEJIANG UNIVRSITY SUNNY NUTRITION TECNOLOGY TECNOLOGY CO LTD 11F EAST BUILDING INTERNATIONAL GARDEN**	**HANGZHOU ZHEJIANG**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**JIANGSU BROTHER VITAMINS CO LTD**	**DAFENG CITY JIANGSU CINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**TAIZHOU HISOUND CHEM CO LTD ZHEJIANG PROVINCIAL MEDICALS MATERIALS**	**BASE LINHAI ZONE LINHAI ZHEJIANG 317016 CINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**BROTHER ENTERPRICES HOLDING CO LTD ZHOUWANGMIAG HAINING CITY**	**ZHEJIANG PROVINCE CHINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**ANHUI BIOTECH CO LTD**	**CINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**YIXING JIANGSHAN BIO-TECH CO LTD YANGXI TOWN YIXING**	**JIANGSU CINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**ZHEJIANG SHENGDA PHARMACEUTICAL CO LTD**	**RENMIN EAST ROAD TIANTAI ZHEJIANG CINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**MANMOHAN UNTERNATIONAL CONTRACTING J-18 MIDC INDUSTRIAL ESTATE**	**HINGNA ROAD NAGPUR 440016**	**INDIA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**XINFA PHARMACEUTICAL CO LTD N1 TONGXING ROAD**	**KENLY COUNTY DONGYNG CITY SHANDONG PROVINCE**	**CINA**

SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**WEIFANG ENSIGN INDISTRY CO LYDTHE WEST END LIMIN ROAD**	**CHANGLE CITY SHANDONG 262400**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**SHANDOND LUKANG PHARMACEUTICAL CO LTD 173 WEST**	**TAIBAILOU ROAD JINING SHANDONG 272021 CINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**MANMOHAN MINERALS E CHEMICALS P LTD D 57**	**INDUSTRIAL AREA BUTIBORI NAGPUR**	**INDIA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**SHANDONG LUWEI PHARMACEUTICAL CO LTD**	**CINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**NINGXIA DUOWET PHARMACEUTICAL CO LTD WANGYUAN ECONOMIC ZONE YONGNING COUNTY**	**YINCHHUAN NINGXIA CINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**FERRO CHEM CO LTD**	**324 BUILDING 3 LANE 900 QUAYANG ROAD HONGKOU SHANGAI**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**WUXI QUECHE SILICON CHEMICAL CO LTD**	**DONGGANG TOWN WUXI CITY JIANGSU 21419**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO LTD LEANJIANG INDUSTRIAL ZONE**	**LEPIN JIANGXI 333300 CINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**TAOCHEM INDUSTRIAL INC 9-101ONGXIANG PLAZA 28 DONGAI WEST ROAD**	**QINGDAO**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**SOCIETE DU DJEBEL DJRISSA 9**	**RUE DE DAMS 2060 LA GOULETTE TUNISIA**	**TUNISA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**LASONS INDIA PRIVATE LIMITED 8 NEW JAGRUTI 227**	**ROAD BRANDA MUBAI INDIA**	**INDIA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**YIXING UNION BIOCHEMICAL CO LTD**	**ECONOMIC DEVELOPMENTE ZONE YIXING**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA**	**NINGBO ZHENHAI HAIDE BIOCHEM COLTD**	**799 FERNGXIANG ROAD XIEPU ZHENHAI NINGBO 315204 CINA**	**CINA**

	NOVA			
SINTOFARM	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA	LONZA GUANGZHOU NANSHA LTD 68 HUANGGE DADAOBEI	NANSHA DISTRICT GUANGDON	CINA
SINTOFARM	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA	OXYVIT KIMYA SAN.VE TIC. A.S. MERSIN TASUS ORGANIZE	SANAYI BOLGESI MERSIN	TURCHIA
SINTOFARM	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA	HANGZHOU XIASHA BIOTECH CO LTD	166 STREET 20 ECONOMIC AND TECNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE	CINA
SINTOFARM	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA	YIXING JIANGSHAN BIOTECH CO LTD	YANGXI TOWN YIXING CITY JIANGSU	CINA
SINTOFARM	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA	ZHEJIANG SHENGDA PHARMACEUTICAL CO LTDRENMIN EST	ROAD TIANTAI ZHEJIANG	CINA
SINTOFARM	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA	SHANDONG AOCTER CHEMICAL CO LTD 5NORTHGUQANDAO STREET	GAOTANG SHANDONG CINA	CINA
SINTOFARM	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA	XINFA PHARMACEUTICAL CO LTD HUANGDIAN KENLI DONGYNG	SHANDONG 257500 CINA	CINA
SINTOFARM	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA	FERMAVI LETTROQUIMICA LTDA RUA JOSE THOMAZ LARA 445	VARGHINA MG 37036 010 BRASILE	BRASILE
SINTOFARM	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA	BIORIGIN LEVEDURE AQ FAZENDA QUATÀ	SP 19780 - 000 BRASILE	BRASILE
SINTOFARM	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA	HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO LTD JIANGDI ROAD WUXUE	HUBEI 425400 CINA	CINA
SINTOFARM	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA	HUBEI HUAZONG PHARMAVEUTICAL CO LTD 71	WEST CHUNYUAN ROAD XIANGFAN CITY HUBEI PROVINCE	CINA
SINTOFARM	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA	DIROX S.A.RUTA 1 KM 48 LIBERTAD	SAN JOSE MONTEVIDEO URUGUAI	URUGUAI

SINTOFARM	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA	PAIK KWANG INDUSTRIAL CO LTD 56 -1	GOCHEOK DONG GURU GU 152 080 KOREA	COREA
SINTOFARM	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA	NINGBO ZHENHAI HAIDE BIOCHEM CO LTD 799	FENGXIANG ROAD XIEPU 315204 CINA	CINA
SINTOFARM	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA	BIORIGIN ACUCAREIRE S/A	USINA SAO SAO JOSÈ MACATUBA BRASILE	BRASILE
SINTOFARM	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA	HUMAN MINT IMPORT AND EXPORT CO LTD	LAODONG WEST CHAGSHA HUNAN CINA	CINA
SINTOFARM	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA	FERRO CHEM CO LTD 324 BUIKDING	3 LANE 900 ROD HONGKOU SHANGHAI CINA	CINA
TODINI	SEDE LEGALE IN MILANO VIA LARGA 8 E SEDE PRODUTTIVA IN MONZA IN CORSO MILANO 46	INCASA S/A	BRASILE	BRASILE
TROUW NUTRITION	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)	QINGDAO SCITECH PERFUME CO LTD	TIESHAN SUBDISTRICT OFFICE INDUSTRIAL PARK JIAONAN CITY 266423 CINA	CINA
TROUW NUTRITION	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)	SHIJAZHUANG WEISHEN 3 PHARMA CO LTD	236 HUANGHE INDUSTRIAL SHIJIAZHUANG	CINA
TROUW NUTRITION	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)	CJ INDONESIA RAYA ARYOSARI KM 9 KECAMATAN REJOSO	KABUTALEN PASURUAN 67181	INDONESIA
TROUW NUTRITION	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)	BE LONG CORPORATION PO BOX 139 139	GULOU 210008 NANJING CINA	CINA

TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**HEBEI WELCOME COMPANY NO 11 ZHAYIANG NORTH STREET**	**5001 SHIJIAZHUANG CINA**	**CINA**
TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**SHANGHAI RITAN TRADING CO LTD ROOM 1408 N 333**	**JINXIANG ROAD PUDONG SHANGAI 201206 CHINA**	**CINA**
TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**HEBEI HUARONG PHARNACEUTICAL CO LTD**	**EAST ROAD NOTH 2ND RING SHIJAZHUANG CITY HEBEI CINA**	**CINA**
TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**SOCIETA INNOVA ANDINA S.A.**	**RIVERA NAVARRETE N 620 PISO 11 LIMA 27**	**PERÙ**
TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR)**	**TROUW NUTRITION USA 115 EXECUTIVE DRIVE HIGHLAND IL 62249 USA**	**BASF CATALYST LLC 100 CAMPUS DRIVE FLORHAM PARK NJ 07932 USA**	**USA**
TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**JIANGSU BROTHER VITAMINS CO LTD**	**DEFENG CITY JIANGSU PROVINCE CINA**	**CINA**
TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO LTD**	**LEANIJIANG INDUSTRIAL PARK LEPING 333300**	**CINA**
TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**SHIJAZHUANG ZHAOXIAN**	**YALONG INOSITOL CO LTD**	**CINA**
TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**ZHEJIANG HANGZHOU XINFU PHARMACEUTICAL CO. LTD**	**JINCHENG LINJAN HANGHOU ZHEJIANG 31300 CINA**	**CINA**

TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**HEBEI HUARONG PHARMACEUTICAL CO LTD**	**EAST ROAD NOTH 2 ND RING SHIJIAZUANG CITY HEBEI**	**CINA**
TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**CJ INDONESIA MENARA JAMSOSTEK 21 FLOOR -JL GATOT SUBROTO KAV. 38**	**JAKARTA 12710 INDONESIA**	**INDONESIA**
TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**SOCIETA INNOVA ANDINA CALLE DEAN VALDIVIA 148 OF OF 601**	**SAN ISIDORO LIMA 27 LIMA 27**	**PERÙ**
TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**CHANGZHOU XINHONG PHARMACEUTICAL E CHEMICAL INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC WEITANG CHEMICAL ZONE**	**CHUNJIANG TOWN XINBEI DISCTRICT CHANGZHOU JIANGSU**	**CINA**
TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**ZHEJIANG GARDEN BIOCHEMICAL HIGH TECH LTD ROOM 309**	**XIHU MING LOU 16 WULIN ROAD HANGZOU**	**CINA**
TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**TAIZHOU TOWNS HISOUND CO LTD YANHAI INDUSTRIAL ZONE 317016**	**LINHAI**	**CINA**
TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**HEBEI WELCOME COMPANY NO 11 ZHAYIANG NORTH STREET**	**5001 SHIJIAZHUANG CINA**	**CINA**
TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**CHENGDU FENGLAN SCIENZE AND TECHNOLOGY CO LTD**	**N 88 BALCAO ROAD CHENGDU**	**CINA**

13A02056

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Frontline Combo Spot-On Cani».

Provvedimento n. 142 del 15 febbraio 2013

Variazione di mutuo riconoscimento con procedura n. FR/V/0139/IB/010/G

Medicinale veterinario «FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI» per tutte le confezioni:

Frontline Combo Spot-on cani P (A.I.C. n. 103655015 -027 -039);

Frontline Combo Spot-on cani M (A.I.C. n. 103655041 -054 -066);

Frontline Combo Spot-on cani G (A.I.C. n. 103655078 -080 -092);

Frontline Combo Spot-on cani XL (A.I.C. n. 103655104 -116 -128).

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede in via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano cod. fisc. 00221300288.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB: Modifiche di testo approvate, richieste dell'EMA.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica del punto 4.3 Controindicazioni del RCP e del corrispondente punto del foglietto illustrativo, concernente l'aggiunta delle seguenti frasi:

«In assenza di studi, si raccomanda di non utilizzare il prodotto in specie diverse da quelle di destinazione», «Non utilizzare nei gatti e nei furetti, per evitare fenomeni di sovradosaggio».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento efficacia immediata.

13A02117

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Afilosina»

Decreto n. 22 del 27 febbraio 2013

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "AFILOSINA" AIC n. 101048, di cui è titolare l'impresa Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l., con sede in via A. De Gasperi, 47 - Sumirago 21040 (VA), codice fiscale n. 0071885015, è sospesa in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Le confezioni del medicinale non conformi al titolo V del decreto legislativo n. 193/2006 non possono essere più vendute e la società titolare è tenuta a ritirarle immediatamente dal commercio.

Motivo della sospensione: mancato invio degli stampati aggiornati.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A02118

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Frontline Combo Spot-On Gatti».

Provvedimento n. 141 del 15 febbraio 2013

Medicinale veterinario "FRONTLINE COMBO SPOT-ON GATTI", per tutte le confezioni:

blister da 1 pipetta da 0,5 ml - A.I.C. n. 103647018

scatola da 1 blister da 3 pipette da 0,5 ml - A.I.C. n. 103647032

scatola da 2 blister da 3 pipette da 0,5 ml - A.I.C. n. 103647020

Variazione di mutuo riconoscimento con procedura n. FR/V/0139/005/IB/011

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede in via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano - Cod. Fisc. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: Modifiche di testo approvate, richieste dell'EMA.

Si autorizzano, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, le modifiche dei seguenti punti del RCP e dei corrispondenti punti del foglietto illustrativo:

4.3 - Controindicazioni: aggiungere la frase: "In assenza di studi, si raccomanda di non utilizzare il prodotto in specie diverse da quelle di destinazione."

4.5 - Precauzioni speciali per l'impiego negli animali: aggiungere la frase: "La potenziale tossicità di Frontline Combo Spot on Gatti nei gattini di età inferiore alle 8 settimane a contatto con madre trattata con il prodotto non è documentata. Si consiglia, in tal caso, di prestare particolare attenzione."

4.7 - Impiego durante la gravidanza e l'allattamento: aggiungere la frase: "Per il trattamento nel periodo dell'allattamento, vedi paragrafo 4.5."

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A02138

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cyclix Suini 87,5 µg/ml soluzione iniettabile».

Provvedimento n. 139 del 12 febbraio 2013

Medicinale veterinario CYCLIX SUINI 87,5 µg/ml soluzione iniettabile

Confezioni: flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103764015.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0112/001/II/009

Titolare A.I.C: Virbac S.A. con sede legale in 1 ère Avenue - 2065 M - L.I.D. 06516 Carros – Francia.

Oggetto: variazione tipo II:B.II.e.5: aggiunta di una nuova confezione.

È autorizzato per il medicinale indicato in oggetto l'immissione in commercio della seguente nuova confezione:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103764027

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103764015

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103764027

La validità del medicinale veterinario resta invariata.

Il punto 6.5 del SPC si modifica come di seguito indicato:

6.5 "Natura e composizione del confezionamento primario

Flaconi in vetro incolore da 20 ml o da 50 ml (vetro tipo I, Ph. Eur.) chiusi con tappo di gomma alogenobutilica, sigillati con teflon.

Sopra al tappo di gomma è fissata una ghiera di alluminio ondulato ed una chiusura in plastica.

Confezionamento secondario: scatola di cartone.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A02139

Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Sulfaprex».

Decreto n. 21 del 15 febbraio 2013

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini "SULFAPREX", alle condizioni di seguito specificate.

Procedura decentrata n. ES/V/0186/001/DC

Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier S.A. con sede in C/Barcelonés 26 (Pla de Ramassà) Les Franqueses del Vallès, Barcellona (Spagna).

Responsabile del rilascio dei lotti: officina Laboratorios Calier S.A. C/Barcelonés 26 (Pla de Ramassà) Les Franqueses del Vallès, Barcellona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 104472016

Composizione: 1 g contiene:

principio attivo: sulfadiazina 250 mg, trimetoprim 50 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento della mastite, metrite e agalassia (MMA), rinite atrofica (quando associata con Bordetella bronchiseptica) e diarrea causate da ceppi di E. coli sensibili a trimetoprim e sulfadiazina.

Tempi di attesa:

carne e visceri: 5 giorni

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi

dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi

dopo l'incorporazione nel mangime sfarinato o pellettato: 55 giorni

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta-medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrrenza di efficacia del decreto: immediata.

13A02140

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «PIMENT D'ESPELETTE»/«PIMENT D'ESPELETTE-EZPELETAKO BIPERRA».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 57 del 27 Febbraio 2013 a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Francia, ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria – Spezie -

«PIMENT D'ESPELETTE»/«PIMENT D'ESPELETTE-EZPELETAKO BIPERRA».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare – PQA III, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

13A02184

Domanda di registrazione della denominazione «LIETUVIŠKAS VARŠKĖS SŪRIS»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 57 del 27 Febbraio 2013, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Lituania ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria Formaggi - «LIETUVIŠKAS VARŠKĖS SŪRIS»

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare – PQA III, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

13A02185

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica della denominazione sociale della «DUEMME SERVIZI FIDUCIARI S.p.A.» in «ESPERIA FIDUCIARIA S.P.A.» e fusione per incorporazione in «ESPERIA FIDUCIARIA S.P.A.» di «FIDUCIARIA SAN BABILA S.r.l.» e «CIDNEO FIDUCIARIA S.R.L.».

Con D.D. 25 febbraio 2013, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, si è determinato quanto segue:

Art. 1. Per effetto della deliberazione dell'8 gennaio 2013, registrata il 9 gennaio 2013 sopra citata, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata con decreto interministeriale del 12 marzo 1981, modificato in date 13 giugno 1983, 18 marzo 1998 e 15 novembre 2005, alla società «Duemme Servizi Fiduciari S.p.A.», con sede legale in Milano, c.f. e numero di iscrizione al registro delle Imprese 00733970347, deve intendersi riferita alla società «Esperia Servizi Fiduciari S.p.a.» in forma abbreviata «Esperia Fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Milano, a seguito della variazione della denominazione sociale.

Art. 2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale del 18 agosto 1993, modificato in date 27 aprile 1999 e 25 febbraio 2002, alla società «Fiduciaria San Babila S.r.l.», con sede legale in Milano, C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese 04096040375, è dichiarata decaduta per fusione della stessa nella società «Esperia Servizi Fiduciari S.p.a.» in forma abbreviata «Esperia Fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Milano, C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese 00733970347, autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Art. 3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con D.D. del 6 dicembre 2004, alla società «Cidneo Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Brescia, C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese 02505560983, è dichiarata decaduta per fusione della stessa nella società «Esperia Servizi Fiduciari S.p.a.» in forma abbreviata «Esperia Fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Milano, C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese 00733970347, autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

13A02176

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla Società «RE.FI.DA. FIDUCIARIA D'AMMINISTRAZIONE S.R.L.», in Roma.

Con D.D. 25 febbraio 2013, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 14 maggio 1981, modificato in data 18 ottobre 1982 e in data 20 aprile 1995, alla Società «RE. FI. DA. Fiduciaria d'amministrazione S.r.l.», con sede legale in Roma, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 00437260417, deve intendersi riferita alla «RE. FI. DA. Fiduciaria d'amministrazione S.r.l.», con sede legale in Pesaro, a seguito della variazione della sede legale.

13A02177

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «SCRINIUM S.r.l. Compagnia Fiduciaria e di Revisione», in Sondrio.

Con D.D. 25 febbraio 2013, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata con decreto interministeriale 28 gennaio 1982, modificato in date 1 febbraio 1984 e 30 gennaio 1997, alla società «Scrinium S.r.l. Compagnia Fiduciaria e di Revisione», con sede legale in Sondrio, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 80407880584, è dichiarata decaduta su istanza della Società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

13A02178

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-060) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

45-410100130312

€ 1,00